

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	32
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	34
GIUSTIZIA (II)	»	55
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	57
DIFESA (IV)	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
FINANZE (VI)	»	74
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	89
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	102
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	112
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	132
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	137

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	138
AGRICOLTURA (XIII)	»	149
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	176
<i>INDICE GENERALE</i>	»	177

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	4
COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	4

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che in data 1° febbraio 2011 gli è pervenuta una lettera della signora Ulli Mair, segretaria del partito *Die Freiheitlichen*, qualificata in termini di ricorso alla Giunta delle elezioni, indirizzata altresì al Presidente della Camera. Con tale lettera si contesta la legittimità costituzionale della attuale legge elettorale, laddove questa prevede una soglia di sbarramento del 20 per cento per l'accesso al riparto dei seggi delle liste rappresentative di minoranze linguistiche, sottolineandosi come alle ultime elezioni politiche la lista *Die Freiheitlichen* abbia conseguito il 4,6 per cento dei voti validi nella Circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Senza entrare nel merito dei rilievi mossi, osserva che le richieste formulate nella lettera, lungi dal potersi configurare in termini di ricorso alla Giunta delle

elezioni – ricorso che sarebbe in ogni caso intempestivo in quanto presentato ben oltre il termine di venti giorni di cui all'articolo 9 del regolamento della Giunta delle elezioni – muovono dall'asserita esistenza di profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 1, lettera *a*), del testo unico n. 361 del 1957 il cui esame sfugge evidentemente alla competenza della Giunta delle elezioni, potendo semmai costituire oggetto di eventuali iniziative di carattere legislativo, delle quali i singoli componenti della Giunta potranno, se lo riterranno, farsi promotori nelle competenti sedi parlamentari.

Si riserva di indirizzare una lettera alla signora Ulli Mair nei termini sopra indicati.

La Giunta concorda.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che del Comitato per l'elaborazione di una proposta di modifica al regolamento della Giunta delle elezioni, istituito nella seduta del 25 marzo 2009, è entrato a far parte, per il gruppo Lega Nord Padania, l'onorevole Giacomo Stucchi, in sostituzione dell'onorevole Maria Piera Pastore.

Del medesimo Comitato sono entrate, inoltre, a far parte anche l'onorevole

Chiara Moroni, in rappresentanza del gruppo Futuro e libertà per l'Italia, e l'onorevole Maria Grazia Siliquini, in rappresentanza del gruppo Iniziativa responsabile.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, come convenuto dal Comitato nella riunione del 2 febbraio 2011, propone, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta – avendo l'interessato dichiarato la carica in data 26 gennaio 2011 – accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, della carica di consigliere regionale del Piemonte ricoperta dal deputato Valerio Cattaneo, che del consiglio regionale del Piemonte è altresì presidente.

Avverte, al riguardo, che con lettera pervenuta in data odierna il deputato Cattaneo ha reso noto di aver richiesto di sospendere dal 10 gennaio 2011 il pagamento dell'indennità che gli compete come presidente del consiglio regionale del Piemonte.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che la proposta di dichiarazione dell'incompatibilità della carica regionale ricoperta dall'onorevole Valerio Cattaneo fa seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la perdurante titolarità da parte del predetto deputato di una carica regionale incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Conformemente alla consolidata prassi applicativa, la Giunta si limita ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza procedere a votazioni.

Si tratta, infatti, di accertare una incompatibilità direttamente prevista da una norma costituzionale, la cui verifica si limita ad un accertamento di mero fatto che non comporta la possibilità di valutazioni di merito.

Pertanto – non essendovi obiezioni – si intende senz'altro approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere regionale del Piemonte ricoperta dal deputato Valerio Cattaneo.

Provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini del conseguente invito ad optare.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che in data 20 gennaio 2011 il deputato Maurizio Grassano ha trasmesso copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di Eurofidi del 16 dicembre 2010 in cui il consiglio ha preso atto delle sue dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione.

In tal modo si è perfezionata l'opzione per il mandato parlamentare già espressa dal deputato Grassano.

La Giunta può, quindi, prendere definitivamente atto dell'opzione del deputato Grassano per il mandato parlamentare e della sua conseguente cessazione dalla carica dichiarata incompatibile.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Sui lavori della Giunta	5
ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI:	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Rotondi (doc. IV, n. 14) <i>(Esame e rinvio)</i> .	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Berlusconi (doc. IV, n. 15) <i>(Esame e rinvio)</i>	5
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro) <i>(Esame e rinvio)</i>	7

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, fa presente che il gruppo del Popolo della Libertà ha chiesto il rinvio della trattazione della domanda inerente alle intercettazioni del deputato Landolfi e di quella relativa all'autorizzazione a procedere per reato ministeriale nei confronti del deputato Lunardi. Il medesimo gruppo ha altresì chiesto che oggi non si proceda a votazioni sui restanti punti. In linea con lo spirito generalmente seguito presso la Giunta di programmare i lavori in modo concordato, propone di accogliere la richiesta. Ciò non toglie che sarà consentito, ai deputati che lo vorranno, di prendere la parola sugli altri punti all'ordine del giorno.

Francesco Paolo SISTO (PdL) prende atto con favore della decisione del Presidente.

La Giunta concorda.

ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Rotondi (doc. IV, n. 14).

(Esame e rinvio).

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Berlusconi (doc. IV, n. 15).

(Esame e rinvio).

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ricorda che nella scorsa seduta aveva sommari-

mente illustrato analogie e differenze tra il caso concernente il Presidente del Consiglio e quello del Ministro Rotondi. Osservato sul piano generale che le prerogative parlamentari non sono disponibili al singolo deputato, crede nondimeno che la questione da chiarire sia se le utenze di cui si tratta siano effettivamente riferibili alla sfera delle comunicazioni degli interessati. Chiarito che nel caso di Gianfranco Rotondi l'utenza fissa afferisce alla sua abitazione, diversamente dal caso del collega De Luca che invece ineriva a un numero mobile, sottolinea che nel caso dell'onorevole Berlusconi l'utenza di cui si chiede di acquisire i tabulati concerne un luogo dotato di significato politico. Dettosi orientato in via di massima per l'incompetenza della Camera a deliberare sui punti in titolo, è pronto ad ascoltare gli interventi dei colleghi.

Marilena SAMPERI (PD), sottolineata la differenza che passa tra le intercettazioni in senso proprio e l'acquisizione dei dati sul traffico telefonico, mezzi investigativi dotati di diversa portata invasiva della riservatezza, considererebbe del tutto impropria l'estensione della prerogativa parlamentare a persone diverse dai membri delle Camere. L'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, del resto, non fa menzione dei tabulati ma solo delle intercettazioni. Apprezza quindi la cautela del relatore e concorda con il suo orientamento.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel confermare quanto sostenuto nella scorsa seduta, concorda con il relatore e con la deputata Samperi.

Francesco Paolo SISTO (PdL), sul piano generale, deve esprimere talune perplessità su quanto ha ascoltato: anzitutto, ricorda che non è l'intestazione formale dell'utenza che può essere considerata decisiva, bensì il concreto utilizzo dello strumento da parte del parlamentare; in secondo luogo, non è persuaso della differenza tra intercettazioni e tabulati. Anche con l'acquisizione di questi ultimi infatti si

consegue una significativa lesione della riservatezza, tanto più che è possibile, tramite essi, svolgere un monitoraggio sui movimenti della persona. Da ultimo, traccia una distinzione tra i casi nei quali il parlamentare è indagato da quelli nei quali egli è vittima del reato. Sulla base di queste considerazioni generali, crede necessaria un'ulteriore riflessione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda con le osservazioni del deputato Sisto e invita i colleghi a non sottovalutare la portata invasiva dell'acquisizione dei tabulati, la quale consente il controllo sui movimenti.

Donatella FERRANTI (PD), interrompendo, osserva che nei casi specifici non si tratta di utenze cellulari bensì di numeri fissi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), riprendendo il suo intervento, rimarca che nondimeno l'analisi dei tabulati si presta ad abusi e che altro è discutere del parlamentare oggetto di indagini, altro esaminare il caso in cui questi è vittima.

Donatella FERRANTI (PD), constatato l'atteggiamento della maggioranza, pregiudiziale contro la magistratura e i mezzi di prevenzione e repressione dei reati, auspica che la discussione si attenga agli elementi dei casi concreti in esame, che concernono utenze fisse e non cellulari, sicché da esse è impossibile il controllo dei movimenti dei parlamentari. La procura di Roma ha chiesto l'autorizzazione ad acquisire i tabulati come misura *ad abundantiam* e non — a suo avviso — per una necessità giuridica. Richiamati i contenuti della lettera del collega Rotondi, sottolinea che una discussione troppo approfondita finirebbe per danneggiarlo. Contesta da ultimo che si possano distinguere i casi nei quali il parlamentare è vittima da quelli in cui è indagato: le prerogative assistono il Parlamento e le sue funzioni e non i singoli parlamentari come persone, vittime o indiziati che siano.

Francesco Paolo SISTO (PdL) precisa che non ha inteso contraddire il relatore

sui casi specifici ma solo richiamare principi generali da tenere in conto nella riflessione in corso.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, nel compiacersi del ricco dibattito che ha ascoltato, osserva che i due casi restano diversi. Nel caso dell'on. Berlusconi, si tratta di un numero verde, il cui funzionamento tecnico – con il sistema di chiamata « a ponte » – di regola non consente chiamate in uscita. Per questo, potrebbe essere difficile individuare nei tabulati a esso relativi i dati esteriori della conversazione di un parlamentare. Nel caso del collega Rotondi, viceversa, effettivamente l'utenza, per quanto a lui non intestata, insiste pur sempre nella sua abitazione. Occorre però tener conto della lettera che l'interessato ha inviato alla Giunta per segnalare la non riferibilità diretta della linea telefonica alla sua persona. È per questo che in definitiva i due casi finiscono per somigliarsi.

Federico PALOMBA (IdV) si riserva di svolgere una dichiarazione di voto nella prossima seduta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro).

(Esame e rinvio).

(Il deputato Elio Vittorio Belcastro si allontana dall'aula).

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, si sofferma diffusamente sui fatti della causa in titolo, esponendo che la vicenda del concorso a uditore giudiziario di An-

tonio Di Pietro fu connotata, a quel che gli risulta, da varie vicissitudini e irregolarità. Al proposito, ricorda che già sul *Giornale*, nel dicembre del 1996, erano emersi fatti analoghi a quelli oggi in discussione, riportati peraltro anche in una successiva biografia a opera di Filippo Facci. Con più specifico riferimento alla citazione per danni notificata al deputato Belcastro, quest'ultimo avrebbe confidato in via privata a un giornalista di aver saputo da Felice Filocamo che l'ammissione agli orali di Antonio Di Pietro non sarebbe stata regolare. Di qui l'articolo apparso sul *Giornale* del 23 gennaio 2010, dal contenuto pretesamente diffamatorio. Sottolinea che il dottor Filocamo, segretario della commissione di concorso, deve considerarsi una fonte attendibile e che la richiesta di risarcimento di Antonio Di Pietro gli appare eccessiva. Osservato che la diffusione della notizia non è opera diretta del collega Belcastro, rimarca nondimeno che si tratta di fatti di sicuro interesse pubblico e di rilievo politico. Si orienta dunque sin d'ora per l'insindacabilità.

(Viene introdotto il deputato Elio Vittorio Belcastro).

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) ricorda che ai tempi dei fatti si trovava in Transatlantico, conversando col deputato Arturo Iannaccone, esprimendo rilievi critici sul moralismo di Antonio Di Pietro. In tale contesto, aveva narrato all'interlocutore di aver saputo da un « correo » di un fatto illecito: Felice Filocamo, segretario della commissione del concorso a uditore giudiziario cui aveva preso parte l'allora vicecommissario di polizia Di Pietro, gli aveva riferito delle lamentele che gli erano pervenute dal presidente della commissione medesima Corrado Carnevale. Di Pietro infatti era stato escluso per l'insufficienza degli elaborati. Carnevale aveva allora sollecitato il Filocamo a « ripescare » quel suo « raccomandato »: ciò che Filocamo fece, riconvocando immediatamente la commissione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, osserva che il segretario di una commissione

di concorso non ha il potere di convocare la commissione, restando questa facoltà in capo al presidente.

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) ricorda che Filocamo gli aveva comunicato che la segnalazione in favore di Di Pietro sarebbe pervenuta a Carnevale dai servizi di informazione e che nondimeno tale confidenza non è stata da lui propalata agli organi di stampa. I contenuti della conversazione intercorsa tra lui e Iannaccone in Transatlantico furono dapprima carpitati da un giornalista, di cui non ricorda il nome, e poi oggetto di una telefonata di conferma tra lui e Gianmarco Chiocci. Nel corso della telefonata, egli invitò il Chiocci a svolgere i debiti riscontri presso il Filocamo, il quale, a quel che risulta dall'articolo pubblicato, avrebbe confermato tutto. Ciò anche sulla base della considerazione che i reati eventualmente a lui ascrivibili erano ormai prescritti.

Marilena SAMPERI (PD) deve osservare che – se vi è stata la telefonata di conferma con Chiocci – l'episodio non sarebbe consistito in una confidenza. Ciò del resto emerge chiaramente dall'*incipit* dell'articolo. Domanda al collega Belcastro se abbia poi presentato atti ispettivi o altri atti parlamentari tipici sulla materia.

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) precisa di non aver inteso dare alcun seguito parlamentare alla vicenda, perché il suo modo di fare politica è diverso. Mai avrebbe inteso trascinare il dissidio politico tra lui e Di Pietro sul terreno parlamentare.

Francesco Paolo SISTO (PdL) domanda se le sue critiche a Di Pietro, espresse all'onorevole Iannaccone e carpite fortuitamente dal cronista, fossero da intendere come una risposta a uno specifico inter-

vento parlamentare dell'onorevole Di Pietro.

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) risponde affermativamente, sottolineando che in diverse circostanze l'onorevole Di Pietro aveva toccato i temi della moralità pubblica.

Donatella FERRANTI (PD) gli domanda se ricordi precisamente a quale intervento dell'onorevole Di Pietro egli intendesse replicare.

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) in realtà reagiva ai comportamenti generali dell'onorevole Di Pietro, che tenta di accreditarsi come figura moralmente integra. Non si trattava quindi di uno specifico discorso parlamentare ma del suo più generale atteggiamento.

Federico PALOMBA (IdV) deve rimarcare anch'egli che la versione della confidenza colta casualmente non regge: l'intervista giornalistica vi è stata ed era del tutto volontaria. Richiamati i precedenti di accertamento della violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per casi di insindacabilità concessi dalla Camera in modo disinvolto, crede che una deliberazione di insindacabilità sul caso in titolo sarebbe in contrasto anche con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si riserva comunque di svolgere ulteriori considerazioni nella prossima seduta.

(Il deputato Elio Vittorio Belcastro si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, poiché stanno per iniziare votazioni nominali in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli,
C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco

9

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 febbraio 2011.

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 gennaio 2011.

Luigi LAZZARI (PdL), *relatore per la X Commissione*, illustra la nuova proposta di parere che presenta marginali modifiche

rispetto a quella presentata nella scorsa seduta e nella quale si sono recepiti alcuni dei rilievi formulati dai deputati dei vari gruppi politici (*vedi allegato 1*).

Federico TESTA (PD), espresso apprezzamento per la condizione di cui al punto 19), presentata nella proposta originale come osservazione, chiede ai relatori se sia possibile precisare in modo più puntuale cosa s'intenda per «realizzazione di rilevanti investimenti», ritenendo questa formulazione troppo generica. Ricordato che la quota di rifacimenti rappresenta circa il 40 per cento degli incentivi concessi, ribadisce la richiesta di individuare una formulazione più selettiva del punto 19) delle condizioni che consenta di distinguere quelli che sono veri rifacimenti dagli interventi marginali che invece non hanno tali caratteristiche.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime apprezzamento, da un lato, per il contenuto complessivo della nuova versione della proposta di parere presentata dai relatori e, dall'altro, perché in essa hanno

trovato accoglimento alcune specifiche richieste formulate dal proprio gruppo, a cominciare da quelle relative alla disciplina degli incentivi per i rifacimenti degli impianti idroelettrici e alla introduzione di norme in materia di responsabilità degli amministratori locali per i ritardi nella realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Annuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Italia dei Valori sulla nuova versione della proposta di parere formulata dai relatori.

Raffaella MARIANI (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto e per avere accolto nella stesura della nuova versione della proposta di parere presentata nella seduta odierna molte delle richieste avanzate dal gruppo del Partito Democratico, a partire da quelle relative alla semplificazione delle procedure e alla disciplina degli incentivi per i rifacimenti. Su quest'ultimo punto, segnala l'esigenza di continuare a seguire con cura anche la fase applicativa della nuova disciplina per evitare comportamenti elusivi o poco efficienti. Conclude annunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla nuova versione della proposta di parere formulata dai relatori.

Laura FRONER (PD) si associa ai ringraziamenti per il lavoro complesso e attento svolto dai relatori nell'accoglimento dei rilievi provenienti dai deputati dei diversi gruppi. Esprime apprezzamento per le soluzioni trovate riguardo all'idroelettrico i cui impianti richiedono tempi molto lunghi per interventi di rifacimento. Rilevata altresì l'importanza delle modifiche apportate in relazione al sistema delle aste introdotto dal provvedimento in esame, sottolinea la necessità di valutare le risorse destinate al sistema produttivo che non devono essere utilizzate in modo improprio per usufruire degli incentivi previsti, ma per alimentare la potenza e l'efficienza degli impianti. Dichiarò, infine, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Alberto TORAZZI (LNP) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dai relatori che ha consentito il confronto delle diverse posizioni politiche; in particolare, ritiene che il punto 19 delle condizioni confermi il sistema idroelettrico come fonte rinnovabile per eccellenza. Invita pertanto i relatori a non modificare la proposta di parere frutto di un lavoro intenso e condiviso.

Luca BELLOTTI (FLI), intervenendo in sostituzione dell'onorevole Di Biagio, dichiara anzitutto di condividere il contenuto complessivo della proposta di parere sul provvedimento in esame. Formula, quindi, l'auspicio che le criticità che pure sono presenti possano essere approfondite e risolte nelle opportune sedi. Al riguardo, ritiene ad esempio che la questione relativa all'importazione di energia «verde» non trovi adeguata soluzione nella proposta di parere in discussione. Pur comprendendo le difficoltà per l'Italia di raggiungere gli obiettivi comunitari, ritiene che essi dovrebbero essere perseguiti implementando il potenziale nazionale e non facendo arricchire produttori stranieri.

Formula, quindi, alcune ulteriori osservazioni critiche in ordine al contenuto della proposta di parere presentata dai relatori che, a suo avviso, non affronta adeguatamente le questioni di una efficace tutela delle piccole aziende agricole, sotto il duplice profilo dei limiti alla realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli e alla produzione di coltivazioni per impianti a biogas. Conclude, richiamando il Governo alla necessità che la nuova disciplina non si traduca nella penalizzazione ingiustificata degli investimenti in corso d'opera da parte dei soggetti che hanno intrapreso iniziative imprenditoriali nel settore industriale della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Salvatore RUGGERI (UdC), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, osserva che sarebbe stato preferibile trasformare molte delle osservazioni contenute nella proposta di parere in condizioni. Auspica, tuttavia,

che alcune questioni inerenti le energie rinnovabili possano essere approfondite in futuri provvedimenti e ribadisce un convinto voto favorevole da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere elaborata.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nel prendere atto con rammarico che quasi tutte le sue osservazioni non hanno trovato accoglimento nella nuova versione della proposta di parere formulata dai relatori, preannuncia il suo voto contrario.

Fabio GAVA (PdL), espresso apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo e per il lavoro svolto dai relatori, in particolare per la stesura di alcuni punti del parere come quelli relativi ai rifacimenti e alla gestione degli impianti nelle aree agricole, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Mauro PILI (PdL) chiede ai relatori di modificare il punto 24 delle condizioni prevedendo che, in linea con la normativa comunitaria, i comuni isolani siano equiparati a quelli montani. Preannuncia, quindi, che, ove i relatori non ritenessero di poter accogliere tale richiesta, esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere.

Paolo FADDA (PD) dichiara di condividere le osservazioni del collega Pili.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia i relatori, il Governo e tutti i gruppi presenti nelle Commissioni per l'intenso e costruttivo lavoro svolto.

Luigi LAZZARI (PdL), *relatore per la X Commissione*, in merito alle osservazioni del collega Testa, ritiene che la formulazione finale del parere recepisca le osservazioni emerse in sede di dibattito su un possibile uso improprio degli incentivi, rappresentando un buon punto di equilibrio. Rileva che la questione degli impianti sulle aree agricole sollevata dal deputato Bellotti avrebbe dovuto essere sottoposta prima all'attenzione dei relatori e che, comunque, la nuova normativa garantisce

sufficientemente gli investimenti in corso. Con riferimento alle aziende agricole fino a 5 ettari, ricorda che possono arrivare a destinare fino al 20 per cento della superficie ad impianti fotovoltaici.

Replicando ai rilievi della collega Zamparutti, sottolinea che i relatori sono disponibili a trasformare la lettera *rr*) delle osservazioni, relativa all'opportunità di prevedere l'obbligo per il GSE di rendere pubblici i dati sugli impianti ad energia rinnovabile, in una condizione. Ritiene invece opportuno mantenere come osservazione la lettera *cc*) relativa all'incremento dal 70 all'85 per cento del prezzo del ritiro dei certificati verdi in eccesso da parte del GSE fino al 2015, poiché sul punto vi sono posizioni diverse da parte delle aziende.

Ritiene infine che la problematica sollevata dall'onorevole Pili relativamente ai comuni montani e insulari disagiati debba essere affrontata direttamente dal Governo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA giudica apprezzabile e ampiamente condivisibile il lavoro svolto dalle Commissioni. In primo luogo, sottolinea che, il contributo previsto per l'idroelettrico è importante – e anzi imprescindibile – per il raggiungimento degli obiettivi posti nel piano energetico del Paese e dall'Unione europea.

Per quanto riguarda l'incremento dal 70 all'85 per cento del prezzo del ritiro dei certificati verdi, di cui alla lettera *cc*) delle osservazioni, sottolinea la disponibilità a rivedere la formula nella misura in cui si valutino gli impatti sulla bolletta energetica dei cittadini. Assicura quindi che è intenzione del Governo approfondire ulteriormente la questione con la garanzia che non si procederà ad un aumento del costo finale dell'energia. Espresso orientamento favorevole alla trasparenza dei dati sul GSE, si dichiara disponibile ad approfondire la questione posta dal deputato Pili, specificando che l'ampliamento delle misure agevolative previste a favore dei comuni montanti disagiati anche a quelli insulari potrebbero avere un impatto economico significativo. Dichiara infine di

condividere le osservazioni formulate dal deputato Lulli nelle precedenti sedute al fine di estendere le misure di sostegno alle imprese.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per l'VIII Commissione*, ritiene che la proposta formulata dal deputato Pili potrebbe essere presa in attenta considerazione nell'ambito della indagine conoscitiva che la

VIII Commissione dovrebbe svolgere sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le Commissioni approvano quindi la nuova proposta di parere dei relatori, come ulteriormente riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 302.**

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

preso atto dei rilievi espressi dalle Commissioni Bilancio e Agricoltura ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) alle premesse del decreto sia inserito il seguente richiamo: « *Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento ed il raffrescamento – COM(2010)11* »;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera e), che reca la definizione di biomassa, dopo le parole: « *comprese la pesca e l'acquacoltura,* » siano inserite le seguenti: « *gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,* »;

3) all'articolo 4, sia sostituito il comma 4 con il seguente: « *4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di*

impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione. »;

4) all'articolo 4, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: « *5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni* »;

5) all'articolo 5, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « *Per gli impianti a biomassa non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza installata e il combustibile rinnovabile utilizzato* »;

6) si consideri la necessità di inserire, dopo l'articolo 5, un articolo riguardante il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, che, allo scopo di evitare azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità degli impianti stessi, preveda, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, l'obbligo per il richiedente la connessione alla rete elettrica, di una forma di garanzia, proporzionale all'investimento effettuato, secondo criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, che definisce il corrispettivo per la prenotazione di capacità sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.;

7) all'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole « della falda », siano aggiunte le seguenti: « o di rivestimento di pareti verticali esterne agli edifici »;

8) all'articolo 7, si chiarisca che gli impianti pilota devono essere ad emissione zero, che non possono essere autorizzati più di 3 impianti pilota per ciascun soggetto proponente e che è imposto l'obbligo della coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito positivo della ricerca;

9) All'articolo 8, comma 5, siano sostituite le parole: « Decorso un anno » con le seguenti: « Decorso sei mesi » e dopo le parole: « in aree agricole » siano inserite le seguenti: « fatti salvi quelli già autorizzati alla stessa data di decorrenza »;

10) allo stesso comma 5 dell'articolo 8, sia soppressa la lettera a) e sia previsto un limite adeguato ad evitare l'utilizzo eccessivo delle aree agricole tale da provocare pesanti impatti ambientali; alla lettera b) siano aggiunte, in fine, le parole: « e a 200 KW per ogni ettaro di terreno per gli impianti solari fotovoltaici con fattore di concentrazione superiore a 400 (soli) »; sia aggiunta la seguente lettera: « c) per superfici agricole nella disponibilità del proponente fino a 5 ettari, in deroga alle restanti condizioni di cui al presente articolo, non sia destinata ad impianti fotovoltaici una superficie superiore al 20 per cento di quella disponibile; »;

11) dopo il comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. I limiti di cui al comma 5 non si applicano in ogni caso alle aree che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano essere aree industriali dismesse o dichiarate inquinate ai sensi di disposizioni nazionali, regionali o locali. »;

12) dopo il medesimo comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. Le Regioni possono stabilire limiti diversi da quelli di cui al comma 5 per aree agricole specificatamente individuate tra quelle marginali non utilizzabili a fini di coltivazione, contaminate previa messa in sicurezza del sito, incolte da almeno 5 anni o degradate previo ripristino »;

13) allo stesso articolo 8, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. Decorso sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti di biogas collocati in zone agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2, la potenza nominale dell'impianto non sia superiore ad 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW di potenza termica nominale inferiore. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti parametri volti a definire le percentuali massime di coltivazioni dedicate impiegabili negli impianti a biogas, al fine di evitare squilibri negli approvvigionamenti e nei prezzi delle produzioni agricole da destinare all'alimentazione umana e zootecnica; tale percentuale non può essere superiore al 15 per cento del totale delle coltivazioni dell'azienda agricola. »;

14) all'articolo 9 sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. Decorso 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli obblighi dei Regolamenti edilizi comunali sulle fonti rinnovabili, diversi da quelli fissati dal presente decreto o da leggi regionali, sono aggiornati; »;

15) all'articolo 10, comma 2, siano sopprese le parole: « operanti in regime di scambio sul posto »;

16) all'articolo 11, comma 1, lettera c), al capoverso comma 3, siano effettuate le seguenti modifiche, previa verifica della conformità alle norme comunitarie: siano sopprese le parole: « e la documentazione » e al capoverso comma 4, dopo le parole: « o di singole unità immobiliari » siano inserite le seguenti: « già dotate di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater »;

17) all'articolo 19, comma 1, lettera c) siano aggiunte le parole: « con oneri a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale »;

18) sia modificato l'articolo 22, nel senso di assoggettare le centrali a biomasse legnose e bioliquidi con potenza superiore a 5 MW al meccanismo dell'asta a ribasso per l'assegnazione dell'incentivo, allo scopo di abbassare il valore del certificato verde per le biomasse legnose e bioliquidi;

19) all'articolo 22, comma 2, lettera e), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « *l'incentivo è altresì attribuito alla produzione da rifacimenti totali o parziali di impianti esistenti a condizione che tali rifacimenti aumentino la produttività degli impianti stessi, garantiscano un notevole efficientamento energetico, prevedano la realizzazione di rilevanti investimenti e assicurino un prolungamento della vita utile degli impianti.* »;

20) all'articolo 22, comma 22, lettera f), dopo le parole: « *da biomasse e biogas* » sia aggiunta la seguente: « *anche* »;

21) al medesimo articolo 22, comma 2, dopo la lettera f) sia inserita la seguente: « *f-bis) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;* »;

22) all'articolo 22, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: « *2-bis. Il diritto a fruire dei certificati verdi per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008 ed alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, può essere commutato, su richiesta del produttore, nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi medesimi, ad un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE provvede a predisporre una procedura di conversione del sistema di incentivazione.* »;

23) allo stesso articolo 22, comma 3, lettera d) siano soppresse le parole « *dell'andamento dei costi dell'approvvigionamento,* »;

24) allo stesso articolo 22, comma 3, dopo la lettera d) sia inserita la seguente: « *d-bis. L'incentivo riconosciuto è maggiorato fino a 1,5 volte per le produzioni di energia elettrica derivanti da impianti alimentati a biomasse situati in comuni montani* »;

25) allo stesso articolo 22, comma 5, lettera a), le parole: « *le diverse decorrenze fissate ai sensi dell'articolo 7* » siano sostituite dalle seguenti: « *le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7* »;

26) all'articolo 22, comma 6, le parole « *entro un anno* » siano sostituite dalle parole « *entro sei mesi* »;

27) sia inserito dopo l'articolo 22 un articolo che preveda l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al commi 4 e 5 del citato articolo 22, una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate;

28) all'articolo 23, comma 5, dopo le parole: « *il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili* » siano inserite le parole: « *e di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2005, n. 265, S.O.* » relativamente ai certificati verdi prodotti da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento;

29) sia previsto, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un graduale aggiornamento annuale in riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta alle fonti assimilate di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 /92 (cd CIP6);

30) all'articolo 23, comma 10, siano sostituite le parole da « *che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili entro la data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla medesima data* » con le seguenti: « *mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto* »; e sostituire le parole: « *31 dicembre 2012* » con le seguenti: « *31 dicembre 2014* »; e le parole: « *31 dicembre 2014* » con le seguenti: « *31 dicembre 2016* »;

31) allo stesso articolo 23, comma 11, lettera *d*) le parole: « *1° gennaio 2013* » siano sostituite dalle seguenti: « *1° gennaio 2014* »;

32) all'articolo 24, comma 2, lettera *d*) dopo la parola « *apparecchiature* » siano aggiunte le parole « *effettuati a partire dall'anno 2009* »;

33) all'articolo 26, comma 1, le parole: « *31 dicembre 2012* » siano sostituite con le seguenti: « *31 dicembre 2011* »;

34) all'articolo 27, comma 1, sia sostituita la lettera *b*) con la seguente: « *b*) è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi »;

35) all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), punto *i*), siano aggiunte in fine le parole « *e a GPL* »;

36) all'articolo 29, comma 2, siano soppressi il secondo e il terzo periodo;

37) all'articolo 29, commi 5 e 7, sia definito meglio il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche, la cui maggiorazione viene stabilita successivamente con un decreto ministeriale, in considerazione dell'articolo 21 della Direttiva 2009/28/CE che considera il contri-

buto dei biocarburanti di seconda generazione come equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti;

38) l'articolo 29-*bis*, inerente ad interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, sia inserito nel capo II anziché nel capo III;

39) all'articolo 29-*bis*, comma 1, lettera *b*), punto *i*), siano aggiunte, in fine, le parole: « *con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione* »;

40) all'articolo 33, comma 6, primo e secondo periodo, dopo le parole « *su proposta del Ministro dello sviluppo economico* » siano aggiunte le parole « *di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* »;

41) all'allegato 2, punto 5, siano inseriti tra gli impianti incentivati di solare termico anche quelli del solare termico a concentrazione per i quali non esistono le certificazioni UNI, prevedendo un'approvazione tecnica di tali impianti da parte dell'ENEA;

42) siano rafforzati gli strumenti di controllo ai fini della corretta applicazione del presente decreto, anche effettuando una ricognizione dei soggetti preposti ai controlli, attualmente a disposizione delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, coordinandoli tra loro ed evitando duplicazioni di funzioni.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di definire un burden sharing regionale con l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso le previsioni di meccanismi premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo; valuti altresì il Governo l'opportunità di un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali, basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio;

b) in considerazione degli elevati costi legati alle necessarie politiche di incentivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, affinché il raggiungimento di tali obiettivi non sia a carico esclusivo dei consumatori di energia elettrica, valuti il Governo l'opportunità di garantire una equa ripartizione di tali oneri sulla fiscalità generale;

c) al fine di mantenere corretti equilibri nei mercati delle biomasse legnose, valuti il Governo, sulla base degli incentivi concessi alle biomasse e delle informazioni fornite dagli organismi consortili incaricati del recupero e del riuso dei rifiuti del legno, l'opportunità di presentare al Parlamento una relazione annuale che dimostri una programmazione sostenibile delle quantità di biomasse necessarie sia ai riciclatori del legno sia ai produttori di energia rinnovabile da biomasse;

d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera g) all'articolo 2, recante la definizione di teleriscaldamento, con la seguente:

« g) « *infrastruttura teleriscaldamento/tele raffreddamento* »: Sistema di distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti, tramite una rete, per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi, produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario e/o uso in processo di lavorazione »;

e) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 2, dopo la lettera p), la seguente definizione relativa alle pompe di calore: « q) « *pompa di calore* »: dispositivo o impianto che fornisce calore all'ambiente a temperatura controllata o climatizzato, prelevando energia rinnovabile da una sorgente termica a temperatura inferiore; »;

f) valuti il Governo l'opportunità di individuare con maggiore chiarezza gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rimuovendo le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo

di alcune tecnologie e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi;

g) all'articolo 4, comma 3, prevedere la sostituzione delle parole « riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue », con le parole « riconducibili al medesimo soggetto, o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica e collocati in aree confinanti »;

h) all'articolo 5, prevedere espressamente che la pubblica amministrazione e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, siano tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica;

i) con riferimento ai meccanismi autorizzativi di cui agli articoli 5 e 6, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la tipologia degli impianti ed i casi ai quali si applica l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA come modificate dal DL n. 78 del 2010;

l) all'articolo 6, comma 10, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida venga applicata altresì anche agli impianti alimentati a biomassa di potenza elettrica pari o inferiore a 1 MW elettrici, realizzati in sostituzione parziale o totale di centrali termiche esistenti alimentate da combustibili fossili;

m) valuti il Governo l'opportunità di semplificare ulteriormente il processo di autorizzazione e di realizzazione degli impianti;

n) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un miglioramento del quadro normativo relativo ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici;

o) all'articolo 6-bis, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di specificare che per l'installazione delle pompe di calore, considerate estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera, non sia prevista alcuna procedura autorizzativa;

p) all'articolo 8, comma 5 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che « i richiedenti l'autorizzazione per la costruzione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola siano coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, nonché società ed imprese agricole da essi partecipate che abbiano in proprietà o in locazione i relativi terreni, o enti pubblici, o proprietà collettive quali comunanze e usi civici »;

q) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 8 un comma aggiuntivo a favore di un riequilibrio dei prezzi dei cereali utilizzati dagli impianti di biomassa e biogas, nel senso di riconoscere gli incentivi prioritariamente alla produzione di energia effettuata da imprenditori agricoli e agli impianti alimentati con colture dedicate ed effluenti di allevamento;

r) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole « evoluzione normativa », valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: « e in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica »;

s) all'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di abrogare le disposizioni previste dal comma 2, lettera d) che, introducendo il criterio della « replicabilità su larga scala », sembra limitare l'accesso al trattamento incentivante a progetti sperimentali, escludendo da tale ambito gli investimenti per la realizzazione delle reti intelligenti (*smart grids*) successivi a tale fase preliminare;

t) valuti il Governo l'opportunità di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di cogenerazione abbinate a reti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, in primo luogo armonizzando e rendendo coerenti le diverse norme in materia che si sono succedute nel tempo e inoltre, con-

sentendo il reale impiego di energia termica che recuperi virtuosamente anche quell'energia a bassa entalpia che andrebbe altrimenti dispersa; in particolare, all'articolo 20, valuti il Governo l'opportunità di assicurare l'inserimento nel sistema di incentivazione dei certificati bianchi in luogo dei certificati verdi, degli impianti di cogenerazione abbinate al teleriscaldamento in ambiente agricolo che entreranno in esercizio dall'anno 2013;

u) al fine di evitare l'utilizzo di combustibili impropri negli impianti di produzione energetica da biomasse e i conseguenti problemi di accettazione da parte della popolazione delle aree interessate, nonché al fine di dare maggior peso al principio di « filiera corta », valuti il Governo l'opportunità di inserire, al comma 3 dell'articolo 22, disposizioni volte a:

1) dettare norme di maggior favore per gli impianti che nell'ambito della filiera corta predispongano una accurata pianificazione del proprio bacino di approvvigionamento, tale da assicurarne la regolarità, la continuità e l'efficiente funzionamento;

2) introdurre la sanzione aggiuntiva della perdita dell'incentivazione per gli impianti che violino le prescrizioni in materia di combustibili utilizzabili;

3) prevedere disposizioni che favoriscano la stabilità dei rapporti tra fornitori dei combustibili e l'impianto, ivi compresa la partecipazione societaria dei fornitori stessi sino alla data di esaurimento degli incentivi;

4) aggiornare costantemente la definizione di « parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani » sulla base del miglioramento delle conoscenze e tenuto conto della necessità di applicare il principio di precauzione;

v) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, con riferimento all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici, l'incentivo è maggiore per gli impianti integrati;

z) all'articolo 22, comma 4, per quanto attiene il limite di potenza al di sopra del quale si prevede il ricorso all'incentivazione mediante aste al ribasso, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale limite sia innalzato con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;

aa) all'articolo 22, comma 4, lettera e), in luogo del riconoscimento da parte del GSE di un valore minimo di incentivo per gli impianti interessati dalle procedure d'asta, valuti il Governo l'opportunità di fissare, già nel presente decreto legislativo, un valore minimo di incentivo che possa assicurare comunque il rientro degli investimenti effettuati;

bb) all'articolo 23, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: « 2013 » con « 2012 » e la parola: « 2012 » con « 2011 »;

cc) all'articolo 23, comma 5, valuti il Governo la possibilità di sostituire le parole « al 70 per cento » con le seguenti « all'85 per cento », allo scopo di incrementare il prezzo del ritiro dei certificati verdi in eccesso da parte del GSE fino al 2015;

dd) all'articolo 23, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente lettera:

« e-bis. al comma 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole: dal: « per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza » fino alla fine del comma. »;

ee) valuti il Governo l'opportunità di disporre espressamente la cessazione alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e il GSE, e senza alcuna possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti alimentati con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili (CIP6);

ff) all'articolo 26, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

« f-bis). L'incentivo è concesso anche all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno – ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o, qualora prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, in grado di incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria – e finalizzata al riscaldamento di spazi, alla produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione. Qualora tali impianti siano in grado di produrre anche energia elettrica, l'incentivo è concesso anche per tale produzione secondo i relativi regimi incentivanti. »;

gg) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

« f-bis) il periodo di rilascio dei titoli di efficienza energetica agli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è esteso a 15 anni e il quantitativo di titoli rilasciati a tali impianti è pari a 1,5 volte il quantitativo di risparmio di energia primaria da essi realizzato;

hh) valuti il Governo l'opportunità di sostenere la qualità e la tracciabilità delle biomasse legnose da filiera corta, promuovendo la realizzazione di piattaforme logistiche di produzione di biocombustibili legnosi di qualità;

ii) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il punto iv) con il seguente: « iv) Apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale quali, ad esempio, gruppi frigo, unità trattamento aria (U.T.A.) e pompe di calore;

ll) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il punto « viii. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale »;

mm) all'articolo 29, valuti il Governo la coerenza del comma 4 con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti previsti dalla Direttiva 2009/28/CE e consideri l'opportunità di sopprimere il comma 4 medesimo;

nn) all'articolo 29-bis, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in applicazione delle norme vigenti, meccanismi di supporto allo sviluppo sperimentale e tecnologico di progetti nazionali e meccanismi di maggiore interazione tra il risultato della ricerca e dello sviluppo e le successive fasi nelle applicazioni pratiche; »;

oo) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un espresso rinvio al provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE, prevedendo in esso tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti, i quali saranno dimostrati dagli operatori economici che a tal fine possono avvalersi di uno dei metodi seguenti:

1. il sistema nazionale o uno dei sistemi nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea;

2. i sistemi volontari di certificazione riconosciuti dalla Commissione europea;

3. gli Accordi bilaterali o multilaterali conclusi dall'Unione Europea e riconosciuti dalla Commissione ai fini della direttiva;

pp) all'articolo 31, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera *a)*, inserire alla lettera *b)* una limitazione temporale, non superiore a 15 anni e aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati Membri può comprendere operatori privati. »;

qq)) all'articolo 32, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3. La cooperazione per progetti comuni con Paesi terzi può comprendere operatori privati. »;

rr) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in connessione al sistema di monitoraggio di cui all'articolo 36, l'ob-

bligo per il GSE di rendere pubblici i dati sugli impianti ad energia rinnovabile presenti sul territorio nazionale, distinti per area geografica, tipologia e taglia degli impianti, proprietà e società di gestione, autorizzazione unica o altro titolo abilitativi, previa tempestiva trasmissione da parte delle regioni e dei comuni, attraverso canali telematici, dei titoli abilitativi finali rilasciati;

ss) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole « per le finalità di cui al comma 1, il GSE » valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: « avvalendosi del supporto dell'ENEA »;

tt) all'articolo 36, comma 3, dopo le parole « il GSE », valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: « avvalendosi del supporto dell'ENEA »;

uu) all'articolo 39, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'articolo 9 entra in vigore 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. »;

vv) all'allegato 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e fino al rilascio della regolamentazione Ecodesign, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che la predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

a) il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere

almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I del decreto 06 agosto 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 2009, n. 224 (Allegato 4.2.2.C specifiche tecniche pompe di calore);

b) Le prestazioni devono essere misurate in conformità alle norme:

UNI EN 14511:2004 per pompe di calore elettriche;

EN 12309-2:2000: per pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul P.C.I.);

EN 14511:2004 per le pompe di calore a gas a motore endotermico.

c) Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H e allegato I sono ridotti del 5 per cento. »

zz) all'allegato 4, punto 6, lettera i), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che, nel caso di pompe di calore ad assorbimento, le competenze fondamentali consistono anche nella comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento dei componenti e determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di prestazione stagionale (SPF).

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 302.**

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

preso atto dei rilievi espressi dalle Commissioni Bilancio e Agricoltura ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) alle premesse del decreto sia inserito il seguente richiamo: « *Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento ed il raffrescamento – COM(2010)11* »;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera e), che reca la definizione di biomassa, dopo le parole: « *comprese la pesca e l'acquacoltura,* » siano inserite le seguenti: « *gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,* »;

3) all'articolo 4, sia sostituito il comma 4 con il seguente: « *4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di*

impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione. »;

4) all'articolo 4, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: « *5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni* »;

5) all'articolo 5, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « *Per gli impianti a biomassa non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza installata e il combustibile rinnovabile utilizzato* »;

6) si consideri la necessità di inserire, dopo l'articolo 5, un articolo riguardante il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, che, allo scopo di evitare azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità degli impianti stessi, preveda, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, l'obbligo per il richiedente la connessione alla rete elettrica, di una forma di garanzia, proporzionale all'investimento effettuato, secondo criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, che definisce il corrispettivo per la prenotazione di capacità sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.;

7) all'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole « della falda », siano aggiunte le seguenti: « o di rivestimento di pareti verticali esterne agli edifici »;

8) all'articolo 7, si chiarisca che gli impianti pilota devono essere ad emissione zero, che non possono essere autorizzati più di 3 impianti pilota per ciascun soggetto proponente e che è imposto l'obbligo della coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito positivo della ricerca;

9) All'articolo 8, comma 5, siano sostituite le parole: « Decorso un anno » con le seguenti: « Decorsi sei mesi » e dopo le parole: « in aree agricole » siano inserite le seguenti: « fatti salvi quelli già autorizzati alla stessa data di decorrenza »;

10) allo stesso comma 5 dell'articolo 8, sia soppressa la lettera a) e sia previsto un limite adeguato ad evitare l'utilizzo eccessivo delle aree agricole tale da provocare pesanti impatti ambientali; alla lettera b) siano aggiunte, in fine, le parole: « e a 200 KW per ogni ettaro di terreno per gli impianti solari fotovoltaici con fattore di concentrazione superiore a 400 (soli) »; sia aggiunta la seguente lettera: « c) per superfici agricole nella disponibilità del proponente fino a 5 ettari, in deroga alle restanti condizioni di cui al presente articolo, non sia destinata ad impianti fotovoltaici una superficie superiore al 20 per cento di quella disponibile; »;

11) dopo il comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. I limiti di cui al comma 5 non si applicano in ogni caso alle aree che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano essere aree industriali dismesse o dichiarate inquinate ai sensi di disposizioni nazionali, regionali o locali. »;

12) dopo il medesimo comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. Le Regioni possono stabilire limiti diversi da quelli di cui al comma 5 per aree agricole specificatamente individuate tra quelle marginali non utilizzabili a fini di coltivazione, contaminate previa messa in sicurezza del sito, incolte da almeno 5 anni o degradate previo ripristino »;

13) allo stesso articolo 8, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti di biogas collocati in zone agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2, la potenza nominale dell'impianto non sia superiore ad 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW di potenza termica nominale inferiore. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti parametri volti a definire le percentuali massime di coltivazioni dedicate impiegabili negli impianti a biogas, al fine di evitare squilibri negli approvvigionamenti e nei prezzi delle produzioni agricole da destinare all'alimentazione umana e zootecnica; tale percentuale non può essere superiore al 15 per cento del totale delle coltivazioni dell'azienda agricola. »;

14) all'articolo 9 sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. Decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli obblighi dei Regolamenti edilizi comunali sulle fonti rinnovabili, diversi da quelli fissati dal presente decreto o da leggi regionali, sono aggiornati; »;

15) all'articolo 10, comma 2, siano sopprese le parole: « operanti in regime di scambio sul posto »;

16) all'articolo 11, comma 1, lettera c), al capoverso comma 3, siano effettuate le seguenti modifiche, previa verifica della conformità alle norme comunitarie: siano sopprese le parole: « e la documentazione » e al capoverso comma 4, dopo le parole: « o di singole unità immobiliari » siano inserite le seguenti: « già dotate di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater »;

17) all'articolo 19, comma 1, lettera c) siano aggiunte le parole: « con oneri a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale »

18) sia modificato l'articolo 22, nel senso di assoggettare le centrali a biomasse legnose e bioliquidi con potenza superiore a 5 MW al meccanismo dell'asta a ribasso per l'assegnazione dell'incentivo, allo scopo di abbassare il valore del certificato verde per le biomasse legnose e bioliquidi;

19) all'articolo 22, comma 2, lettera e), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « *l'incentivo è altresì attribuito alla produzione da rifacimenti totali o parziali di impianti esistenti a condizione che tali rifacimenti aumentino la produttività degli impianti stessi, garantiscano un notevole efficientamento energetico, prevedano la realizzazione di rilevanti investimenti e assicurino un prolungamento della vita utile degli impianti.* »;

20) all'articolo 22, comma 22, lettera f), dopo le parole: « *da biomasse e biogas* » sia aggiunta la seguente: « *anche* »;

21) al medesimo articolo 22, comma 2, dopo la lettera f) sia inserita la seguente: « *f-bis) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;* »;

22) all'articolo 22, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: « *2-bis. Il diritto a fruire dei certificati verdi per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008 ed alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, può essere commutato, su richiesta del produttore, nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi medesimi, ad un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE provvede a predisporre una procedura di conversione del sistema di incentivazione.* »;

23) allo stesso articolo 22, comma 3, lettera d) siano soppresse le parole « *dell'andamento dei costi dell'approvvigionamento,* »;

24) allo stesso articolo 22, comma 3, dopo la lettera d) sia inserita la seguente: « *d-bis. L'incentivo riconosciuto è maggiorato fino a 1,5 volte per le produzioni di energia elettrica derivanti da impianti alimentati a biomasse situati in comuni montani* »;

25) allo stesso articolo 22, comma 5, lettera a), le parole: « *le diverse decorrenze fissate ai sensi dell'articolo 7* » siano sostituite dalle seguenti: « *le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7* »;

26) all'articolo 22, comma 6, le parole « *entro un anno* » siano sostituite dalle parole « *entro sei mesi* »;

27) sia inserito dopo l'articolo 22 un articolo che preveda l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al commi 4 e 5 del citato articolo 22, una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate;

28) all'articolo 23, comma 5, dopo le parole: « *il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili* » siano inserite le parole: « *e di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2005, n. 265, S.O.* » relativamente ai certificati verdi prodotti da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento;

29) sia previsto, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un graduale aggiornamento annuale in riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta alle fonti assimilate di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 /92 (cd CIP6);

30) all'articolo 23, comma 10, siano sostituite le parole da « *che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili entro la data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla medesima data* » con le seguenti: « *mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto* »; e sostituire le parole: « *31 dicembre 2012* » con le seguenti: « *31 dicembre 2014* »; e le parole: « *31 dicembre 2014* » con le seguenti: « *31 dicembre 2016* »;

31) allo stesso articolo 23, comma 11, lettera *d*) le parole: « *1° gennaio 2013* » siano sostituite dalle seguenti: « *1° gennaio 2014* »;

32) all'articolo 24, comma 2, lettera *d*) dopo la parola « *apparecchiature* » siano aggiunte le parole « *effettuati a partire dall'anno 2009* »;

33) all'articolo 26, comma 1, le parole: « *31 dicembre 2012* » siano sostituite con le seguenti: « *31 dicembre 2011* »;

34) all'articolo 27, comma 1, sia sostituita la lettera *b*) con la seguente: « *b*) è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi »;

35) all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), punto *i*), siano aggiunte in fine le parole « *e a GPL* »;

36) all'articolo 29, comma 2, siano soppressi il secondo e il terzo periodo;

37) all'articolo 29, commi 5 e 7, sia definito meglio il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche, la cui maggiorazione viene stabilita successivamente con un decreto ministeriale, in considerazione dell'articolo 21 della Direttiva 2009/28/CE che considera il contri-

buto dei biocarburanti di seconda generazione come equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti;

38) l'articolo 29-*bis*, inerente ad interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, sia inserito nel capo II anziché nel capo III;

39) all'articolo 29-*bis*, comma 1, lettera *b*), punto *i*), siano aggiunte, in fine, le parole: « *con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione* »;

40) all'articolo 33, comma 6, primo e secondo periodo, dopo le parole « *su proposta del Ministro dello sviluppo economico* » siano aggiunte le parole « *di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* »;

41) all'allegato 2, punto 5, siano inseriti tra gli impianti incentivati di solare termico anche quelli del solare termico a concentrazione per i quali non esistono le certificazioni UNI, prevedendo un'approvazione tecnica di tali impianti da parte dell'ENEA;

42) siano rafforzati gli strumenti di controllo ai fini della corretta applicazione del presente decreto, anche effettuando una ricognizione dei soggetti preposti ai controlli, attualmente a disposizione delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, coordinandoli tra loro ed evitando duplicazioni di funzioni;

43) preveda il Governo, in connessione al sistema di monitoraggio di cui all'articolo 36, l'obbligo per il GSE di rendere pubblici i dati sugli impianti ad energia rinnovabile presenti sul territorio nazionale, distinti per area geografica, tipologia e taglia degli impianti, proprietà e società di gestione, autorizzazione unica o altro titolo abilitativi, previa tempestiva trasmissione da parte delle regioni e dei comuni, attraverso canali telematici, dei titoli abilitativi finali rilasciati;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di definire un burden sharing regionale con

l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso la previsione di meccanismi premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo; valuti altresì il Governo l'opportunità di un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali, basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio;

b) in considerazione degli elevati costi legati alle necessarie politiche di incentivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, affinché il raggiungimento di tali obiettivi non sia a carico esclusivo dei consumatori di energia elettrica, valuti il Governo l'opportunità di garantire una equa ripartizione di tali oneri sulla fiscalità generale;

c) al fine di mantenere corretti equilibri nei mercati delle biomasse legnose, valuti il Governo, sulla base degli incentivi concessi alle biomasse e delle informazioni fornite dagli organismi consortili incaricati del recupero e del riuso dei rifiuti del legno, l'opportunità di presentare al Parlamento una relazione annuale che dimostri una programmazione sostenibile delle quantità di biomasse necessarie sia ai riciclatori del legno sia ai produttori di energia rinnovabile da biomasse;

d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera g) all'articolo 2, recante la definizione di teleriscaldamento, con la seguente:

« g) « *infrastruttura teleriscaldamento/tele raffreddamento* »: Sistema di distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti, tramite una rete, per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi, produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario e/o uso in processo di lavorazione »;

e) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 2, dopo la lettera p), la seguente definizione relativa alle pompe di calore: « q) « *pompa di calore* »: dispo-

sitivo o impianto che fornisce calore all'ambiente a temperatura controllata o climatizzato, prelevando energia rinnovabile da una sorgente termica a temperatura inferiore; »;

f) valuti il Governo l'opportunità di individuare con maggiore chiarezza gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rimuovendo le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo di alcune tecnologie e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi;

g) all'articolo 4, comma 3, prevedere la sostituzione delle parole « riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue », con le parole « riconducibili al medesimo soggetto, o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica e collocati in aree confinanti »;

h) all'articolo 5, prevedere espressamente che la pubblica amministrazione e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, siano tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica;

i) con riferimento ai meccanismi autorizzativi di cui agli articoli 5 e 6, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la tipologia degli impianti ed i casi ai quali si applica l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA come modificate dal DL n. 78 del 2010;

l) all'articolo 6, comma 10, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida venga applicata altresì anche agli impianti alimentati a biomassa di potenza elettrica pari o inferiore a 1 MW elettrici, realizzati in sostituzione parziale o totale di centrali termiche esistenti alimentate da combustibili fossili;

m) valuti il Governo l'opportunità di semplificare ulteriormente il processo di autorizzazione e di realizzazione degli impianti;

n) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un miglioramento del quadro normativo relativo ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici;

o) all'articolo 6-bis, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di specificare che per l'installazione delle pompe di calore, considerate estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera, non sia prevista alcuna procedura autorizzativa;

p) all'articolo 8, comma 5 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che « i richiedenti l'autorizzazione per la costruzione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola siano coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, nonché società ed imprese agricole da essi partecipate che abbiano in proprietà o in locazione i relativi terreni, o enti pubblici, o proprietà collettive quali comunanze e usi civici »;

q) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 8 un comma aggiuntivo a favore di un riequilibrio dei prezzi dei cereali utilizzati dagli impianti di biomassa e biogas, nel senso di riconoscere gli incentivi prioritariamente alla produzione di energia effettuata da imprenditori agricoli e agli impianti alimentati con colture dedicate ed effluenti di allevamento;

r) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole « evoluzione normativa », valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: « e in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica »;

s) all'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di abrogare le disposizioni previste dal comma 2, lettera d) che, introducendo il criterio della « replicabilità su larga scala », sembra limitare l'accesso al trattamento incentivante a progetti sperimentali, escludendo da tale ambito gli

investimenti per la realizzazione delle reti intelligenti (*smart grids*) successivi a tale fase preliminare;

t) valuti il Governo l'opportunità di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di cogenerazione abbinate a reti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, in primo luogo armonizzando e rendendo coerenti le diverse norme in materia che si sono succedute nel tempo e inoltre, consentendo il reale impiego di energia termica che recuperi virtuosamente anche quell'energia a bassa entalpia che andrebbe altrimenti dispersa; in particolare, all'articolo 20, valuti il Governo l'opportunità di assicurare l'inserimento nel sistema di incentivazione dei certificati bianchi in luogo dei certificati verdi, degli impianti di cogenerazione abbinate al teleriscaldamento in ambiente agricolo che entreranno in esercizio dall'anno 2013;

u) al fine di evitare l'utilizzo di combustibili impropri negli impianti di produzione energetica da biomasse e i conseguenti problemi di accettazione da parte della popolazione delle aree interessate, nonché al fine di dare maggior peso al principio di « filiera corta », valuti il Governo l'opportunità di inserire, al comma 3 dell'articolo 22, disposizioni volte a:

1) dettare norme di maggior favore per gli impianti che nell'ambito della filiera corta predispongano una accurata pianificazione del proprio bacino di approvvigionamento, tale da assicurarne la regolarità, la continuità e l'efficiente funzionamento;

2) introdurre la sanzione aggiuntiva della perdita dell'incentivazione per gli impianti che violino le prescrizioni in materia di combustibili utilizzabili;

3) prevedere disposizioni che favoriscano la stabilità dei rapporti tra fornitori dei combustibili e l'impianto, ivi compresa la partecipazione societaria dei fornitori stessi sino alla data di esaurimento degli incentivi;

4) aggiornare costantemente la definizione di « parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani » sulla base del miglioramento delle conoscenze e tenuto conto della necessità di applicare il principio di precauzione;

v) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, con riferimento all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici, l'incentivo è maggiore per gli impianti integrati;

z) all'articolo 22, comma 4, per quanto attiene il limite di potenza al di sopra del quale si prevede il ricorso all'incentivazione mediante aste al ribasso, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale limite sia innalzato con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;

aa) all'articolo 22, comma 4, lettera e), in luogo del riconoscimento da parte del GSE di un valore minimo di incentivo per gli impianti interessati dalle procedure d'asta, valuti il Governo l'opportunità di fissare, già nel presente decreto legislativo, un valore minimo di incentivo che possa assicurare comunque il rientro degli investimenti effettuati;

bb) all'articolo 23, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: « 2013 » con « 2012 » e la parola: « 2012 » con « 2011 »;

cc) all'articolo 23, comma 5, valuti il Governo la possibilità di sostituire le parole « al 70 per cento » con le seguenti « all'85 per cento », allo scopo di incrementare il prezzo del ritiro dei certificati verdi in eccesso da parte del GSE fino al 2015;

dd) all'articolo 23, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente lettera:

« e-bis. al comma 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole: dal: « per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza » fino alla fine del comma. »;

ee) valuti il Governo l'opportunità di disporre espressamente la cessazione alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e il GSE, e senza alcuna possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti alimentati con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili (CIP6);

ff) all'articolo 26, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

« f-bis). L'incentivo è concesso anche all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno – ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o, qualora prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, in grado di incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria – e finalizzata al riscaldamento di spazi, alla produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione. Qualora tali impianti siano in grado di produrre anche energia elettrica, l'incentivo è concesso anche per tale produzione secondo i relativi regimi incentivanti. »;

gg) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

« f-bis) il periodo di rilascio dei titoli di efficienza energetica agli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è esteso a 15 anni e il quantitativo di titoli rilasciati a tali impianti è pari a 1,5 volte il quantitativo di risparmio di energia primaria da essi realizzato;

hh) valuti il Governo l'opportunità di sostenere la qualità e la tracciabilità delle biomasse legnose da filiera corta, promuovendo la realizzazione di piattaforme logistiche di produzione di biocombustibili legnosi di qualità;

ii) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il punto iv) con il seguente: « iv) Apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale quali,

ad esempio, gruppi frigo, unità trattamento aria (U.T.A.) e pompe di calore;

ll) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il punto «viii. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale»;

mm) all'articolo 29, valuti il Governo la coerenza del comma 4 con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti previsti dalla Direttiva 2009/28/CE e consideri l'opportunità di sopprimere il comma 4 medesimo;

nn) all'articolo 29-*bis*, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in applicazione delle norme vigenti, meccanismi di supporto allo sviluppo sperimentale e tecnologico di progetti nazionali e meccanismi di maggiore interazione tra il risultato della ricerca e dello sviluppo e le successive fasi nelle applicazioni pratiche»;

oo) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un espresso rinvio al provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE, prevedendo in esso tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti, i quali saranno dimostrati dagli operatori economici che a tal fine possono avvalersi di uno dei metodi seguenti:

1. il sistema nazionale o uno dei sistemi nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea;

2. i sistemi volontari di certificazione riconosciuti dalla Commissione europea;

3. gli Accordi bilaterali o multilaterali conclusi dall'Unione Europea e riconosciuti dalla Commissione ai fini della direttiva;

pp) all'articolo 31, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera a), inserire alla lettera b) una limitazione temporale, non superiore a 15 anni e aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati Membri può comprendere operatori privati.»;

qq) all'articolo 32, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. La cooperazione per progetti comuni con Paesi terzi può comprendere operatori privati.»;

rr) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole «per le finalità di cui al comma 1, il GSE» valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «avvalendosi del supporto dell'ENEA»;

ss) all'articolo 36, comma 3, dopo le parole «il GSE», valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «avvalendosi del supporto dell'ENEA»;

tt) all'articolo 39, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'articolo 9 entra in vigore 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»;

uu) all'allegato 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e fino al rilascio della regolamentazione Ecodesign, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che la predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

a) il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I del decreto 06 agosto 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 2009, n. 224 (Allegato 4.2.2.C specifiche tecniche pompe di calore);

b) *Le prestazioni devono essere misurate in conformità alle norme:*

UNI EN 14511:2004 per pompe di calore elettriche;

EN 12309-2:2000: per pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul P.C.I.);

EN 14511:2004 per le pompe di calore a gas a motore endotermico.

c) *Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di ve-*

locità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H e allegato I sono ridotti del 5 per cento. »

vv) all'allegato 4, punto 6, lettera i), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che, nel caso di pompe di calore ad assorbimento, le competenze fondamentali consistono anche nella comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento dei componenti e determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di prestazione stagionale (SPF).

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto
(Seguito dell'esame e rinvio) 32

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è proseguito il dibattito di carattere generale e che il seguito dell'esame dei provvedimenti abbinati è stato rinviato al fine di concedere a taluni deputati, impossibilitati a partecipare alla seduta stessa, l'opportunità di intervenire nell'ambito dell'esame preliminare.

Giuliano CAZZOLA (PdL) manifesta perplessità sui testi in esame, dal momento

che essi si propongono di costituire una nuova categoria di soggetti giuridici, con funzioni equiparate ai patronati, senza prevedere adeguate garanzie di affidabilità. Osserva, peraltro, che, mentre la proposta di legge C. 1732 Porcu richiede quantomeno il rispetto di taluni criteri di rappresentatività, sia di carattere quantitativo che qualitativo, la proposta C. 3224 Pedoto appare sul punto totalmente vaga e generica, destando, per tale ragione, preoccupazioni ancora maggiori.

Ritiene, dunque, che una ragionevole soluzione alle questioni poste dai citati provvedimenti possa essere quella di mantenersi entro i margini di manovra consentiti dalla normativa vigente, riconoscendo anche alle associazioni di tutela dei disabili la possibilità – già prevista dalla legge n. 152 del 2001 per altre associazioni di fatto – di promuovere la costituzione di patronati (piuttosto che ricollocare tali associazioni sul medesimo piano di questi ultimi), purché ricorrano idonei requisiti di affidabilità finanziaria e organizzativa. Pertanto, nel giudicare più percorribile l'ipotesi di una modifica della richiamata legge n. 152 del 2001 (e, in particolare, dell'articolo 2), auspica che le Commissioni riunite possano svolgere una seria riflessione sul contenuto dei provvedimenti

in esame, al fine di scongiurare un'inutile proliferazione di attori chiamati ad operare in un settore già ampiamente congestionato, oltre che la creazione di un vero e proprio *tertium genus* nell'ambito dei soggetti attualmente esistenti.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritiene che i provvedimenti in esame possano determinare una dannosa parcellizzazione del quadro di competenze in capo a soggetti chiamati a svolgere delicate funzioni nel campo socio-assistenziale e previdenziale, con il rischio di nuocere gravemente alla qualità dei servizi prestati. Anche alla luce delle numerose e contraddittorie modifiche legislative intervenute sulla materia, che richiedono una visione complessiva e approfondita dell'ordinamento giuridico, ritiene necessario far svolgere tali importanti funzioni a soggetti con competenze generali ed estese – i patronati già esistenti – evitando di prevedere prerogative particolari in presenza di specifici interessi di categoria. Pur riconoscendo le nobili finalità di tutela dei disabili perseguite da tali norme, paventa il rischio che esse si rivolgano paradossalmente contro gli stessi interessi dei soggetti che si prefiggono di salvaguardare, come è accaduto recentemente, ad esempio, in occasione dell'esame di un provvedimento relativo all'assunzione obbligatoria di talune categorie di lavoratori svantaggiati.

Auspica, in conclusione, che la Commissione possa ripensare l'impostazione complessiva dei provvedimenti in esame, al fine di elaborare un testo condiviso che vada nel senso di una effettiva tutela dei soggetti disabili e delle loro famiglie.

Luciana PEDOTO (PD), intervenendo per una precisazione relativa a talune

considerazioni svolte dal deputato Cazzola, fa notare che l'articolo 2, comma 2, della proposta di legge a sua prima firma già contiene la previsione di adeguati requisiti di affidabilità finanziaria, tecnica e organizzativa, dichiarando pertanto di non comprendere le ragioni delle perplessità in precedenza manifestate.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione, ritiene utile che le Commissioni riunite, prima di concludere l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, valutino anche il contenuto di una ulteriore proposta di legge, già presentata dal suo gruppo, di cui auspica l'abbinamento non appena essa sarà assegnata. Fa notare, altresì, che tale proposta di legge appare in grado di risolvere talune delle questioni più problematiche emerse nel corso del dibattito, in relazione alla puntuale indicazione di adeguati requisiti di affidabilità strutturale e finanziaria delle associazioni di tutela dei disabili.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel giudicare opportuno attendere l'assegnazione della proposta di legge preannunciata dal rappresentante del gruppo della Lega Nord Padania, anche ai fini del suo possibile abbinamento alle proposte di legge in esame, fa presente che nella prossima settimana potrà concludersi l'esame preliminare, con le repliche dei relatori e l'eventuale contributo di un rappresentante del Governo, ferma restando la facoltà – per i deputati sinora impossibilitati a partecipare alle sedute delle Commissioni riunite – di svolgere eventuali interventi di carattere generale.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Emendamenti C. 3921-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri	36
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti nn. 324 e 325 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	48
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	49

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Nuovo testo C. 1640 Contento (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	37
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	50
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37

INTERROGAZIONI:

5-03471 Velo: Finanziamento del servizio civile nazionale	40
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	52

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 40

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (*Rinvio del seguito dell'esame*) . 44

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo (*Rinvio del seguito dell'esame*) 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 45

Sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione di esperti della materia (*Svolgimento e conclusione*) 45

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.55.

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Emendamenti testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che l'articolo aggiuntivo 01.0100 della Commissione e l'emendamento 1.011 Contento non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Emendamenti C. 3921-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pierluigi MANTINI (UdC), *relatore*, rileva che l'emendamento 7.100 della Commissione – che peraltro proroga il termine di due deleghe legislative già scadute – non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.55.**Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Iniziativa responsabile entra a far parte del Comitato permanente per i pareri il deputato Luciano Mario Sardelli.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Atto n. 320.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara che il Governo non ha osservazioni da fare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche

europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2.

Atti nn. 324 e 325.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede al Governo per quale ragione sulle risorse iscritte su un medesimo capitolo si sono previste due gestioni diverse e, conseguentemente, due diversi atti provvedimenti di erogazione.

Il sottosegretario Michelino DAVICO, con riferimento alla domanda posta dal deputato Bressa, chiarisce che il piano gestionale 1 riguarda gli stanziamenti a regime, mentre il piano gestionale 2 riguarda gli stanziamenti straordinari previsti dalla legge finanziaria per il 2010.

Con riferimento, invece, alla richiesta di chiarimento avanzata nella seduta di ieri dalla relatrice, chiarisce che lo stanziamento di 2.546.216 euro a valere sulla legge n. 92 del 2006 è assegnato al Ministero dell'interno, mentre quello di 328.677 euro a valere sulla legge n. 93 del 1994 non lo è.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'esame dei due provvedimenti procede a questo punto disgiuntamente.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto relativo al piano gestionale 1 (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto relativo al piano gestionale 2 (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.15

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela.

Nuovo testo C. 1640 Contento.

(Parere alla II Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, rilevato che il provvedimento pone alcune delicate questioni e ricordato che lo stesso non è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare l'espressione del parere ad altra

seduta, in modo da consentire alla relatrice un approfondimento.

Il comitato consente.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, avverte che, non essendo il provvedimento iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea ed essendo necessario un approfondimento sullo stesso, nella seduta di oggi si procederà alla sola relazione introduttiva, mentre l'espressione del parere avverrà in altra seduta.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge in esame prevede, sull'esempio di altri paesi europei, nonché della Soprintendenza del mare istituita nel 2004 in Sicilia, l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

In particolare, l'articolo 1 dispone che la Soprintendenza è competente per le attività relative alla tutela e alla valoriz-

zazione del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque interne e per l'attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).

Al riguardo ricorda che con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2008 – che ha modificato l'articolo 131 del decreto legislativo 42 del 2004 – la definizione di paesaggio si è fatta più articolata per renderla più convergente non solo con la Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge n. 14 del 2006, ma anche con le indicazioni recate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, relative, in particolare, alla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni rispetto alla tutela del paesaggio. Quest'ultima è volta a riconoscere, salvaguardare e recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime, mentre la valorizzazione concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. Ai sensi dell'articolo 142, tra le aree tutelate per legge, in quanto facenti parte dei beni paesaggistici, sono indicati anche i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, nonché i parchi e le riserve nazionali o regionali e le zone di interesse archeologico. Con riferimento alla valorizzazione, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 42 del 2004 specifica che essa si sostanzia nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del medesimo, anche da parte delle persone diversamente abili.

Dalla Soprintendenza dipendono due centri tecnici operativi, quello di Venezia e quello di Orbetello, per ciascuno dei quali è individuato l'ambito territoriale di competenza.

Ai sensi dell'articolo 9, la struttura amministrativa, le modalità di funzionamento e l'organico della Soprintendenza sono disciplinati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività cul-

turali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso decreto sono trasferite alla Soprintendenza le competenze relative a ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi attualmente attribuite alle soprintendenze competenti per materia, negli ambiti individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

L'articolo 2 individua le competenze specifiche della Soprintendenza, che si affiancano a quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Esse attengono in primo luogo all'organizzazione ed attuazione di ricerche archeologiche subacquee, per individuare, conservare ed eventualmente trasportare a terra o musealizzare in loco beni storico-culturali sommersi (lett. a), nonché di ricerche relative alle attività economiche e di difesa delle zone costiere e dei contesti paesaggistici determinati da tali attività (lett. b); le ricerche subacquee possono anche essere in Paesi terzi, nell'ambito della cooperazione internazionale prevista dai trattati (lett. i). Inoltre le competenze della soprintendenza sono all'adozione di misure per la fruizione dei beni storicoculturali sommersi nelle acque territoriali (lett. c); all'organizzazione di attività volte a far conoscere il patrimonio storico-culturale sommerso: in particolare, elaborazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative e di materiale didattico (lett. d), all'organizzazione di archivi videofotografici, di disegni e di carte tematici (lett. e), all'allestimento museale e mostre di reperti e contesti storico-archeologici la cui esistenza è legata alla cultura del mare e di testimonianze della storia economica e culturale delle zone costiere (lett. f), all'istituzione e gestione di una biblioteca specializzata (lett. h); alla redazione annuale di indicazioni topografiche riservate riguardanti la presenza di beni storico-culturali sommersi, da trasmettere a Forze di polizia e Capitanerie di Porto, ai fini della predisposizione dei servizi di controllo attivo, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica e al sistema di vincoli (lett. g).

Alla Soprintendenza spettano, ancora, competenze di indirizzo e coordinamento, in collaborazione con comuni, province, regioni, autorità portuali, capitanerie di porto, responsabili delle aree protette, delle funzioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi a mare e ad acque, nonché alla gestione di aree protette e parchi marini (lett. l). La gestione delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro. L'affidamento avviene anch'esso con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. La maggior parte delle aree marine protette è comunque gestita dai comuni interessati.

Ancora, la competenza della soprintendenza riguarda la ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-monumentale e paesaggistico inerente al mare e alle acque interne rinvenuto in scavi a terra anche in aree non sommerse o di scarsa umidità (lett. m); la realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera relativi allo studio sulla comune cultura del mare e, in particolare, sulle rotte storiche che hanno determinato scambi economici e confronti culturali fra popoli (lett. o).

Ai sensi poi dell'articolo 3, la Soprintendenza assicura, attraverso periodiche conferenze di servizi con i soggetti prima indicati, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico-archeologico, ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta da parte delle Forze di polizia e degli enti preposti.

Ai sensi dell'articolo 4, ogni attività di ricerca, scavo, tutela di beni storico-culturali sommersi è effettuata esclusivamente sotto la supervisione di archeologi; inoltre, ai sensi dell'articolo 5, le attività di ricerca e recupero sono soggette alla pre-

ventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Attualmente, ai sensi degli artt. 88 e 89 del Codice, le ricerche archeologiche in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero, che può darle in concessione a soggetti pubblici o privati fissando una serie di prescrizioni. Eventuali inadempienze, o anche solo la volontà del Ministero di sostituirsi al concessionario, possono determinare la revoca dell'atto. Tali previsioni sono assistite da un apparato sanzionatorio (articolo 175).

L'articolo 6 dispone che per i progetti di ricerca e recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi di scavo, recupero, conservazione, restauro, la Soprintendenza può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero.

L'articolo 7 intende sistematizzare l'apporto del volontariato alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi e, a tal fine, prevede l'istituzione, presso la Soprintendenza, di un albo dei volontari subacquei, singoli o riuniti in organizzazioni. Costituiscono requisito di iscrizione il possesso del certificato di idoneità psico-fisica, di un brevetto subacqueo e di un curriculum che attesti lo svolgimento di attività di volontariato subacqueo.

L'articolo 8 prevede che la Soprintendenza, entro 3 mesi dalla sua istituzione, definisce specifici criteri operativi per garantire la sicurezza delle attività di immersione effettuate dal personale. L'articolo 10 dispone che all'attuazione della legge si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 14.10.

5-03471 Velo: Finanziamento del servizio civile nazionale.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Silvia VELO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per l'accurata risposta resa. Rileva però che questa non ha fugato tutte le perplessità che l'avevano indotta, anche su sollecitazione delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore, a presentare l'interrogazione.

Fa presente che le organizzazioni di volontariato sono in crescente difficoltà per il progressivo taglio dei finanziamenti: un taglio che è stato nella sostanza confermato dal rappresentante del Governo, il quale lo ha motivato facendo riferimento alla crisi economica in atto. Osserva, peraltro, che questa politica di tagli non sta producendo risultati neppure sulle finanze pubbliche: infatti, nonostante i continui tagli lineari che incidono indiscriminatamente su tutti i settori della pubblica amministrazione, i conti pubblici continuano a peggiorare e il disavanzo della spesa corrente si aggrava.

Rilevato poi che l'interrogazione è stata presentata a settembre del 2010, esprime il dubbio che il Governo abbia deciso di rispondere ora, con mesi di ritardo, solo per poter annunciare di essere finalmente riuscito a recuperare all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri risorse da destinare al servizio civile nazionale. Questo è certamente un fatto positivo, ma è anche il segnale del fatto che il servizio civile versa in oggettive difficoltà.

Quanto agli ostacoli che si frappongono alla attuazione della politica del Governo in materia di servizio civile – le divergenze con gli enti locali o la mancata calendarizzazione al Senato della legge delega per la riforma del servizio civile – ritiene che il Governo abbia gli strumenti per andare avanti e lo invita ad avvalersene. In conclusione, auspica interventi concreti a sostegno delle attività del servizio civile.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta per lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Paola BINETTI (UdC), premesso che, tenuto conto della competenza della Commissione, si limiterà a svolgere alcune considerazioni circoscritte ai profili di costituzionalità, osserva che nel dibattito pubblico sulle delicatissime questioni affrontate dal progetto di legge un'enfasi speciale viene posta sulla libertà della persona, la quale, in base alla Costituzione, non può essere sottoposta a un determinato trattamento sanitario senza la

sua volontà, salvi i casi previsti dalla legge: limite, questo, che era originariamente pensato per i trattamenti sanitari dei pazienti psichiatrici. Si passa sotto silenzio, invece, che, sempre in base alla Costituzione, la salute dell'individuo è, oltre che un diritto fondamentale della persona, anche un interesse della collettività. È su questo assunto — quello della salute individuale come interesse collettivo — che si fonda l'esistenza del complesso e strutturato sistema di assistenza sanitaria pubblica italiano, che è uno dei migliori al mondo. D'altra parte, non solo la Costituzione, ma anche la tradizione e la cultura giuridica italiane ammettono la possibilità di stabilire precisi vincoli alla libertà personale a tutela della vita e della salute: basti pensare all'obbligo di indossare il casco alla guida dei motocicli; al divieto di superare i limiti di velocità alla guida dei veicoli; ai divieti e agli obblighi prescritti ai lavoratori a tutela della loro salute, e così via. Si tratta, in tutti questi casi, di limiti alla libertà personale stabiliti dalla collettività per il bene della persona stessa. Si pensi, ancora, al medico che soccorre un suicida, ponendo in essere tutto quanto è in suo potere per salvargli la vita.

Quando si parla della vita, in altre parole, non vengono in rilievo, a livello costituzionale, soltanto il diritto individuale alla propria salute e la libertà di autodeterminarsi, ma anche il diritto e dovere della collettività ad aver cura della salute e della vita altrui. Si tratta di un valore che ha il suo fondamento nella concezione solidaristica della comunità umana che è sottesa alla Costituzione italiana e che emerge chiaramente da tutto il suo impianto. In base alla Costituzione, infatti, la solidarietà è una virtù civica fondamentale, essenziale all'esistenza della società umana. Senza questa virtù civica, nella quale gli italiani si riconoscono profondamente, i rapporti umani sarebbero improntati soltanto alla violenza e all'indifferenza. Il valore della solidarietà e il suo radicamento costituzionale debbono, a suo avviso, essere tenuti presenti da questa

Commissione non meno dei valori della libertà e del diritto a non subire trattamenti sanitari indesiderati.

Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento all'intervento del deputato Zaccaria, il quale, nella seduta di ieri, aveva tra l'altro espresso alcune riserve sulla formulazione dell'articolo 7, comma 1, della proposta in esame, dove si dice che le volontà espresse dal soggetto nelle sue dichiarazioni anticipate di trattamento sono semplicemente « prese in considerazione » dal medico curante, e non hanno quindi per lui un'efficacia vincolante, esprime la convinzione che l'espressione « prendere in considerazione » sia la più corretta in quanto attribuisce alle dichiarazioni anticipate di trattamento il giusto peso. È infatti necessario, a suo parere, che il medico valuti queste ultime tenendo conto del momento in cui furono rese e della situazione nella quale versava allora il paziente. Senza contare che occorre tenere presente che, dal momento in cui le dichiarazioni sono rese al momento in cui la persona si trovi in stato vegetativo permanente, possono intervenire progressi della medicina tali da rendere accettabili anche interventi che in passato potevano apparire a qualcuno lesivi della propria dignità personale.

Personalmente ritiene che una persona non possa decidere della propria vita fino in fondo, perché la vita è un valore sociale. Nessuno, a suo avviso, può decidere né per sé né per gli altri come e quando morire. Avallare con legge simili pretese non può che essere il primo passo verso future aberrazioni che, come cattolico, non può che condannare.

Barbara POLLASTRINI (PD), dopo aver ricordato che nella seduta di ieri il deputato Zaccaria è intervenuto argomentando gli evidenti elementi di incostituzionalità presenti nella proposta di legge in esame, si dice a sua volta convinta che il testo sia viziato da norme palesemente irragionevoli e si augura che ciò abbia suggerito alla relatrice Bertolini di ascoltare il dibattito prima di formulare una proposta di parere.

Prima di entrare nel merito del testo, ricorda che il testamento biologico è materia densa e carica di implicazioni. La complessità si coglie al volo se solo si guarda, anche in questa Commissione, alle differenze che attraversano gli schieramenti: pensa, in particolare, all'intervento serio e documentato del deputato Calderisi.

D'altra parte questo accade anche in altri Parlamenti quando il confronto avviene su temi che chiamano in causa le convinzioni individuali, le appartenenze religiose, i limiti della scienza e del sapere medico e i sentimenti suscitati da dilemmi che investono la sfera più intima dell'imponderabile; insomma quando riflettiamo sulla perdita possibile di ogni autonomia personale, sull'impotenza totale che potrebbe ingabbiare noi e i nostri cari.

Quando questo accade entra in gioco la propria identità, la stessa percezione che si ha di sé e della propria vita, come nei casi estremi di uno stato vegetativo prolungato nel tempo.

Quell'ipotetico frangente drammatico e definitivo ci interroga sul valore di una vita – la nostra vita – che potrebbe essere ceduta interamente ad altri: certo agli affetti più vicini o alle mani premurose del medico. Ma anche a strutture sociali o a tecniche invasive e lesive di quella che per alcuni è la propria dignità. In ogni caso, una vita – la propria vita – viene ceduta irrevocabilmente « ad altri ». Si pensi, ad esempio, a chi è anziano, magari solo o con figli lontani; immobile, incapace di intendere e di volere. O si pensi alle famiglie che, comunque la pensino, da noi vorrebbero parole di saggezza e di aiuto concreto.

Si parla di temi entrati nel dibattito pubblico con la forza drammatica delle vicende di Eluana Englaro, Pier Giorgio Welby e Luca Coscioni, ma si sa che spesso drammi analoghi si consumano nel silenzio di famiglie altrettanto amorevoli.

Ai più disagiati il destino riserva quelle corsie di ospedali dove – secondo la bella espressione del cardinale Martini – l'affidamento è nelle mani del Padre. Tuttavia, come dice lo stesso cardinale, in quel

momento estremo è il medico che porge le mani. Ma per ciascuno di noi è innanzitutto fondamentale sentirsi nelle proprie mani.

E allora forse la prima cosa sarebbe ascoltare la voce della grande parte dei medici che ci invitano a riflettere ancora, a non approvare una legge che – ed è qui, a suo parere, un primo punto di incostituzionalità – è contraddittoria col principio del consenso informato e con il codice deontologico della professione medica.

Ecco perché una dichiarazione anticipata di trattamento deve essere vincolante e semplice, utilizzabile, ispirata a un diritto mite: un diritto che non discrimini, anche per la sua farraginosità, tra chi possiede gli strumenti culturali atti a dominare la norma e chi, al contrario, rischia dalla norma di essere sopraffatto, al di là delle sue effettive volontà; o, peggio, tra chi ha le risorse finanziarie per gestire se stesso, magari in un altro paese e chi, invece, di quelle risorse non dispone.

E questo è detto con la dovuta attenzione verso i diversi punti di vista.

È personalmente convinta, non da ora, che la volontà di cogliere la quota di verità presente nelle ragioni degli altri sia una garanzia di crescita culturale e umana per tutti. Ma questo rispetto e questa attenzione non hanno trovato sempre la necessaria reciprocità. Senza voler rinfocolare le polemiche, va ricordato che, durante l'agonia di Eluana Englaro, si è arrivati a sostenere che quella ragazza, divenuta donna in una corazza di incomunicabilità, poteva avere figli; o quando, come oggi, si vuole dividere il Paese tra chi sarebbe per la vita e chi no, e per questo si sceglie la data di oggi, anniversario della morte di Eluana Englaro, come giornata degli stati vegetativi: come è possibile procedere con tale insensibilità, avere il gusto di creare steccati, di offendere?

L'amore per la vita, per l'unicità della persona, almeno quello andrebbe lasciato a ognuno e considerato per ciò che è: un principio sacro e indisponibile alla polemica di parte. Per quanto riguarda la sua parte politica, è scontato il rispetto per la libertà di coscienza di ogni singolo parla-

mentare. Alla fine però, dopo il confronto interno e con altre legislazioni, dopo aver soppesato le opinioni della comunità scientifica e ascoltato la testimonianza diretta delle famiglie, dopo aver studiato dati e statistiche, si deve assolvere alla funzione di legislatori, e dunque scegliere: scegliere limpidamente come ha cercato di fare e farà il suo gruppo, nella convinzione che l'etica della responsabilità non chiede di fare prevalere una verità, ma di offrire la soluzione più prossima al riconoscimento del valore, della maturità della persona sulle sue scelte più intime.

Nell'indicare la via, la politica non è sola. Può appellarsi a un « giudice terzo », che è la nostra Costituzione. Dunque non ci si muove a tentoni in un ambiente buio, in un deserto di norme. C'è una guida, una mappa che è data dagli articoli 2, 3, 13, e 32 della Costituzione. Da questo punto di vista, come dicevano bene i deputati Calderisi e Zaccaria, l'equilibrio tra i principi – in questo caso il diritto alla salute, anche inteso come bene collettivo, e il diritto all'autodeterminazione che ispira il consenso informato – è persino più semplice da ravvisare che in altri contesti, perché entrambi questi diritti si ispirano alla finalità di salvaguardare la persona nella cura e nella responsabilità rispetto alla cura, e nella sua « signoria » sull'uso di tecniche e imposizioni. A questo proposito si potrebbe citare il caso estremo di quella donna che poté rifiutare l'amputazione di una gamba, andando coscientemente incontro alla morte, o la scelta dei Testimoni di Geova di negarsi alle trasfusioni di sangue. È esattamente questo principio ad essere negato in radice dal testo in discussione, perché questo testo impone che il cittadino cosciente non possa lasciare una regolare dichiarazione vincolante, reiterata nel tempo, su come essere trattato nel caso in cui si trovasse in condizioni prolungate di assenza di coscienza e di totale e irreversibile incapacità di intendere e di volere.

Il Parlamento è chiamato a valutare una legge che impone l'obbligatorietà di un sondino o quant'altro per la nutrizione e l'idratazione, anche a fronte di un espli-

cito rifiuto di quella « terapia di sostegno » precedentemente espresso. In questo modo il testo in esame cancella un diritto e annulla quella differenza – mirabilmente sintetizzata da un filosofo cattolico come il professor Giovanni Reale – tra l'espressione « fammi morire » (porta di accesso a una qualche forma di eutanasia) e la formula « lasciami morire »: ossia lasciami morire nella mia dignità di donna e di uomo, credente o meno. Il che vuol dire: lasciami, se lo ritengo, avvalermi di ogni tecnica fino all'ultimo, ma, se lo dichiaro anticipatamente e in coscienza, lasciami andare senza ciò che considero accanimento, perché così interpreto la mia dignità di donna e di uomo. Si tratta di due scelte diverse, che meritano uguale rispetto e tutela.

Non è soltanto la Costituzione a suggerirlo: una bussola è offerta anche dalla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio di Europa, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'articolo 408 del codice civile, che disciplina la figura dell'amministratore di sostegno « in previsione della propria futura incapacità ».

Ricorda che Aldo Moro – uno statista a cui nessuno può affermare che mancasse un'idea di etica pubblica o semplicemente di etica – durante i lavori della Assemblea costituente ebbe a dire che « si tratta di un problema di libertà individuale che non può non essere garantito dalla Costituzione, quello cioè di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini pratiche sanitarie se non vi sia una disposizione legislativa [...] »; ed ebbe anche a dire che « si pone anche un limite al legislatore impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana ».

Sono note le obiezioni: una persona rilascia il testamento biologico senza poter sapere davvero cosa proverebbe trovandosi in quella condizione estrema; oppure: e se l'avanzare della medicina consentisse ciò che oggi non è prevedibile?

Tuttavia non c'è obiezione superiore al primato della volontà della persona nella scelta di cura, sancito nella Costituzione, che è ispirata a valori laici e solidali. Si

pensa davvero che su una materia come questa non si debba ricercare il più largo consenso? O la maggioranza vuole procedere a una prova di forza negando anche così il senso profondo dello spirito costituzionale? Vuole imboccare la strada che porterà inevitabilmente a ricorsi che saranno vinti come sta avvenendo con la fecondazione assistita? Pensa che l'opinione pubblica non reagisca quando vede usare temi così sensibili per operazioni di carattere politico o per l'ansia di riguadagnare una legittimazione da autorità ecclesiali?

Chiede quindi alla maggioranza di riflettere, di fermarsi. In un momento già così aspro il Parlamento non aggiunga altre ferite alla credibilità delle istituzioni; ascolti l'appello appassionato di tante persone, di medici, di scienziati e del presidente della regione Friuli, che arrivano a dire: è meglio nessuna legge che una brutta legge.

Invita pertanto la maggioranza a un ripensamento: una maggioranza dalla quale sono giunti toni inaccettabili ma che ha anche al suo interno, come in questa Commissione, personalità in grado di capire, di correggere la rotta.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che la relatrice non potrà essere presente alla seduta odierna. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricordato che alle 15 è prevista l'audizione di esperti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti e che prima di allora deve riunirsi l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, avverte che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è rinviato ad altra seduta.

David FAVIA (IdV) ricorda che il suo gruppo ha dato l'assenso alla costituzione di un comitato ristretto a condizione che questo non comportasse un ulteriore ritardo nei lavori relativi al provvedimento in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, prima della costituzione del comitato ristretto, è opportuno permettere ai presentatori l'illustrazione degli emendamenti, in modo da fornire al relatore tutti gli elementi conoscitivi occorrenti per il

lavoro che si dovrà svolgere nell'ambito del comitato. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione di esperti della materia.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco SEPE, *Professore straordinario di diritto dell'economia presso la Facoltà di giurisprudenza dell'università Telematica UNITELMA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianclaudio BRESSA (PD) e Mario TASSONE (UdC).

Marco SEPE, *Professore straordinario di diritto dell'economia presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università Telematica UNITELMA*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il professor Sepe per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Atto n. 320).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (atto n. 320);

visto il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, deliberato dall'adunanza del 26 agosto 2010;

preso atto delle modifiche che, secondo quanto risulta dagli atti trasmessi al Parlamento, il Governo intende apportare al testo dello schema di decreto in esame alla luce delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato nel citato parere interlocutorio;

visto il parere definitivo della medesima sezione, deliberato nell'adunanza del 25 novembre 2010;

vista la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmessa dalla Presidenza del Consiglio, pervenuta il 20 gennaio 2011;

visto il rilievo formulato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nella seduta del 1° febbraio 2011;

considerato che:

tra le modifiche che il Governo intende apportare al testo in esame c'è l'introduzione, all'articolo 2, di un nuovo comma, il quale prevede l'istituzione di tre posti di livello dirigenziale generale, di cui uno presso il segretariato generale, in

attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010;

l'articolo 7, comma 1, del predetto decreto-legge ha soppresso, assieme ad altri enti, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

il richiamato comma 6 ha previsto che i posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti del medesimo articolo, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; e che gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti che trasferiscono le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale;

l'istituzione dei tre predetti posti di livello dirigenziale generale in attuazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge

n. 78 del 2010, non dovrebbe pertanto configurarsi come aumento permanente della pianta organica del Ministero;

rilevato infine che:

all'articolo 15, comma 2, e all'articolo 16, comma 2, sarebbe opportuno stabilire termini per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

come rilevato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nella seduta del 1° febbraio 2011, è necessario che la tabella A allegata allo schema di decreto in esame sia formulata nei termini di quella allegata al nuovo testo dello schema medesimo predisposto dal Ministero alla luce del parere interlocutorio del Consiglio di Stato;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento al nuovo comma che il Governo ha preannunciato di voler

introdurre nell'articolo 2 dello schema di decreto in esame, al fine di istituire tre posti di livello dirigenziale generale, di cui uno presso il segretariato generale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 per la ricollocazione dei dirigenti già facenti parte del collegio dei sindaci del soppresso IPSEMA, sarebbe opportuno che i tre predetti posti non costituissero aumento permanente della pianta organica del Ministero, essendo destinati alle esigenze di consulenza, studio e ricerca previste dalla normativa sopra richiamata;

2) all'articolo 15, comma 2, e all'articolo 16, comma 2, sarebbe opportuno stabilire termini certi per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti (il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce nei profili professionali i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza e il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Ministro dell'interno concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010 al capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 324).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010 al capitolo 2309 – piano gestionale 1 (atto n. 324),

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Ministro dell'interno concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010 al capitolo 2309 – piano gestionale 2 (Atto n. 325).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010 al capitolo 2309 – piano gestionale 2 (Atto n. 325),

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
(Nuovo testo C. 54 Realacci).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 54 Realacci, recante « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni »,

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile prevalentemente all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali;

per quanto attiene al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, il provvedimento è riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie », che l'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

le disposizioni di cui agli articoli 7 (Servizi postali e programmazione televisiva pubblica) e 8 (Istituti scolastici) afferiscono, rispettivamente, alle materie dell'ordinamento della comunicazione e dell'istruzione, demandate, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

tali disposizioni, nella parte in cui riguardano le regioni e gli enti locali, si

limitano ad attribuire a questi ultimi determinate facoltà finalizzate al sostegno dei piccoli comuni;

peraltro, all'articolo 8, comma 1 – che prevede la possibilità per le regioni e gli enti locali di stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione per finanziare il mantenimento in attività, in deroga alla normativa statale, degli istituti scolastici statali con sede nei comuni piccoli che dovrebbero essere chiusi o accorpati in base alle disposizioni vigenti – appare opportuno precisare che per le convenzioni tra gli enti locali e il Ministero dell'istruzione è necessario il coinvolgimento della regione, in quanto questa è titolare della competenza sul dimensionamento sul territorio della rete scolastica: infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, il dimensionamento sul territorio della rete scolastica, sulla base dei principi stabiliti con legge statale, è ascrivibile alla competenza legislativa delle regioni, trattandosi di disciplinare « situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni » (sentenza n. 200 del 2009);

considerato che:

l'articolo 3, comma 4, prevede che i piccoli comuni possono stipulare con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e che tali convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali;

la Corte costituzionale – con le sentenze n. 195 del 1993 e n. 346 del 2002 – ha giudicato costituzionalmente illegittime, per violazione degli articoli 3 e 8, primo comma, della Costituzione, le disposizioni di due leggi regionali che prevedevano benefici in favore delle confessioni religiose per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, nella parte in cui subordinavano l'accesso ai benefici all'esistenza di un'intesa per la regolazione dei rapporti con lo Stato;

secondo le citate sentenze, infatti, un intervento generale ed autonomo dei pubblici poteri che trova la sua ragione e giustificazione – propria della materia urbanistica – nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi, ed ha l'effetto di facilitare le attività di culto, che rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa, non può introdurre come elemento di discriminazione fra le confessioni religiose che aspirano ad usufruirne, avendone gli altri requisiti, l'esistenza di un'intesa per la regolazione dei rapporti della confessione con lo Stato;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, e 13, relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome;

2) si valuti l'articolo 3, comma 4 – nella parte in cui limita l'accesso ai benefici ivi previsti alle sole confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione – alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale riportata nelle premesse;

3) all'articolo 4, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire la natura dei « centri multifunzionali » ivi previsti e di verificare l'incidenza della disposizione sulla organizzazione amministrativa dei comuni;

4) all'articolo 8, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il coinvolgimento della regione nelle convenzioni tra gli enti locali e il Ministero dell'istruzione per il finanziamento del mantenimento in attività, in deroga alla normativa statale, degli istituti scolastici statali con sede nei comuni piccoli che dovrebbero essere chiusi o accorpati in base alle disposizioni vigenti;

5) all'articolo 10, comma 3, lett. c), si valuti l'opportunità di chiarire la natura giuridica dei « premi » ivi previsti.

ALLEGATO 5

5-03471 Velo: Finanziamento del servizio civile nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto occorre evidenziare che la preoccupazione espressa dall'interrogante riguardo la riduzione degli stanziamenti a favore del Fondo nazionale per il servizio civile è il riflesso della grave situazione economica in cui versa attualmente il Paese. Tale situazione ha determinato una complessiva contrazione della spesa pubblica che ha riguardato tutti i settori e, quindi, inevitabilmente anche il servizio civile nazionale.

Per quanto riguarda la progressiva riduzione degli stanziamenti verificatasi negli ultimi quattro anni, è necessario porre a confronto, da una parte, la gestione del servizio civile attuata dal precedente governo, che ha consentito l'avvio di un maggior numero di volontari pur in presenza di un rilevante indebitamento e, dall'altra, la gestione dell'attuale governo che negli ultimi due anni, a fronte di una innegabile diminuzione delle risorse finanziarie destinate al servizio civile, ha adottato una serie di iniziative finalizzate a reperire ulteriori fondi, volti ad incrementare il contingente dei volontari.

Ebbene è necessario ricordare qualche dato. Sebbene la legge finanziaria per il 2007 abbia previsto a favore del servizio civile uno stanziamento di euro 296.128.000 e quella per il 2008 di euro 266.166.000, su tali somme gravava un indebitamento di circa 90 milioni di euro, accumulato dall'anno 2006 e dovuto al mancato versamento all'INPS, da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, dei contributi previdenziali a favore dei volontari. La precedente gestione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, non ha ritenuto, tuttavia, necessario estinguere tale debito nei confronti dell'INPS e, per-

tanto, anche in considerazione di tale circostanza, negli anni 2007 e 2008 è stato possibile avviare un più elevato numero di volontari rispetto agli anni successivi.

Per quanto riguarda l'anno 2009, devo evidenziare che nonostante la legge finanziaria abbia apportato molteplici tagli alla spesa pubblica e previsto per il servizio civile uno stanziamento di 171 milioni di euro, l'attuale governo si è adoperato al fine di individuare ulteriori risorse che consentissero di avviare un adeguato numero di volontari.

Infatti, per il 2009, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio, sono stati reperiti ulteriori 40 milioni di euro da destinare al servizio civile nazionale.

Inoltre è stato inserito nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 una disposizione (articolo 4, comma 2) che ha modificato il regime previdenziale dei volontari, attraverso il passaggio da una contribuzione obbligatoria a carico del Fondo nazionale per il servizio civile ad un regime volontario cosiddetto a « riscatto ».

A seguito di tale modifica normativa, che nei fatti ha comportato l'eliminazione dei costi derivanti dalla contribuzione previdenziale per i volontari a carico del citato Fondo, è stata realizzata una sensibile economia di spesa.

A ciò si deve aggiungere un'ulteriore iniziativa, consistente nell'intesa intervenuta con l'INPS, circa la decorrenza del passaggio dal regime di contribuzione figurativa a quella obbligatoria, permettendo il conseguimento di un ulteriore risparmio pari circa 21 milioni di euro.

Tali iniziative hanno permesso di inserire nei bandi avviati nell'anno 2009 circa 27.000 posti di volontario.

Riguardo invece all'anno 2010, mi preme sottolineare che il governo tramite il sottoscritto si è impegnato affinché le risorse a disposizione del servizio civile stanziate con la legge finanziaria non fossero inferiori a quelle stanziate l'anno precedente (2009): ed infatti anche per il 2010 lo stanziamento è stato di euro 170.261.000.

Occorre considerare, comunque, che a seguito dell'eliminazione degli obblighi contributivi, anche nel 2010 si è potuto realizzare una sensibile economia di spesa, pari a circa 30 milioni di euro, (calcolate sulla base dell'aliquota previdenziale INPS del 25 per cento). Tale risparmio ha permesso di inserire nei bandi per il 2010 circa 19.600 posti di volontario.

Nel 2010 è stata, inoltre, adottata un'ulteriore iniziativa, connessa alla citata peggiorata situazione debitoria, riguardante le modalità di pagamento dei contributi dovuti all'INPS. Tale iniziativa si sostanzia in un piano di ammortamento del debito, concordato con l'INPS, che consente di versare ratealmente le somme dovute, anziché liquidarle in un'unica soluzione, disponendo così di una maggiore liquidità. Pertanto, nonostante la sfavorevole congiuntura economica, l'azione del governo è riuscita, anche negli anni 2009 e 2010, da un lato, ad arginare la complessa situazione debitoria ereditata, reperendo le risorse necessarie ad estinguere il debito con l'INPS e, dall'altro, a realizzare consistenti economie finalizzate ad aumentare il contingente dei volontari da avviare al servizio.

Il Governo, inoltre, si è attivato, come credo sappia bene l'onorevole interrogante, per potenziare il servizio civile anche attraverso iniziative diverse da quelle connesse al mero reperimento di risorse finanziarie. In tale ambito si pone il disegno di legge di delega per la riforma del servizio civile nazionale (approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2010) che, adeguando la vigente normativa in materia di Servizio civile all'evoluzione

dell'istituto e all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, si propone di ottimizzare tale strumento, superando le criticità del sistema emerse nel corso degli anni nonché le difficoltà economiche.

Tale disegno di legge, AS 1995, è assegnato alla 1^o Commissione del Senato, in sede referente, dal 17 febbraio 2010, ma non è ancora iniziato l'esame, nonostante ne abbia più volte sollecitato una rapida calendarizzazione.

Alla luce di quanto testé illustrato, appare evidente che l'affermazione dell'interrogante relativa alla diminuzione del contingente dei volontari negli ultimi quattro anni, non tiene conto che negli anni 2007 e 2008 sono state utilizzate, per l'avvio dei volontari, anche le risorse finanziarie da destinare all'INPS, né si tiene conto delle iniziative che ho descritto, adottate dall'attuale governo per far fronte alla riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie.

Riguardo ai cosiddetti « nuovi meccanismi che sovrintendono al funzionamento del servizio civile », quali ulteriore causa, a detta dell'interrogante, della costante diminuzione dei volontari è necessario fare qualche considerazione.

Ritengo che con tale affermazione, l'onorevole Velo intenda riferirsi alle modifiche apportate alla disciplina del servizio civile da una serie di provvedimenti – elaborati nella forma di « proutuari » e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2009 – concernenti diversi aspetti del servizio civile stesso: i rapporti tra gli enti e i volontari, le verifiche e i controlli sull'attuazione dei progetti, la rideterminazione dei criteri di ammissione dei progetti di servizio civile.

In particolare credo che l'onorevole Velo faccia riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2009, recante la disciplina della procedura per l'esame e la valutazione dei progetti, che ha sostituito il decreto ministeriale 3 agosto 2006, essendo tale provvedimento l'unico che riguarda la selezione dei progetti e in grado, quindi, di incidere sul numero dei volontari da avviare annualmente.

Al riguardo ho il dovere di evidenziare che le disposizioni contenute in tale Pron-tuario sono volte essenzialmente a fornire agli enti gli strumenti per consentire una corretta e coerente redazione dei progetti e a conferire alla fase della valutazione la maggiore trasparenza possibile, in linea con i principi di efficienza e buon anda-mento che devono caratterizzare ogni pub-blica amministrazione.

Credo pertanto che sia abbastanza evidente l'infondatezza dell'affermazione dell'on.le interrogante proprio perché le modifiche che sono state apportate con il citato Pron-tuario non sono affatto fina-lizzate a rendere più restrittiva la sele-zione ma sono volte essenzialmente ad abbreviare i tempi del procedimenti stesso.

Infine appare ancora più doveroso sottolineare che tale provvedimento è stato elaborato nell'ambito di un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del-l'Ufficio Nazionale per il servizio civile, delle Regioni e Province autonome e degli enti di servizio civile, acquisendo i pa-rerei favorevoli della Consulta nazionale degli enti di servizio civile e della Con-ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. In altri termini, il provvedimento è stato

il fiotto di un approfondito confronto tra tutti i soggetti operanti nel servizio civile.

In conclusione, l'impegno del governo è sempre stato quello di fissare un bench-mark (parametro) al di sotto del quale non scendere. Pertanto, in considerazione del perdurare della grave crisi economica, tutte le azioni del governo in tale settore sono state finalizzate ad avviare comunque un adeguato numero di giovani al servizio civile, tale da garantire sempre al Paese, ai giovani alle comunità locali la ricchezza e le opportunità che offre il servizio civile.

In questa ottica, sono pertanto lieto di comunicare ai membri di questa commis-sione che il governo è riuscito a mantenere la promessa fatta al Capo dello Stato un anno fa, circa l'impegno di reperire nuove risorse per il servizio civile. Da pochi giorni, mi è stata comunicata la notizia che all'interno della Presidenza del Con-siglio sono stati recuperati ulteriori 24 milioni di euro da destinare al servizio civile nazionale. Tale incremento di risorse lo annuncerò domani alla Consulta del servizio civile insieme ad altre iniziative che intendo adottare, volte ad introdurre elementi di flessibilità nell'orario di svol-gimento del servizio civile, in adesione – tra l'altro – a quanto da tempo richiesto dai giovani volontari.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Luciano Eusebi, Ordinario di diritto penale presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, recanti norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia ... 55

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 55

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 56

AVVERTENZA 56

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 febbraio 2011.

Audizione del professor Luciano Eusebi, Ordinario di diritto penale presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, recanti norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro. (Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 2 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il Sottosegretario Alberti Casellati ha illustrato due ragioni che osterebbero alla ratifica ed esecuzione della Convenzione in esame. La prima riguarda la ripartizione di competenze per materia all'interno dell'Unione europea tra Stati membri e Commissione europea. La seconda, che coinvolge aspetti di diretta competenza della Commissione giustizia, riguarderebbe il contrasto di talune norme della

Convenzione con l'articolo 28 della Costituzione.

Chiede quindi ai commissari di esprimersi sulle questioni sollevate dal Governo, che appaiono fondamentali non solo per l'espressione di un parere, favorevole o contrario, da parte della Commissione giustizia, ma anche ai fini della ratifica stessa della Convenzione.

Manlio CONTENTO (Pdl) ritiene che occorrono attenti approfondimenti per comprendere se effettivamente gli articoli 4, comma 2, e 5 della Convenzione configurino un'azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato. In tal caso potrebbe realizzarsi un'eventualità che in genere viene considerata meramente « scolastica », ovvero che l'ordine di esecuzione, disposto con legge ordinaria, si ponga in contrasto con una norma costituzionale e, segnatamente, con l'articolo 28 della Costituzione. In considerazione della delicatezza della questione, riterrebbe opportuno sentire degli esperti della materia.

Donatella FERRANTI (PD) riservandosi di approfondire la questione, esprime comunque perplessità sull'effettiva sussistenza di un contrasto tra le citate disposizioni della Convenzione e l'articolo 28 della Costituzione. Conviene in ogni caso sull'opportunità di approfondire e di audire degli esperti.

Angela NAPOLI (FLI) ritiene necessario esaminare con estrema attenzione la Convenzione, perché gli accordi internazionali in genere contengono dei meccanismi che consentono di salvaguardare l'ordine costituzionale degli Stati che vi aderiscono. Data la delicatezza della questione, ritiene opportuni ulteriori approfondimenti.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che l'esame dei provvedimenti in titolo si concluderà con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Ricorda altresì che gli eventuali emendamenti dovranno attenersi stretta-

mente ai profili di competenza della III Commissione. A tale riguardo, se non vi sono obiezioni, il termine di presentazione degli emendamenti è fissato martedì 15 febbraio, alle ore 17.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge comunitaria per il 2010, modificato nel corso dell'esame al Senato, segnalando che esso consta attualmente di 18 articoli, suddivisi in due Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 4 e 26 direttive). Sottolinea come, sulla base dei dati forniti dal Segretariato generale della Commissione europea, alla data del 24 novembre 2009 risultavano scadute ed applicabili nel nostro Paese 3.088 direttive. L'Italia si è collocata al 26° posto nella graduatoria del recepimento, avendo comunicato i provvedimenti di attuazione relativi a 3.050 di queste, pari al 98,77 per cento delle direttive da recepire (la media comunitaria a 27 Stati è pari al 99,25 per cento). Alla data del 24 novembre 2009 risultava quindi un *deficit* di attuazione dell'Italia pari a 38 direttive. Per quanto concerne le procedure di infrazione, nello *Scoreboard* fornito dalla Commissione eu-

ropea si evidenzia come il numero complessivo delle procedure sia diminuito del 2,1 per cento rispetto all'ultima rilevazione del marzo 2010. I settori nei quali si registrano il maggior numero di infrazioni sono « Fiscalità e unione doganale » e « Ambiente ».

Particolare rilievo assume, ai fini dei profili di competenza della Commissione, l'articolo 16, inserito nel corso dell'esame al Senato, ove si è accolto un emendamento presentato del Governo e dallo stesso riformulato, che contiene disposizioni in materia di trasferimenti all'interno dell'Unione europea di prodotti per la difesa. Nello specifico, in virtù del comma 1 il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva n. 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Essa mira a semplificare « *le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la difesa* » in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.

Ricorda che l'attuale disciplina regolante i trasferimenti di materiali d'armamento trova riferimento esclusivamente in disposizioni nazionali, in particolare nella legge 9 luglio 1990, n. 185, che individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme.

Per quanto attiene ai contenuti della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, essa è strutturata in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'Unione europea e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010. La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La se-

conda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento. La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

Preliminarmente, osserva il carattere un po' surreale che assume oggi un documento che è stato presentato alle Camere il 28 settembre 2010, con un ritardo che rende quasi inutile una riflessione *a posteriori* su eventi ed iniziative adottate due anni fa e su orientamenti e scelte di Governo che sono già state largamente attuate. Ricorda, a tale proposito, che da tempo questa Commissione ha auspicato una riforma legislativa che faccia esaminare la Relazione più tempestivamente e separatamente dalla legge comunitaria.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, nel corso del 2009 è proseguita la strategia dell'allargamento in particolare verso la Croazia. In riferimento alla Turchia, la Relazione ricorda l'Italia, di concerto con altri Paesi like-minded, ha mantenuto un ruolo attivo al fine di assicurare adeguato dinamismo al processo negoziale. L'Italia si è altresì adoperata per far avanzare il percorso europeo di Serbia e Bosnia-Erzegovina ed evitare il rischio di una loro marginalizzazione nel processo di avvicinamento all'Unione Europea rispetto agli altri Paesi della regione.

Riepiloga infine gli orientamenti della PESC nel 2010 come illustrati nella Relazione: una fuoriuscita dall'attuale fase di stallo nel processo di pace in Medio Oriente per favorire la rapida ripresa dei negoziati tra le parti, di stretto concerto con gli altri attori ed organizzazioni internazionali e con particolare attenzione agli sviluppi nelle relazioni intra-palestinesi; continuare a seguire con attenzione gli sviluppi del dossier nucleare iraniano per giungere ad una composizione del medesimo attraverso il dialogo e, in caso di insuccesso, reagire in modo compatto con le principali istanze internazionali per incrementare la pressione sul Governo iraniano ed inasprire il quadro sanziona-

torio a suo carico; vagliare attentamente la situazione in Bosnia per giungere quanto prima ad una transizione verso le necessarie riforme costituzionali, che portino ad una crescente integrazione euro-atlantica; organizzare, congiuntamente con gli altri partner, una Conferenza sull'Afghanistan come primo passo del rinnovato impegno dell'Unione Europea nei confronti del Paese; infine, rafforzare la collaborazione con la Russia e con i Paesi del Partenariato Orientale.

Nell'osservare come la Relazione risulti alquanto lacunosa sull'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, utili indicazioni sono invece contenute circa l'azione del Governo protesa all'obiettivo del rafforzamento dell'interazione con l'Amministrazione europea. Grazie infatti ad uno stretto coordinamento con la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri e la Rappresentanza Perma-

nente d'Italia a Bruxelles, sono proseguite le azioni volte ad assicurare una adeguata presenza di funzionari di nazionalità italiana in tutti i settori delle politiche europee, nelle diverse Istituzioni ed a tutti i livelli dell'organico, con particolare attenzione ad un corretto equilibrio di nazionalità nelle posizioni di alta e di altissima dirigenza delle diverse istituzioni europee.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza è stato svolto dalle 14.10 alle 14.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 60

SEDE REFERENTE:

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». Testo unificato C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi (*Rinvio del seguito dell'esame*) .. 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti « Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare ».

Audizione del responsabile del Servizio per le emergenze ambientali in mare dell'ISPRA, dottor Luigi Alcaro 63

Audizione dell'esperto di biologia marina, dottor Silvestro Greco 63

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare . 63

Audizione di rappresentanti dell'Associazione ambientalista « Marevivo » 63

Audizione di rappresentanti dell'Assosub 63

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria 2010 ed il parere sulla relazione annuale entro lunedì 21 febbraio 2011. Avverte, altresì, che è in distribuzione un documento recante i criteri di ammissibilità e le modalità di esame degli emendamenti relativi al disegno di legge comunitaria 2010 per le parti di competenza.

Giuseppe MOLES (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione difesa è chia-

mata ad esprimere un parere alla XIV Commissione politiche dell'Unione europea in merito al disegno di legge C. 4059 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge comunitaria 2010).

Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009, è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di 18 articoli, suddivisi in due Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi e che recano, rispettivamente, 4 e 26 direttive.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, estrema importanza riveste l'articolo 16 del disegno di legge trasmesso dal Senato il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva n. 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

Al riguardo, ricorda che la citata direttiva punta ad agevolare la circolazione dei prodotti destinati alla difesa nel mercato interno e ad accrescere al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti transfrontalieri a beneficio delle forze armate e delle cooperazioni industriali europee. Essa dispone la realizzazione di un sistema di semplificazione e armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze al cui interno il rilascio delle licenze più vincolanti, ovvero delle licenze individuali, avrà carattere eccezionale.

Per quanto concerne i meccanismi di informazione, la direttiva istituisce un sistema di certificazione in grado di comprovare – per un massimo di cinque anni – l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare in relazione alla sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un

altro Stato membro. Gli Stati membri a tal riguardo sono chiamati a designare le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri.

La norma comunitaria stabilisce altresì un generale principio di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, d'intesa con la Commissione europea.

La direttiva, entrata in vigore il 30 giugno 2009, reca come termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri la data del 30 giugno 2011.

In relazione alla citata direttiva, l'articolo 16 del disegno di legge in esame, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso la 14a Commissione del Senato, ove si è accolto un emendamento presentato del Governo e dallo stesso riformulato, stabilisce il principio generale in base al quale in sede di esercizio della delega dovranno essere rispettati i principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, che individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. Essa vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese.

Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione delle operazioni in questione: quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando vi si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.

L'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa, poi, è consentita solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa.

L'articolo 16, al comma 3, contempla, poi, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa.

L'intento semplificatorio di cui al comma 3 è presente anche nel successivo comma 6, ove ci si sofferma sui termini per gli adempimenti istruttori connessi alle attività di certificazione di cui all'articolo 9 della direttiva n. 2009/43/CE, riguardante i destinatari dei prodotti per la difesa che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri: da un lato tali termini sono ricondotti ai « principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 », dall'altro lato si esclude che tali tempi possano superare la durata massima di trenta giorni.

Da ultimo, dopo che il comma 4 ha previsto il potere regolamentare di esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi, il comma 5 esclude oneri a carico del bilancio delle pubbliche amministrazioni per quanto discenda dal procedimento autorizzatorio e dai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici: essi sono posti a carico dei soggetti interessati ed i proventi tariffari vengono riassegnati alle amministrazioni competenti.

In conclusione, nell'esprimere un parere positivo sul provvedimento in esame,

segnala che la formulazione dell'articolo 16 è frutto di un lavoro particolarmente complesso e costruttivo svolto al Senato, di cui è stato dato conto anche dall'opposizione nelle diverse dichiarazioni di voto effettuate nella seduta conclusiva del 2 febbraio scorso.

Tale lavoro ha consentito di inquadrare la delicata materia in esame nell'ambito dei principi sanciti dalla legge n. 185 del 1990, che è tra le più avanzate d'Europa e nella quale, peraltro, sono già presenti i riferimenti alla semplificazione e alla trasparenza che ispirano la direttiva oggetto di recepimento.

È stato, inoltre, assicurato a tutto il mondo imprenditoriale ed industriale che opera nel settore della difesa, composto tra l'altro da molte piccole imprese, un quadro normativo certo che consente di operare in maniera trasparente in un mercato altamente competitivo.

Infine, è stato previsto un coinvolgimento effettivo del Parlamento sui decreti legislativi di attuazione della direttiva.

Con riferimento, poi alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009, fa presente che tale documento è strutturato in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'Unione europea e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.

In particolare, per quanto attiene agli orientamenti per il 2010 in materia di Politica di sicurezza e difesa (PESD), viene fatto presente che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2010 sarebbe stata seguita con particolare attenzione l'implementazione del concetto di cooperazione strutturata permanente (CSP) per salvaguardare e promuovere le posizioni italiane in quell'ambito.

Per ciò che riguarda, poi, l'impegno italiano nelle missioni internazionali, sempre con riferimento all'anno passato, nel citato documento particolare interesse veniva dato alle missioni militari in Bosnia e in Georgia e all'operazione antipirateria a largo delle coste somale (che viene confermata sino alla fine del 2010, nel-

l'attesa di iniziative durevoli che affrontino le radici del fenomeno), ed all'operazione EULEX in Kosovo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ».

Testo unificato C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in esame, risultante dai lavori svolti dal Comitato ristretto, è stato trasmesso per il parere alle Commissioni competenti I e V, che si sono espresse favorevolmente. In relazione all'oggetto del provvedimento, la Commissione aveva anche deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del regolamento il parere della Commissione affari esteri. Non essendo ancora stato espresso il parere della III Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 febbraio 2011.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti « Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare ».

Audizione del responsabile del Servizio per le emergenze ambientali in mare dell'ISPRA, dottor Luigi Alcaro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

Audizione dell'esperto di biologia marina, dottor Silvestro Greco.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.35.

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.50.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione ambientalista « Marevivo ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.05.

Audizione di rappresentanti dell'Assosub.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-A Giancarlo Giorgetti 64

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.
Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto (*Svolgimento e conclusione*) 65

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (Rilievi alla IX Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*) 65

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa. Atto n. 326 (Rilievi alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 67

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 69

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (*Seguito dell'esame e conclusione*) 71
ALLEGATO (Emendamento approvato) 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 9 febbraio 2011.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921-A Giancarlo Giorgetti.

Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 9.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.

Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Raffaele FITTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (Pdl), Roberto OCCHIUTO (UdC), Giulio CALVISI (PD), Ludovico VICO (PD), Cesare MARINI (PD), Francesco BOCCIA (PD), Sabrina DE CAMILLIS (Pdl) e Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), cui replica il Ministro Raffaele FITTO.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Ministro Fitto per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.

Atto n. 323.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, che dà attuazione alle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida, in esecuzione della delega contenuta nella legge comunitaria 2008. In particolare, osserva che il provvedimento in esame prevede nuove disposizioni in tema di patente di guida, introducendo in particolare alcune categorie di patenti attualmente non previste.

Fa presente che la relazione tecnica, in proposito, si limita ad evidenziare la quota di esami teorici e pratici che si svolgono rispettivamente nelle sedi della motorizzazione civile e nelle autoscuole, senza fornire elementi volti ad accertare che le novità introdotte in materia non determineranno nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al contingente di personale, osserva che la relazione tecnica fa presente che non si è in grado di fornire stime numeriche da qui a due anni. Tuttavia, afferma che l'incremento delle domande per le nuove patenti, e la conseguente necessità di formare ulteriori esaminatori, potrebbe verificarsi solo con riferimento alla prova pratica per le patenti C e D sostenuta dai detentori di patenti C1 e D1. A suo avviso, andrebbe tuttavia valutata la possibilità che l'introduzione delle nuove categorie di patenti determini anche un ampliamento della platea dei potenziali richiedenti. Sul punto, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alle nuove norme in tema di formazione degli esaminatori, evidenzia che il comma 2 del-

l'articolo 9 attribuisce al Governo il compito di individuare nuove figure professionali per l'espletamento degli esami per le nuove categorie delle patenti di guida, assicurando lo *standard* minimo di istruzione professionale richiesto dalla direttiva 2006/126/CE. Al riguardo ritiene opportuno acquisire chiarimenti, da parte del Governo, al fine di verificare se l'introduzione di tali nuove figure professionali possa effettivamente realizzarsi senza nuovi oneri per le amministrazioni competenti. Infine, giudica necessario un chiarimento del Governo sulla non onerosità del nuovo modello di patente previsto dall'allegato I, e in particolare sulla disposizione che consente di adottare tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione, introducendo elementi di sicurezza aggiuntivi, compreso un supporto di memorizzazione (*microchip*).

Il sottosegretario Laura RAVETTO, con riferimento alle richieste di chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'introduzione di nuove categorie di patenti di guida, richiama quanto già espresso nella relazione tecnica. In relazione alle osservazioni relative all'esigenza di confermare che si provvederà ad assicurare, a risorse invariate, il contingente di esaminatori necessario allo svolgimento della prova pratica per le patenti C e D, da sostenersi da parte dei detentori di patenti C1 e D1; precisa che l'esiguità del dato, stimato anche in ragione del fatto che una pluralità di « offerta » di categorie di patenti, consentirà all'utenza di mirare la « domanda » a quella che è l'effettiva necessità in relazione sull'attività da esercitarsi in concreto e all'amministrazione interessata di provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già in dotazione. Con riferimento alla richiesta del relatore di fornire chiarimenti, al fine di verificare se l'introduzione di nuove figure professionali possa effettivamente realizzarsi senza nuovi oneri per le amministrazioni competenti, conferma che già da tempo l'amministrazione regolarmente cura la formazione iniziale e periodica del personale

adibito alle funzioni di esaminatore e ad altre funzioni assimilabili. Evidenzia, in proposito, che l'attuale offerta formativa dell'amministrazione ai suoi dipendenti è senz'altro in grado di soddisfare lo *standard* minimo di istruzione professionale richiesto dalla direttiva 2006/126/CE.

Quanto alla richiesta di chiarimenti sulla non onerosità del nuovo modello di patente previsto dall'allegato 1, e in particolare sulla disposizione che consente di adottare tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione, introducendo elementi di sicurezza aggiuntivi, compreso un supporto di memorizzazione (*microchip*), fa presente che il costo della patente formato card su supporto plastificato, corrisposto attualmente dallo Stato all'Istituto poligrafico Zecca dello Stato, è di circa 0,50 euro. Precisa che a fronte di tale spesa, gli utenti corrispondono allo Stato una tariffa di 15 euro, da versarsi sul conto corrente n. 9001, ai sensi del punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Evidenzia, in proposito, che tale voce tariffaria si riferisce ad una serie di attività, manuali ed informatiche, afferenti al procedimento che si avvia con l'istanza di conseguimento della patente e si conclude con il rilascio della stessa, assicurando in ogni caso che la copertura dei costi è ricompresa nella tariffa. Ritiene che, al fine di poter soddisfare le misure antifalsificazione richieste, come obbligatorie, dalla direttiva da recepire, l'importo richiesto allo Stato dall'Istituto poligrafico Zecca dello Stato per la predisposizione delle patenti sia fatalmente destinato ad innalzarsi. Rileva che il differenziale tra il costo corrisposto al Poligrafico e quanto riscosso a titolo di tariffa sarà dunque proporzionalmente ridotto e che, laddove ciò possa configurare una diminuzione delle entrate, sarebbe opportuna una modifica allo schema di decreto legislativo in esame al fine di elevare la tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 fino alla somma di 17 euro. Sottolinea, in ogni caso, come le disposizioni dello schema di provvedimento in esame sono adottate in assolti-

mento di obblighi comunitari e una eventuale inottemperanza darebbe luogo ad una procedura di infrazione.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, alla luce di quanto formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE (atto n. 323);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

alle attività derivanti dall'introduzione delle nuove categorie di patenti, le amministrazioni interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previsti a legislazione vigente;

l'attuale offerta formativa fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai suoi dipendenti è tale da garantire lo *standard* minimo di istruzione professionale richiesto dalla direttiva in esame per l'introduzione delle nuove figure professionali previste per l'espletamento degli esami per le nuove categorie delle patenti di guida;

agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 potrà farsi fronte attraverso la revisione delle tariffe di cui al punto 1 della tabella 3 della legge n. 870 del 1986;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 22, dopo il comma 3, inserire il seguente:

“ 3-bis. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'at-

tuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 ”.

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: “ decreto ” inserire le seguenti: “ , salvo quanto previsto dall'articolo 22, ” ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa.

Atto n. 326.

(Rilievi alla VII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, che reca il regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e di riordino della stessa.

Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie del provvedimento, osserva che la disciplina organizzativa in esame si colloca nell'ambito del complessivo processo di razionalizzazione di enti pubblici, finalizzato all'acquisizione di risparmi pari a 415 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. In via preliminare, fa presente che non è chiaro se tale riduzione di spesa sia stata comunque già conseguita a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009, con il quale sono state definitivamente ridotte, dal 2010, le

dotazioni di bilancio delle amministrazioni vigilanti in precedenza accantonate e rese indisponibili ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2009. Sul punto ritiene, pertanto, che andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto che, in occasione dell'approvazione della norma di riduzione delle dotazioni di bilancio, i predetti effetti di risparmio, a suo tempo contabilizzati soltanto ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento, non sono stati scontati anche ai fini del saldo netto da finanziare. Con particolare riferimento all'Agenzia in esame, ricorda che l'ente è stato escluso dal novero degli organismi da sopprimere ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008. Ricorda come, a tale esclusione, non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari, nel senso di una riduzione dei risparmi attesi dal complessivo disegno di riordino, fermi restando, tuttavia, gli obiettivi di risparmio in precedenza associati, dalla legge n. 296 del 2006, all'istituzione dell'Agenzia medesima. Sulla base di quanto esposto, tenuto conto sia della prevista decurtazione dei fondi di competenza dei Ministeri vigilanti, sia dell'avvio dell'Agenzia secondo i principi delineati con le norme istitutive, ritiene che andrebbe chiarito se e in quale misura la normativa in esame debba contribuire agli obiettivi di riduzione della spesa – 415 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 – previsti nell'ambito della disciplina di riordino e di soppressione degli enti pubblici. Giudica opportuno tale chiarimento, anche in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale il provvedimento in esame determinerebbe complessivamente risparmi pari a 285.391 euro nell'anno 2010 e a 856.172 euro a decorrere dal 2011, «raggiungendo in tal modo gli obiettivi finanziari» di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009.

Fa presente come, d'altra parte, qualora tali obiettivi finanziari si iscrivessero in un contesto più ampio, ossia nell'ambito del risultato complessivo di 415 milioni di euro annui di minori spese, si renderebbe necessaria, accanto alla verifica della loro sussistenza, anche una esposizione d'insieme dei risultati già conseguiti o da

conseguire, riferiti sia ai diversi comparti ministeriali interessati sia ai diversi enti.

Con riferimento ad un secondo profilo finanziario riferito alla disciplina istitutiva dell'Agenzia, contenuta nell'articolo 1, commi 610 e 611, della legge n. 296 del 2006, fa presente che da tali norme erano attesi risparmi, ulteriori rispetto a quelli derivanti dal disegno di riordino, pari a 12,6 milioni di euro all'anno. Tali riduzioni di spesa erano, in particolari, connesse sia al dimezzamento delle dotazioni organiche dei due enti confluiti nella nuova Agenzia, con una conseguente diminuzione del ricorso alle supplenze scolastiche per sostituire il personale in precedenza comandato presso i due enti accorpati nell'Agenzia, sia al recupero di efficienza derivante dall'unificazione degli istituti di ricerca nell'Agenzia. Osserva che, in proposito, la relazione tecnica allegata allo schema in esame dà conto di un'effettiva riduzione delle dotazioni organiche. Ritiene utile in proposito acquisire una conferma che tale riduzione, già intervenuta, abbia effettivamente determinato il conseguimento dell'obiettivo di risparmio nella misura prefissata. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, ai fini del computo dei risparmi, effettua un raffronto fra le spese sostenute per il personale attualmente impiegato (306 unità) e quelle che saranno erogate per un numero di unità (237) inferiore rispetto alla dotazione organica dell'Agenzia, come risultante dalla nuova disciplina in esame (302 unità). Tenuto conto dei dati esposti nella relazione tecnica, giudica opportuno acquisire elementi diretti a chiarire se sussista l'effettiva possibilità, dal punto di vista organizzativo e funzionale, di fare fronte ai compiti dell'Agenzia con le risorse indicate dalla medesima relazione tecnica, ovvero se possano determinarsi le condizioni per un incremento del personale, sia pure nell'ambito dei meccanismi previsti dalla vigente legislazione per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Sottolinea che l'acquisizione di tali elementi appare necessaria anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica non fornisce in-

dicazioni circa le spese di funzionamento dell'Agenzia in rapporto ai finanziamenti di cui la stessa è attualmente destinataria. Con riferimenti all'articolo 7, comma 4, dispone in merito ai compensi da corrispondere ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, prevedendo che essi dovranno essere determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, ritiene opportuno un chiarimento in ordine all'ammontare degli oneri derivanti dalla corrispondenza di tali compensi, nonché in ordine alle risorse con cui farvi fronte. Giudica inoltre opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle attività di formazione del personale previste dall'articolo 8, comma 2, lettera e), e dalle attività di valutazione della *performance* da parte di un organismo indipendente, previste dall'articolo 8, comma 2, lettera f). In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che la disposizione ha lo scopo di individuare in via permanente le risorse da assegnare alla predetta Agenzia, non appare opportuno che essa indichi, tra le fonti di finanziamento, specificatamente le disponibilità iscritte nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, facendo tra l'altro riferimento ad un esercizio finanziario ormai concluso.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, chiedendo di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) osserva come la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 abbia espresso un parere estremamente critico sul provvedimento ed evidenzia l'esigenza di orientarsi verso una diversa forma giuridica dell'Agenzia che consenta una giusta rappresentanza delle Regioni, ricordando che il Governo ha assicurato che avrebbe provveduto ad elaborare una nuova proposta di riassetto dell'Agenzia per configurarla nuovamente come un istituto di ricerca, con propri organi e una marcata indipendenza. Rileva, altresì, che

anche il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha formulato numerose osservazioni sullo schema in esame, rilevando in particolare l'esigenza di assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni che consenta uno svolgimento delle funzioni amministrative non invasivo delle competenze regionali. Pur non trattandosi di profili direttamente attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire come intenda superare le criticità evidenziate nei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di chiarire se, nella pianta organica richiamata dal relatore, rientrino anche le figure dirigenziali apicali e, in caso contrario, che il Governo chiarisca in che modo si possa fare fronte ai relativi oneri stipendiali.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dai onorevoli Marchi e Borghesi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Atto n. 322.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, segnala preliminarmente la necessità, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, di acquisire elementi che suffraghino l'assenza di oneri affermata

dalla relazione tecnica. In particolare, giudica necessario che il Governo chiarisca se l'utilizzo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del sistema elettronico di notifica denominato N.A.N.D.O., possa determinare oneri in relazione all'aggiornamento dei *software* e alla formazione degli operatori. Ritiene inoltre opportuno acquisire ulteriori elementi circa le risorse con le quali far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame, ciò con particolare riguardo alle attività di controllo attribuite al Ministero dello sviluppo economico e alla possibilità per quest'ultimo di avvalersi delle Camere di commercio e della Guardia di finanza nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In merito al meccanismo tariffario, chiede che sia confermata l'idoneità dello stesso a garantire l'integrale copertura dei costi connessi all'esercizio dei compiti di accreditamento e di vigilanza sugli organismi di valutazione, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra oneri ed introiti tariffari.

Il sottosegretario Laura RAVETTO, in merito alla richiesta di fornire elementi che suffraghino l'assenza di oneri derivanti dal provvedimento in esame e, in particolare, dall'utilizzo del sistema elettronico di notifica denominato NANDO, nonché ulteriori elementi circa le risorse con le quali far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento medesimo, con particolare riguardo alle attività di controllo attribuite al Ministero dello sviluppo economico — che eventualmente può avvalersi delle Camere di commercio e della Guardia di finanza nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente — ritiene che i dati e gli elementi forniti dall'amministrazione proponente mediante la relazione tecnica siano idonei a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria di cui all'articolo 35 del provvedimento in questione. Con riguardo al meccanismo tariffario, conferma l'idoneità dello stesso a garantire l'integrale copertura dei compiti di accreditamento e di vigilanza sugli organismi di valutazione, anche sotto il profilo dell'allineamento

temporale tra oneri ed introiti tariffari, come indicato nella relazione tecnica.

Antonio BORGHESI (IdV), atteso che la novità sostanziale del provvedimento in esame sarebbe rappresentata dall'introduzione del sistema elettronico di notifica denominato NANDO, ritiene che non sia corretto sostenere la completa assenza di oneri in relazione alla sua applicazione, almeno con riferimento ai corsi di formazione che dovranno essere organizzati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (atto n. 322);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

dall'utilizzo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del sistema elettronico di notifica denominato NANDO, non derivano nuovi o maggiori oneri, anche in considerazione del fatto che, nella prassi applicativa, le amministrazioni interessate già provvedono all'utilizzo di analoghe procedure di notifica;

alle attività di controllo attribuite al Ministero dello sviluppo economico, ivi compresa la possibilità di avvalersi delle Camere di commercio e della Guardia di finanza, può provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, in quanto tali attività sono sostanzialmente coincidenti con quelle già svolte;

il meccanismo tariffario previsto dal comma 3 dell'articolo 20 è idoneo a garantire l'integrale copertura dei costi connessi all'esercizio dei compiti di accreditamento e vigilanza sugli organismi di

valutazione, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra oneri ed introiti tariffari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2010.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, ricorda che il 24 novembre scorso la Commissione, concluso l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento, ha deliberato di richiederne il trasferimento in sede legislativa. Evidenzia che sul provvedimento risultano espressi i pareri delle Commissioni I, VI, VIII, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e che il Governo non ha ancora espresso il prescritto assenso al trasferimento di sede. Osserva, pertanto, che non si sono ad oggi realizzate le

condizioni per tale trasferimento. Propone quindi, in primo luogo, alla Commissione di aggiornare la copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che essa decorra a partire dal 2011 e non dal 2010, e fa presente che a tal fine ha presentato l'emendamento 3.9 (*vedi allegato*). Inoltre, in considerazione del fatto che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, osserva che la Commissione dovrà concluderne in ogni caso in data odierna l'esame in sede referente. Ritiene tuttavia che, qualora il Governo esprima nei prossimi giorni il consenso al trasferimento di sede, l'Assemblea potrebbe rimettere l'esame del provvedimento alla stessa Commissione, affinché possa esaminarlo in sede legislativa.

La Commissione approva l'emendamento 3.9 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo se ritiene possibile che l'assenso al trasferimento di sede venga espresso nei prossimi giorni.

Il sottosegretario Laura RAVETTO fa presente che allo stato non tutti i Ministeri interessati hanno comunicato il proprio orientamento rispetto al trasferimento di sede.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che, in considerazione del generale consenso emerso in Commissione rispetto al testo in esame e della particolare meritevolezza degli interventi in esso previsti, sarebbe opportuno che il Governo assumesse un preciso impegno con riferimento al trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Marcello DE ANGELIS (PdL), nel formulare un ringraziamento al relatore per il proficuo lavoro svolto, auspica che possa pervenirsi ad una rapida approvazione di un provvedimento che giudica particolarmente importante per i territori di montagna.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo provvedimento in esame come risultante a seguito dell'esame in sede referente. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.35.

ALLEGATO

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani,
C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932
Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

EMENDAMENTO APPROVATO

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dall'anno 2011.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1 sopprimere le parole: a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e;

b) al comma 5 sopprimere le parole: a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e;

c) al medesimo comma 5 sostituire le parole: 2010-2012 con le seguenti: 2011-2013 e le parole: per l'anno 2010 con le seguenti: per l'anno 2011.

3. 9. Il Relatore.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	74
RISOLUZIONI:	
7-00488 Fluvi ed altri: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari (<i>Discussione e rinvio</i>)	74
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM (2010) 561 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Riformulazione della proposta di documento finale del relatore</i>)	79
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	84
Sui lavori della Commissione	77
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il Sottosegretario Sonia Viale ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna, a causa di concomitanti, improrogabili impegni di Governo.

Informa, pertanto, che lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno è rinviato a una seduta da convocare nella mattinata di domani.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00488 Fluvi ed altri: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alberto FLUVI (PD) illustra la propria risoluzione, rilevando come gli interventi

legislativi operati dal decreto legislativo n. 141 del 2010 e dal decreto legislativo n. 218 del 2010, incidendo sull'ambito di applicazione delle norme recate dall'articolo 13, commi da 8-*sexies* a 8-*undecies*, del decreto-legge n. 7 del 2007 – le quali contemplavano una procedura automatica di cancellazione delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui immobiliari –, sembrano mettere in discussione tale procedura automatica.

Infatti, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 141 ha collocato, a decorrere dallo scorso 2 gennaio, le citate previsioni nel nuovo articolo 40-*bis* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nell'ambito della sezione I del capo VI del titolo II del medesimo TUB, concernente il «Credito fondiario e alle opere pubbliche», in cui sarebbero compresi anche i finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese.

Inoltre, il comma 1-*bis* dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 141, inserito dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 218, con la medesima decorrenza del 2 gennaio 2011, ha soppresso, tra l'altro, alla lettera *b*), i richiamati commi da 8-*sexies* a 8-*undecies* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7.

Osserva, quindi, come la nuova collocazione delle norme nell'ambito del TUB potrebbe mettere in dubbio l'applicazione della procedura automatica di cancellazione delle ipoteche prevista originariamente dal decreto-legge n. 7 del 2007 per quanto riguarda i mutui immobiliari, con il rischio che un'interpretazione restrittiva di tale disciplina da parte delle banche e dell'Agenzia del territorio possa ripristinare, per tali mutui, l'obbligo dell'autentica notarile ai fini della cancellazione delle relative ipoteche.

Peraltro, la restrizione del campo di applicazione delle disposizioni in materia introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007 appare contraria alla norma di delega, recata dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria per il 2008), in forza del quale è stato adottato il decreto legislativo n. 141 del 2010, atteso che la

delega legislativa conferita in merito al Governo riguarda l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, nonché il coordinamento delle disposizioni contenute nel titolo VI del TUB con le altre disposizioni legislative, tra cui il citato decreto legge n. 7 del 2007, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI.

Sebbene la Banca d'Italia ritenga, in via generale, che la collocazione sistematica non sia decisiva per definire il campo di applicazione della predetta norma, dovendo, invece, prevalere la formulazione letterale della disposizione, che dovrebbe necessariamente mantenere una portata applicativa ampia, ricorda che lo scorso 26 gennaio, nel corso dello svolgimento, presso la Commissione Finanze, dell'interrogazione a risposta immediata n. 5-04100, con la quale si chiedevano chiarimenti in merito al campo di applicazione della disciplina in questione, proprio la risposta fornita dal rappresentante del Governo ha riconosciuto che i dubbi sollevati sul campo di applicazione della disposizione, in relazione sia a lievi difformità dell'articolo 40-*bis* del TUB rispetto all'articolo 13, comma 8-*sexies*, del decreto-legge n. 7 del 2007 sia alla collocazione della previsione all'interno di una sezione dedicata ai finanziamenti bancari aventi le caratteristiche del credito fondiario ovvero alle opere pubbliche, potrebbero alimentare l'ipotesi di un'interpretazione restrittiva del campo di applicazione della norma, in termini sia soggettivi (in quanto la disposizione risulterebbe ora applicabile ai soli finanziamenti erogati da banche, e non più anche a quelli erogati da intermediari finanziari) sia oggettivi (in quanto la disposizione non interesserebbe più tutti i finanziamenti assistiti da ipoteca, ma solo quelli aventi le caratteristiche del credito fondiario).

Nonostante l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 88 del 2009 preveda la possibilità di apportare correzione al decreto legislativo n. 141 del 2010, nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo, appare quindi necessario un intervento interpretativo ur-

gente, che chiarisca l'ambito oggettivo e soggettivo della norma, considerata l'importanza di tale tematica ed il rischio di generare un notevole contenzioso.

In tale contesto, l'atto di indirizzo intende impegnare il Governo ad assumere le necessarie iniziative dirette ad adottare quanto prima una norma di natura interpretativa finalizzata a chiarire che la disposizione recata dall'articolo 40-bis del TUB, riguardante la cancellazione automatica delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui, ha lo stesso ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina prevista dall'articolo 13, commi 8-sexies e seguenti, del decreto-legge n. 7 del 2007, nonché a monitorare, nelle more dell'emanazione della predetta norma interpretativa, l'applicazione della citata disciplina.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM (2010) 561 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nella seduta dell'8 febbraio scorso, il relatore, Fugatti, ha presentato una pro-

posta di documento finale ed informa che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso nella giornata di ieri il proprio parere sulla proposta di regolamento in esame.

Maurizio FUGATTI (LNP) riformula la propria proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), la quale è stata integrata in alcuni punti.

In particolare, alla lettera *l*) della proposta di documento, come riformulata, si segnala l'opportunità di tenere conto, all'atto dell'adozione dei principi internazionali di revisione, delle specificità delle piccole e medie imprese; inoltre, alla lettera *o*) si invita a valutare l'ipotesi di introdurre l'obbligo, per la società oggetto della revisione, di procedere a una gara di appalto per la scelta del revisore, così da individuare anticipatamente criteri di nomina atti a garantire una maggiore trasparenza nella procedura di nomina del revisore.

Alla lettera *v*), con riferimento alle problematiche relative all'elevato livello di concentrazione attualmente esistente nel mercato dei servizi di revisione contabile, si invita a valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere la crescita dimensionale delle società di revisione di minori dimensioni, anche incentivando forme di fusione tra esse, al fine di favorire una maggiore apertura concorrenziale del mercato dei servizi di revisione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle integrazioni alla proposta di documento finale testé illustrate dal relatore, pur condividendo l'esigenza di assicurare una maggiore trasparenza nella procedura di nomina del revisore, esprime perplessità riguardo all'introduzione dell'obbligo, a carico di soggetti privati, di procedere alla scelta del revisore mediante l'esperimento di gare di appalto.

Rileva, altresì, come la proposta di incentivare forme di fusione tra le società di minori dimensioni travalichi l'ambito delle misure di carattere legislativo che possono essere assunti per attenuare i

rischi derivanti dall'eccessiva concentrazione del mercato della revisione contabile.

Alberto FLUVI (PD) condivide le perplessità espresse dal Presidente riguardo alle lettere o) e v) della proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dal Presidente e dal deputato Fluvi, riformula ulteriormente la propria proposta di documento finale, nel senso di espungere dalla lettera o) le parole: « procedere ad una gara di appalto per la scelta del revisore, così da » e di espungere dalla lettera v) l'inciso: « anche incentivando forme di fusione tra tali società ».

La Commissione approva la proposta di documento finale, come ulteriormente riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, se non vi sono obiezioni, il documento approvato, unitamente al parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Sui lavori della Commissione.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rileva come il quotidiano *Il Sole 24Ore* di oggi ponga in risalto i problemi che la disposizione recata dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 sta creando ai contribuenti che sono titolari di crediti nei confronti dell'Erario.

In particolare, la citata norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, pena l'applicazione di una sanzione del 50 per

cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Tuttavia, la medesima disposizione ammette il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 78.

Tenendo conto del fatto che, allo stato, i contribuenti si trovano nell'impossibilità di pagare i propri debiti anche mediante la compensazione, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, in un recente comunicato, che non saranno ritenute sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, a condizione che l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il decreto ministeriale.

Pur dando atto all'Agenzia delle entrate di avere finora svolto correttamente il proprio compito, osserva come la situazione di confusione creata dalla mancata emanazione del suddetto decreto ministeriale entro il previsto termine danneggi ulteriormente i contribuenti, già gravemente penalizzati dalla crisi economica in atto.

Ritiene, pertanto, assolutamente necessario e urgente intervenire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, affinché si provveda alla sollecita emanazione sia del decreto ministeriale previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 sia di una circolare interpretativa dell'Agenzia delle entrate che indichi chiaramente ai contribuenti i comportamenti da assumere per esercitare pienamente, senza applicazione di sanzioni, il proprio diritto alla compensazione dei crediti vantati nei confronti del fisco.

Gianfranco CONTE, *presidente*, concorda con le preoccupazioni espresse dal deputato Fogliari, riservandosi di sotto-

porre la questione al Ministro dell'economia e delle finanze.

La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione di esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Marco MALCONTENTI, *Vice Amministratore delegato della società AZIMUT Holding Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolge considerazioni e pone quesiti Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Marco MALCONTENTI, *vice amministratore delegato della società AZIMUT Holding Spa*.

Interviene per porre alcuni quesiti il deputato Silvana Andreina COMAROLI (LNP), ai quali risponde Marco MALCONTENTI, *vice amministratore delegato della società AZIMUT Holding Spa*.

Svolge ulteriori considerazioni Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Marco MALCONTENTI, *vice amministratore delegato della società AZIMUT Holding Spa*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Malcontenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Libro verde – La politica in materia di revisione contabile:
gli insegnamenti della crisi. COM (2010) 561 definitivo.****RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO
FINALE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato il Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo);

considerato che:

la revisione contabile costituisce uno degli elementi fondamentali nel sistema dei controlli sulla gestione delle società, soprattutto di quelle quotate e costituisce uno strumento essenziale per garantire maggiore stabilità ai mercati finanziari;

nel corso dell'ultimo decennio si sono tuttavia registrate diverse vicende, di rilievo nazionale e mondiale, nelle quali sono emerse insufficienze nell'azione di revisione, e si sono inoltre evidenziate gravi lacune nel quadro regolatorio e di vigilanza su tale settore;

molte esperienze recenti hanno infatti segnalato come, in taluni casi, le società di revisione non siano state in grado di analizzare adeguatamente i bilanci sottoposti alla loro valutazione, fallendo la loro funzione fondamentale di segnalare agli organismi societari ed al mercato gli elementi di criticità presenti nei conti;

in tale contesto il legislatore nazionale ed il legislatore europeo hanno adottato iniziative volte ad evitare il ripetersi di tali inefficienze, nonché a colmare tali lacune;

la disciplina europea sulla revisione legale è contenuta essenzialmente nella direttiva 2006/43/CE, la quale prevede un articolato insieme di misure relative all'indipendenza dei revisori, ai sistemi di controllo sulla qualità della loro attività professionale, sulla vigilanza da parte delle autorità pubbliche e delle relative sanzioni, definendo una disciplina complessiva che tuttavia è stata recepita solo recentemente negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione;

in considerazione del carattere sovranazionale di molte delle entità sottoposte a revisione, e delle strette interdipendenze che caratterizzano ormai i mercati finanziari e la stessa struttura complessiva del sistema economico mondiale, occorre che le predette iniziative siano armonizzate o coordinate ed un livello sempre più ampio, al fine di evitare gli effetti deleteri determinati da forme di arbitraggio normativo, nonché con l'obiettivo di fornire maggiori elementi di trasparenza e confrontabilità circa i conti delle società e dei gruppi;

tale esigenza di massima armonizzazione a livello quantomeno europeo corrisponde del resto, oltre che a considerazioni di carattere generale, ad uno specifico interesse dell'Italia, atteso che la presenza, nell'ordinamento interno, di norme opportunamente rigorose nel settore della revisione rischia di determinare un'asimmetria normativa che potrebbe costituire, paradossalmente, uno svantaggio competitivo per il sistema economico e finanziario nazionale, ad esempio in quanto può scoraggiare l'ingresso di investitori stranieri

sul mercato italiano, ovvero può fornire la giustificazione per frappare ostacoli all'operatività di investitori italiani sui mercati esteri;

in tale contesto è certamente auspicabile un rafforzamento delle norme pubblicistiche in materia di revisione contabile, ma occorre evitare il rischio che tale azione si realizzi attraverso un generalizzato appesantimento del *corpus* normativo, nonché mediante un allargamento indiscriminato dei compiti assegnati alle società di revisione, che certamente non realizzerebbe l'obiettivo di migliorare la qualità dell'attività di revisione e di rafforzare i meccanismi di comunicazione tra le società di revisione, organismi di controllo interno delle società, investitori e mercato;

occorre, in particolare, che ogni intervento normativo in materia sia innanzitutto preordinato all'obiettivo di definire con la massima chiarezza possibile le responsabilità gravanti sulle società di revisione, distinguendole con chiarezza da quelle spettanti agli organi di amministrazione delle società, agli organi interni di controllo, alle società di *rating*, agli analisti finanziari ed alle autorità di vigilanza, evitando sovrapposizioni e confusioni di ruoli che fornirebbero al mercato segnali informativi pericolosamente distorti;

appare altresì necessario, in coerenza con il principio di proporzionalità, che le soluzioni prescelte dalla Commissione, ai fini della revisione della normativa, assicurino un approccio differenziato e calibrato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione contabile, considerato che ciò che può essere necessario nel caso di grandi istituti di importanza sistemica può non essere adeguato per altre società quotate, per le PMI o per i piccoli e medi professionisti (PMP);

rilevato che:

occorre certamente migliorare la capacità della relazione di revisione di veicolare agli organi della società oggetto

della revisione, agli investitori ed al mercato nel suo complesso le informazioni fondamentali che costituiscono il frutto dell'attività di revisione;

è inoltre necessario rafforzare le modalità di interazione tra le società di revisione, gli organi di controllo endosocietari e le autorità di vigilanza, al fine di utilizzare appieno le risultanze derivanti dall'attività di analisi dei conti svolta dai revisori;

il mercato mondiale dei servizi di revisione contabile evidenzia un elevato livello di concentrazione, testimoniato dal fatto che oltre il 90 per cento delle società quotate si avvale dei servizi di revisione forniti dai quattro principali gruppi mondiali attivi in tale comparto;

la circostanza appena richiamata pone delicate questioni, attinenti in primo luogo all'indipendenza di valutazione da parte delle stesse società di revisione, ai conflitti di interesse, evidenziatisi in capo alle stesse società di revisione, le quali spesso forniscono alla stessa società oggetto di revisione altri servizi dai quali realizzano ricavi molto superiori a quelli determinati dalla prestazione dei servizi di revisione, nonché in ordine agli eventuali problemi che potrebbero essere determinati nel caso in cui uno dei predetti grandi gruppi fuoriuscisse improvvisamente dal mercato della revisione;

sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) si eviti di estendere gli ambiti e le finalità dell'attività di revisione dei conti, ad esempio comprendendovi anche com-

piti di valutazione circa lo stato di « salute » economico-finanziaria o circa le prospettive future delle società oggetto di analisi, sia in quanto tale ulteriore attività non sembra trovare fondamento nelle norme tecniche che devono guidare l'attività di revisione medesima, sia in quanto l'estensione degli ambiti di applicazione e degli scopi della revisione rischierebbe di creare equivoci rispetto alla reale valenza dei giudizi di revisione, finendo in tal modo per fornire indicazioni distorte al mercato;

b) a tale proposito siano valutate con favore le proposte volte a definire con ancora maggiore chiarezza i compiti e le relative responsabilità del revisore, ad esempio per quanto riguarda il giudizio, espresso dal revisore, sulla coerenza della relazione di gestione con il bilancio, anche alla luce delle modifiche apportate dalla normativa europea al contenuto della relazione sulla gestione;

c) si sostengano le iniziative volte a rendere più chiari ed efficaci la struttura ed il linguaggio della relazione di revisione, al fine di migliorare la trasparenza nel processo di comunicazione tra le società di revisione, i soggetti interessati ed il mercato, facendo in modo comunque che un'impostazione maggiormente esplicativa delle relazioni di revisione non comporti una mera moltiplicazione delle informazioni fornite agli investitori ed al mercato, senza realizzare il vero obiettivo di migliorare la leggibilità di tali documenti;

d) si tenga presente in particolare l'opportunità di rendere più chiaro il contenuto delle relazioni di revisione nel caso in cui in quella sede siano espresse riserve sul bilancio, prevedendo ad esempio che tali riserve siano motivate in modo chiaro e sintetico, al fine di consentire ai soci di avere un quadro chiaro delle anomalie contabili riscontrate dai revisori;

e) sempre per quanto riguarda il contenuto informativo delle relazioni di revisione, si eviti che eventuali interventi normativi in materia, volti a prevedere che

esse forniscano informazioni aggiuntive rispetto alle informazioni contenute nel bilancio societario (relative, ad esempio, ai rischi di mercato della società oggetto di revisione ovvero all'evoluzione del settore in cui essa opera), possano determinare una confusione di ruoli tra i revisori e gli amministratori della società oggetto del giudizio di revisione, nonché tra i revisori stessi ed altri soggetti chiamati ad esprimere un giudizio sull'entità societaria, quali, in particolare, le agenzie di *rating* o gli analisti finanziari;

f) al fine di garantire il pieno ed effettivo svolgimento dei compiti di revisione, si assicuri che il revisore possa disporre di tutte le informazioni relative alla società oggetto di revisione necessarie a tal fine, stabilendo precisi obblighi in capo alla società revisionate ed eliminando ogni possibile conflitto tra l'accesso del revisore a tali informazioni e le norme in materia di abuso di mercato e di accesso alle informazioni privilegiate recate dalla disciplina europea;

g) con riferimento al livello di qualità ed indipendenza, che costituisce l'elemento fondamentale dell'attività di revisione, si tenga innanzitutto presente che, in coerenza con il principio di proporzionalità, tali obiettivi devono essere perseguiti, piuttosto che appesantendo in modo indiscriminato del panorama normativo, soprattutto attraverso una rigorosa applicazione delle regole vigenti da parte delle società di revisione, nonché mediante un'attenta vigilanza, da parte delle autorità competenti in materia, in ordine alla loro attuazione;

h) in tale contesto si valuti la possibilità di prevedere forme di revisione contabile semplificata per le società non quotate di piccole e medie dimensioni, al fine di favorirne una maggiore trasparenza, che avrebbe effetti positivi sulla capacità di queste ultime di acquisire più facilmente finanziamenti sui mercati dei capitali, senza peraltro aggravare le medesime società con adempimenti ed oneri sproporzionati;

i) si rafforzi il dialogo tra le società di revisione e gli *audit committees*, ad esempio diffondendo maggiormente il contenuto di alcune comunicazioni tra i revisori ed i predetti comitati, in modo da migliorare la qualità dell'informazione finanziaria e di garantire maggiore efficacia ai sistemi di controllo endosocietari;

l) si proceda all'emanazione di atti normativi finalizzati all'adozione, nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, dei principi internazionali di revisione (ISA), mantenendo, peraltro, la possibilità di apportare agli stessi ISA quegli adattamenti che si rendessero indispensabili per adeguarsi al contesto europeo, in particolare tenendo presenti le specificità delle piccole e medie imprese, le quali costituiscono un elemento peculiare del contesto economico europeo e soprattutto italiano, sia pure evitando che i predetti adattamenti possano pregiudicare la coerenza complessiva di tali principi;

m) si rafforzino le misure volte a contrastare i conflitti di interesse in capo alle società di revisione, in particolare stabilendo, in un quadro di massima armonizzazione, regole e divieti più stringenti circa la prestazione, da parte delle stesse società, di servizi diversi da quelli di revisione nei confronti delle società sottoposte a revisione o di società appartenenti al medesimo gruppo;

n) a tale proposito si sostenga l'ipotesi di estendere a livello europeo le regole, già contemplate dalla legislazione italiana, circa i limiti alla prestazione, da parte delle società di revisione, di servizi diversi da quelli di revisione, quantomeno per le società quotate e per le entità di pubblico interesse, perseguendo a tale riguardo la maggiore armonizzazione possibile anche a livello extra UE;

o) sia valutata con estrema cautela l'ipotesi di affidare ad un'autorità pubblica le competenze in materia di nomina e di remunerazione della società di revisione, in considerazione delle difficoltà che tale radicale modifica del sistema vigente in materia potrebbe determinare: in tale am-

bito si valutino invece le ipotesi di prevedere che l'organo di controllo interno della società esprima il parere sulla revoca del mandato di revisione, di introdurre l'obbligo, per la società oggetto della revisione, di procedere ad una gara di appalto per la scelta del revisore, così da individuare previamente criteri di nomina atti a garantire una maggiore trasparenza nella stessa procedura di nomina, nonché di consentire alle società di nominare il nuovo revisore entro l'anno precedente alla cessazione del mandato del precedente revisore, al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalla perdita di conoscenza conseguente all'avvicendamento dei revisori;

p) si sostenga l'ipotesi di introdurre, in un quadro di armonizzazione delle regole a livello europeo, l'obbligo di rotazione della società di revisione dopo un numero, adeguatamente lungo, di anni, eventualmente in aggiunta all'obbligo, già previsto dalla direttiva 2006/43/CE, di prevedere una rotazione del revisore persona fisica responsabile dell'attività di revisione: a tale riguardo si può segnalare come una previsione in tal senso sia già contemplata dall'ordinamento italiano, senza determinare, anche secondo la valutazione espressa dall'organizzazione rappresentativa degli stessi revisori, effetti negativi per l'operatività di questi ultimi, e possa sortire effetti positivi sotto il profilo del contrasto della salvaguardia dell'indipendenza da parte della società di revisione;

q) si proceda alla maggiore armonizzazione possibile per quanto riguarda l'attività di revisione sulle società appartenenti a gruppi multinazionali, in particolare definendo un quadro normativo comune per quanto attiene all'accesso alle informazioni della società capogruppo o della controllante da parte delle società di revisione che operano su società controllate o sottoposte a comune controllo;

r) si provveda inoltre ad armonizzare a livello europeo le norme in materia di indipendenza del revisore, di responsabilità patrimoniale, di etica professionale, di

formazione e di accesso all'attività, anche attraverso la previsione di un registro unico europeo dei revisori o delle società di revisione, ovvero attraverso l'istituzione di un certificato europeo di qualità per tali soggetti, nonché prevedendo un maggiore coinvolgimento delle autorità di vigilanza per quanto attiene alla verifica dell'idoneità tecnica dei revisori;

s) si proceda ad una maggiore integrazione dell'attività di vigilanza svolta sulle società di revisione da parte delle diverse autorità nazionali, al fine di tener conto della sempre maggiore integrazione, a livello sopranazionale, delle società di revisione appartenenti alle medesime reti, nonché della estrema rilevanza assunta dai gruppi multinazionali: a tale proposito appare certamente opportuno realizzare una maggiore armonizzazione delle regole che presidiano l'attività di revisione, estendere ai revisori delle società quotate obblighi di comunicazione, nei confronti delle autorità di vigilanza, già contemplati nel settore bancario e finanziario;

t) sempre per quanto riguarda l'aspetto istituzionale della vigilanza sul settore della revisione, si tenga conto che la prospettiva di giungere alla creazione di una nuova autorità di vigilanza europea nel settore della revisione potrebbe risultare problematica, e dovrebbe comunque essere subordinata al raggiungimento di un'effettiva integrazione delle regole nazionali vigenti in materia, in particolare nei settori dell'indipendenza dei revisori, dei principi di revisione, delle procedure volte a controllare la qualità dell'attività, nonché della vigilanza in materia, risultando pertanto preferibile privilegiare l'ipotesi di attribuire le competenze in materia all'istituenda autorità europea per i mercati finanziari (ESMA), in particolare per quanto riguarda gli aspetti sovranazionali della vigilanza sulle società di revisione;

u) si effettui un'attenta valutazione sulle problematiche relative all'elevato li-

vello di concentrazione attualmente esistente nel mercato dei servizi di revisione contabile, nel quale circa il 90 per cento degli emittenti quotati si avvale dei servizi forniti dai quattro maggiori gruppi operanti in tale settore, verificando in particolare se tale condizione non possa comportare innanzitutto rischi sotto il profilo dell'indipendenza delle società di revisione e dei conflitti di interessi derivanti dalla commistione tra prestazione di servizi di revisione ed altri servizi;

v) a tale proposito si valuti l'opportunità di assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere la crescita dimensionale delle società di revisione di minori dimensioni, anche incentivando forme di fusione tra tali società, al fine di favorire una maggiore apertura concorrenziale del mercato dei servizi di revisione; si provveda inoltre a vietare l'inserimento, negli statuti delle società, di clausole volte a limitare la nomina dei revisori dei conti alle sole quattro principali società di revisione operanti sul mercato, in quanto tali clausole rappresentano un elemento certamente negativo e privo di ogni motivazione apprezzabile, tale da pregiudicare il predetto obiettivo di maggiore apertura del mercato di tali servizi;

z) si provveda all'elaborazione di piani di emergenza volti a disciplinare il caso in cui si determinasse improvvisamente una riduzione significativa nell'offerta dei servizi di revisione, in particolare nel caso di fuoriuscita dal mercato di una delle quattro principali società operanti in tale settore;

aa) si provveda a rafforzare ed a monitorare attentamente i meccanismi di cooperazione con le autorità di vigilanza sui revisori dei paesi terzi, in considerazione delle delicate problematiche poste dall'esistenza di gruppi societari multinazionali quotati su più mercati, per i quali appare indispensabile garantire *standard* di revisione equivalenti e confrontabili a livello globale.

ALLEGATO 2

**Libro verde – La politica in materia di revisione contabile:
gli insegnamenti della crisi. COM (2010) 561 definitivo.****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato il Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo);

considerato che:

la revisione contabile costituisce uno degli elementi fondamentali nel sistema dei controlli sulla gestione delle società, soprattutto di quelle quotate, e costituisce uno strumento essenziale per garantire maggiore stabilità ai mercati finanziari;

nel corso dell'ultimo decennio si sono tuttavia registrate diverse vicende, di rilievo nazionale e mondiale, nelle quali sono emerse insufficienze nell'azione di revisione, e si sono inoltre evidenziate gravi lacune nel quadro regolatorio e di vigilanza su tale settore;

molte esperienze recenti hanno infatti evidenziato come, in taluni casi, le società di revisione non siano state in grado di analizzare adeguatamente i bilanci sottoposti alla loro valutazione, fallendo nella loro funzione fondamentale di segnalare agli organismi societari ed al mercato gli elementi di criticità presenti nei conti;

in tale contesto il legislatore nazionale ed il legislatore europeo hanno adottato iniziative volte ad evitare il ripetersi di tali inefficienze, nonché a colmare tali lacune;

la disciplina europea sulla revisione legale è contenuta essenzialmente nella direttiva 2006/43/CE, la quale prevede un articolato insieme di misure relative all'indipendenza dei revisori, ai sistemi di controllo sulla qualità della loro attività professionale, alla vigilanza da parte delle autorità pubbliche e alle relative sanzioni, definendo una disciplina complessiva che tuttavia è stata recepita solo recentemente negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione;

in considerazione del carattere sovranazionale di molte delle entità sottoposte a revisione, e delle strette interdipendenze che caratterizzano ormai i mercati finanziari e la stessa struttura complessiva del sistema economico mondiale, occorre che le predette iniziative siano armonizzate o coordinate ed un livello sempre più ampio, al fine di evitare gli effetti deleteri determinati da forme di arbitraggio normativo, nonché con l'obiettivo di fornire maggiori elementi di trasparenza e confrontabilità circa i conti delle società e dei gruppi;

tale esigenza di massima armonizzazione a livello quantomeno europeo corrisponde del resto, oltre che a considerazioni di carattere generale, ad uno specifico interesse dell'Italia, atteso che la presenza, nell'ordinamento interno, di norme opportunamente rigorose nel settore della revisione rischia di determinare un'asimmetria normativa che potrebbe costituire, paradossalmente, uno svantaggio competitivo per il sistema economico e finanziario nazionale, ad esempio in quanto può scoraggiare l'ingresso di investitori stranieri

sul mercato italiano, ovvero può fornire la giustificazione per frappare ostacoli all'operatività di investitori italiani sui mercati esteri;

in tale contesto è certamente auspicabile un rafforzamento delle norme pubblicistiche in materia di revisione contabile, ma occorre evitare il rischio che tale azione si realizzi attraverso un generalizzato appesantimento del *corpus* normativo, nonché mediante un allargamento indiscriminato dei compiti assegnati alle società di revisione, che certamente non realizzerebbe l'obiettivo di migliorare la qualità dell'attività di revisione e di rafforzare i meccanismi di comunicazione tra le società di revisione, gli organismi di controllo interno delle società, gli investitori e il mercato;

occorre, in particolare, che ogni intervento normativo in materia sia innanzitutto preordinato all'obiettivo di definire con la massima chiarezza possibile le responsabilità gravanti sulle società di revisione, distinguendole con chiarezza da quelle spettanti agli organi di amministrazione delle società, agli organi interni di controllo, alle società di *rating*, agli analisti finanziari ed alle autorità di vigilanza, evitando sovrapposizioni e confusioni di ruoli che fornirebbero al mercato segnali informativi pericolosamente distorti;

appare altresì necessario, in coerenza con il principio di proporzionalità, che le soluzioni prescelte dalla Commissione, ai fini della revisione della normativa, assicurino un approccio differenziato e calibrato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione contabile, considerato che ciò che può essere necessario nel caso di grandi soggetti di importanza sistemica può non essere adeguato per altre società quotate, per le PMI o per i piccoli e medi professionisti (PMP);

rilevato che:

occorre certamente migliorare la capacità della relazione di revisione di veicolare agli organi della società oggetto

della revisione, agli investitori ed al mercato nel suo complesso le informazioni fondamentali che costituiscono il frutto dell'attività di revisione;

è inoltre necessario rafforzare le modalità di interazione tra le società di revisione, gli organi di controllo endosocietari e le autorità di vigilanza, al fine di utilizzare appieno le risultanze derivanti dall'attività di analisi dei conti svolta dai revisori;

il mercato mondiale dei servizi di revisione contabile evidenzia un elevato livello di concentrazione, testimoniato dal fatto che oltre il 90 per cento delle società quotate si avvale dei servizi di revisione forniti dai quattro principali gruppi mondiali attivi in tale comparto;

la circostanza appena richiamata pone delicate questioni, attinenti in primo luogo all'indipendenza di valutazione da parte delle stesse società di revisione, ai conflitti di interesse, evidenziatisi in capo alle stesse società di revisione, le quali spesso forniscono alla stessa società oggetto di revisione altri servizi dai quali realizzano ricavi molto superiori a quelli determinati dalla prestazione dei servizi di revisione, nonché in ordine agli eventuali problemi che potrebbero essere determinati nel caso in cui uno dei predetti grandi gruppi fuoriuscisse improvvisamente dal mercato della revisione;

sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) si eviti di estendere gli ambiti e le finalità dell'attività di revisione dei conti, ad esempio comprendendovi anche com-

piti di valutazione circa lo « stato di salute » economico-finanziaria o circa le prospettive future delle società oggetto di analisi, sia in quanto tale ulteriore attività non sembra trovare fondamento nelle norme tecniche che devono guidare l'attività di revisione medesima, sia in quanto l'estensione degli ambiti di applicazione e degli scopi della revisione rischierebbe di creare equivoci rispetto alla reale valenza dei giudizi di revisione, finendo in tal modo per fornire indicazioni distorte al mercato;

b) a tale proposito siano valutate con favore le proposte volte a definire con ancora maggiore chiarezza i compiti e le relative responsabilità del revisore, ad esempio per quanto riguarda il giudizio, espresso dal revisore, sulla coerenza della relazione di gestione con il bilancio, anche alla luce delle modifiche apportate dalla normativa europea al contenuto della relazione sulla gestione;

c) si sostengano le iniziative volte a rendere più chiari ed efficaci la struttura ed il linguaggio della relazione di revisione, al fine di migliorare la trasparenza nel processo di comunicazione tra le società di revisione, i soggetti interessati ed il mercato, facendo comunque in modo che un'impostazione maggiormente esplicativa delle relazioni di revisione non comporti una mera moltiplicazione delle informazioni fornite agli investitori ed al mercato, senza realizzare il vero obiettivo di migliorare la leggibilità di tali documenti;

d) si tenga presente in particolare l'opportunità di rendere più chiaro il contenuto delle relazioni di revisione nel caso in cui, in quella sede, siano espresse riserve sul bilancio, prevedendo ad esempio che tali riserve siano motivate in modo chiaro e sintetico, al fine di consentire ai soci di avere un quadro chiaro delle anomalie contabili riscontrate dai revisori;

e) sempre per quanto riguarda il contenuto informativo delle relazioni di revisione, si eviti che eventuali interventi normativi in materia, volti a prevedere che

esse forniscano informazioni aggiuntive rispetto alle informazioni contenute nel bilancio societario (relative, ad esempio, ai rischi di mercato della società oggetto di revisione ovvero all'evoluzione del settore in cui essa opera), possano determinare una confusione di ruoli tra i revisori e gli amministratori della società oggetto del giudizio di revisione, nonché tra i revisori stessi ed altri soggetti chiamati ad esprimere un giudizio sull'entità societaria, quali, in particolare, le agenzie di *rating* o gli analisti finanziari;

f) al fine di garantire il pieno ed effettivo svolgimento dei compiti di revisione, si assicuri che il revisore possa disporre di tutte le informazioni relative alla società oggetto di revisione necessarie a tal fine, stabilendo precisi obblighi in capo alla società revisionate ed eliminando ogni possibile conflitto tra l'accesso del revisore a tali informazioni e le norme in materia di abuso di mercato e di accesso alle informazioni privilegiate recate dalla disciplina europea;

g) con riferimento al livello di qualità ed indipendenza, che costituisce l'elemento fondamentale dell'attività di revisione, si tenga innanzitutto presente che, in coerenza con il principio di proporzionalità, tali obiettivi devono essere perseguiti, piuttosto che appesantendo in modo indiscriminato del panorama normativo, soprattutto attraverso una rigorosa applicazione delle regole vigenti da parte delle società di revisione, nonché mediante un'attenta vigilanza, da parte delle autorità competenti in materia, in ordine alla loro attuazione;

h) si valuti la possibilità di prevedere forme di revisione contabile semplificata per le società non quotate di piccole e medie dimensioni, al fine di favorirne una maggiore trasparenza, che avrebbe effetti positivi sulla capacità di queste ultime di acquisire più facilmente finanziamenti sui mercati dei capitali, senza peraltro aggravare le medesime società con adempimenti ed oneri sproporzionati;

i) si rafforzi il dialogo tra le società di revisione e gli *audit committees*, ad

esempio diffondendo maggiormente il contenuto di alcune comunicazioni tra i revisori ed i predetti comitati, in modo da migliorare la qualità dell'informazione finanziaria e di garantire maggiore efficacia ai sistemi di controllo endosocietari;

l) si proceda all'emanazione di atti normativi finalizzati all'adozione, nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, dei principi internazionali di revisione (ISA), mantenendo, peraltro, la possibilità di apportare agli stessi ISA quegli adattamenti che si rendessero indispensabili per adeguarsi al contesto europeo, in particolare tenendo presenti le specificità delle piccole e medie imprese, le quali costituiscono un elemento peculiare del contesto economico europeo e soprattutto italiano, sia pure evitando che i predetti adattamenti possano pregiudicare la coerenza complessiva di tali principi;

m) si rafforzino le misure volte a contrastare i conflitti di interesse in capo alle società di revisione, in particolare stabilendo, in un quadro di massima armonizzazione, regole e divieti più stringenti circa la prestazione, da parte delle stesse società, di servizi diversi da quelli di revisione nei confronti delle società sottoposte a revisione o di società appartenenti al medesimo gruppo;

n) a tale proposito si sostenga l'ipotesi di estendere a livello europeo le regole, già contemplate dalla legislazione italiana, circa i limiti alla prestazione, da parte delle società di revisione, di servizi diversi da quelli di revisione, quantomeno per le società quotate e per le entità di pubblico interesse, perseguendo a tale riguardo la maggiore armonizzazione possibile anche a livello extra UE;

o) sia valutata con estrema cautela l'ipotesi di affidare ad un'autorità pubblica le competenze in materia di nomina e di remunerazione della società di revisione, in considerazione delle difficoltà che tale radicale modifica del sistema vigente in materia potrebbe determinare: in tale ambito si valutino invece le ipotesi di prevedere che l'organo di controllo interno della

società esprima il parere sulla revoca del mandato di revisione, di introdurre l'obbligo, per la società oggetto della revisione, di individuare previamente criteri di scelta del revisore atti a garantire una maggiore trasparenza nella stessa procedura di nomina, nonché di consentire alle società di nominare il nuovo revisore entro l'anno precedente alla cessazione del mandato del precedente revisore, al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalla perdita di conoscenza conseguente all'avvicendamento dei revisori;

p) si sostenga l'ipotesi di introdurre, in un quadro di armonizzazione delle regole a livello europeo, l'obbligo di rotazione della società di revisione dopo un numero, adeguatamente lungo, di anni, eventualmente in aggiunta all'obbligo, già previsto dalla direttiva 2006/43/CE, di prevedere una rotazione del revisore persona fisica responsabile dell'attività di revisione: a tale riguardo si può segnalare come una previsione in tal senso sia già contemplata dall'ordinamento italiano, senza determinare, anche secondo la valutazione espressa dall'organizzazione rappresentativa degli stessi revisori, effetti negativi per l'operatività di questi ultimi, e possa sortire effetti positivi sotto il profilo del contrasto della salvaguardia dell'indipendenza da parte della società di revisione;

q) si proceda alla maggiore armonizzazione possibile per quanto riguarda l'attività di revisione sulle società appartenenti a gruppi multinazionali, in particolare definendo un quadro normativo comune per quanto attiene all'accesso alle informazioni della società capogruppo o della controllante da parte delle società di revisione che operano sulle società controllate o sottoposte a comune controllo;

r) si provveda ad armonizzare a livello europeo le norme in materia di indipendenza del revisore, di responsabilità patrimoniale, di etica professionale, di formazione e di accesso all'attività, anche attraverso la previsione di un registro unico europeo dei revisori o delle società di revisione, ovvero attraverso l'istituzione

di un certificato europeo di qualità per tali soggetti, nonché prevedendo un maggiore coinvolgimento delle autorità di vigilanza per quanto attiene alla verifica dell'idoneità tecnica dei revisori;

s) si proceda ad una maggiore integrazione dell'attività di vigilanza svolta sulle società di revisione da parte delle diverse autorità nazionali, al fine di tener conto della sempre maggiore integrazione, a livello sopranazionale, delle società di revisione appartenenti alle medesime reti, nonché della grande rilevanza assunta dai gruppi multinazionali: a tale proposito appare certamente opportuno realizzare una maggiore armonizzazione delle regole che presidiano l'attività di revisione, estendere ai revisori delle società quotate obblighi di comunicazione, nei confronti delle autorità di vigilanza, già contemplati nel settore bancario e finanziario;

t) sempre per quanto riguarda l'assetto istituzionale della vigilanza sul settore della revisione, si tenga conto che la prospettiva di giungere alla creazione di una nuova autorità di vigilanza europea nel settore della revisione potrebbe risultare problematica, e dovrebbe comunque essere subordinata al raggiungimento di un'effettiva integrazione delle regole nazionali vigenti in materia, in particolare nei settori dell'indipendenza dei revisori, dei principi di revisione, delle procedure volte a controllare la qualità dell'attività, nonché della vigilanza in materia, risultando pertanto preferibile privilegiare l'ipotesi di attribuire le competenze in materia all'istituenda autorità europea per i mercati finanziari (ESMA), in particolare per quanto riguarda gli aspetti sovranazionali della vigilanza sulle società di revisione;

u) si effettui un'attenta valutazione sulle problematiche relative all'elevato livello di concentrazione attualmente esistente nel mercato dei servizi di revisione

contabile, nel quale circa il 90 per cento degli emittenti quotati si avvale dei servizi forniti dai quattro maggiori gruppi operanti in tale settore, verificando in particolare se tale condizione non possa comportare innanzitutto rischi sotto il profilo dell'indipendenza delle società di revisione e dei conflitti di interessi derivanti dalla commistione tra prestazione di servizi di revisione ed altri servizi;

v) a tale proposito si valuti l'opportunità di assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere la crescita dimensionale delle società di revisione di minori dimensioni, al fine di favorire una maggiore apertura concorrenziale del mercato dei servizi di revisione; al medesimo scopo si provveda inoltre a vietare l'inserimento, negli statuti delle società, di clausole volte a limitare la nomina dei revisori dei conti alle sole quattro principali società di revisione operanti sul mercato, in quanto tali clausole rappresentano un elemento certamente negativo e privo di ogni motivazione apprezzabile, tale da pregiudicare il predetto obiettivo di maggiore apertura del mercato di tali servizi;

z) si provveda all'elaborazione di piani di emergenza volti a disciplinare il caso in cui si determinasse improvvisamente una riduzione significativa nell'offerta dei servizi di revisione, in particolare nel caso di fuoriuscita dal mercato di una delle quattro principali società operanti in tale settore;

aa) si provveda a rafforzare ed a monitorare attentamente i meccanismi di cooperazione con le autorità di vigilanza sui revisori dei paesi terzi, in considerazione delle delicate problematiche poste dall'esistenza di gruppi societari multinazionali quotati su più mercati, per i quali appare indispensabile garantire *standard* di revisione equivalenti e confrontabili a livello globale.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti	89
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
--	----

INTERROGAZIONI:

5-02918 Siragusa: Sulle richieste di attivazione di tempo pieno in Sicilia per le prime elementari dell'anno scolastico 2010-2011	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	97
5-03457 Gatti: Finanziamento dei lavori di manutenzione della Certosa di Calci, conosciuta come « Certosa di Pisa »	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	99
5-03965 Zazzera: Mancata valorizzazione del parco archeologico di Siponto a Manfredonia (FG)	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	101

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina a componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR): prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, prof. Massimo Castagnaro, prof. Stefano Fantoni, prof. Giuseppe Novelli, prof. Fiorella Kostoris e prof. Luisa Ribolzi. Nomine nn. 100-101-102-103-104-105-106 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	92
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
---	----

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 febbraio 2011.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifesta-

zioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.55.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

C. 2393 Pisicchio.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in esame, che verrà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI) rileva che vi è stato un dibattito importante sulla proposta di legge da lui presentata, anche sulla base delle valutazioni svolte dall'Ordine dei giornalisti, che ha fatto registrare un percorso virtuoso giungendo ad una convergenza fra tutte le forze politiche. Esprime quindi una sincera riconoscenza al collega Mazzuca e a tutta la Commissione per il lavoro svolto in un clima di profonda sintonia. Anche per questi motivi, si è astenuto dal presentare ulteriori proposte modificative del testo, che ritiene possano essere considerate nel successivo esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà recepire il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva, tenendo conto di ulteriori proposte migliorative del testo.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) si associa alle valutazioni positive espresse dal collega Pisicchio, auspicando un complessivo coinvolgimento del Governo nella valutazione del testo elaborato dalla Commissione. Si riferisce in particolare alle competenze del Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché al Ministero dello sviluppo economico, per il settore relativo alle Comunicazioni. Auspica, infine, che un analogo percorso virtuoso possa essere seguito anche per l'esame della proposta di legge n. 3555 del collega Moffa che interviene in un settore largamente atteso dai giornalisti.

Valentina APREA, *presidente*, conferma che per la richiesta di trasferimento in sede legislativa il provvedimento sarà trasmesso al Ministero per i Rapporti con il Parlamento che provvederà a coinvolgere i dicasteri competenti, compresi quelli indicati dal collega Giulietti.

Ricardo Franco LEVI (PD) apprezza il lavoro svolto dalla Commissione sul provvedimento in esame, auspicando in un coinvolgimento fattivo del Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella relativa valutazione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ribadisce, anche a nome del gruppo da lui rappresentato, pieno sostegno al provvedimento in esame.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, esprime piena soddisfazione per il risultato raggiunto. Ringrazia il collega Pisicchio, che ricambia per l'apprezzamento che ha voluto rivolgere al lavoro da lui svolto. Si è trattato di un confronto congiunto fra tutte le forze politiche, scaturito proprio dall'intuizione dell'onorevole Pisicchio con la presentazione della proposta di legge in esame.

I deputati Paola GOISIS (LNP) e Claudio BARBARO (FLI) esprimono quindi, anche a nome dei rispettivi gruppi, il pieno apprezzamento per il lavoro svolto dalla

Commissione con l'elaborazione del provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro e il sottosegretario per l'istruzione e la ricerca Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.

5-02918 Siragusa: Sulle richieste di attivazione di tempo pieno in Sicilia per le prime elementari dell'anno scolastico 2010-2011.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, peraltro, non ha toccato tutti i punti che venivano sollevati dal suo atto ispettivo. Sottolinea peraltro il ritardo con cui è stata fornita la risposta alla sua interrogazione, visto che verteva su temi così delicati da richiedere interventi in tempi più ragionevoli da parte dell'Esecutivo, proprio per evitare di essere poi superati dagli eventi. Nel merito della risposta, rileva che il Governo, pur riaffermando un incremento dell'utilizzo della modalità del tempo pieno in alcune zone della penisola, sembra dimenticare la situazione della Sicilia, che versa in condizioni deteriori; nell'isola vi è, infatti, un numero irrilevante di scuole che offrono la tipologia del tempo pieno. Al riguardo, evidenzia invece che proprio la Sicilia, più di altre realtà peninsulari, necessiterebbe

di un incremento di tale modulo scolastico, visto che, come affermano anche gli ultimi dati dell'OCSE, il *gap* di preparazione tra ragazzi del nord e del sud continua ad allargarsi. Ritiene che tale differenza possa essere realmente superata solo intervenendo con una scolarizzazione precoce e con un prolungamento del tempo scolastico a fronte di realtà familiari disagiate. Conclude, infine, sottolineando che fino a che non si interverrà con un aumento delle scuole dell'infanzia e con la possibilità di un arco temporale giornaliero più lungo per le scuole primarie, il divario di apprendimento scolastico degli allievi appartenenti a diverse aree geografiche del Paese non potrà essere eliminato.

5-03457 Gatti: Finanziamento dei lavori di manutenzione della Certosa di Calci, conosciuta come « Certosa di Pisa ».

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Grazia GATTI (PD), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatta della risposta ricevuta. Il Governo ha offerto una ricostruzione puntuale della vicenda, riconoscendo l'importanza storico-artistica che la Certosa di Calci ricopre nel territorio. Manca peraltro l'assunzione di qualsiasi impegno concreto da parte dell'Esecutivo per risolvere la situazione. Evidenzia, in particolare, che la risposta, rimandando la questione ad un accordo di programma tra Stato, Regioni e enti locali, sembra voler sollevare l'Esecutivo dalle sue responsabilità. Aggiunge che l'interrogazione in discussione – presentata lo scorso settembre – è stata preceduta da una lettera del sindaco al ministro; è seguita quindi una visita al sito in discussione per verificare il profondo stato di degrado in cui versa la Certosa di Calci e il suo chiostro. Evidenzia, da ultimo, che il 23 dicembre 2010 il Consiglio comunale di Calci ha approvato un ordine del giorno

per denunciare lo stato di gravissimo abbandono del bene architettonico, soprattutto nella parte del tetto di copertura e negli affreschi, i quali da tempo sono privi dei lavori più elementari ed essenziali di ordinaria manutenzione. In conclusione, rileva che il Ministro dovrebbe interessarsi più direttamente della questione, facendo visita alla Certosa di Calci, un bene storico-artistico la cui importanza non può sfuggire, che rischia però di andare perduto irrimediabilmente, in mancanza di immediati e adeguati interventi di restauro.

5-03965 Zazzera: Mancata valorizzazione del parco archeologico di Siponto a Manfredonia (FG).

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, che ancora una volta, pur non volendolo, induce ad associarsi alle lamentele per le condizioni in cui versa il patrimonio culturale nel Paese. Evidenzia come il patrimonio archeologico di Metaponto si trovi in una situazione di evidente abbandono, già denunciata dalla professoressa Lagana dell'Università di Bari, per la totale mancanza di sorveglianza del sito; oltre alla crescita di vegetazione, vi sono segni di degrado evidente di un patrimonio risalente al 194 a. C. di indubbia valenza storico-artistica. Ricorda, d'altra parte, che per mancanza di finanziamenti la campagna di scavi del 2010 è stata rinviata al 2011. Gli stessi enti locali, il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia – che molto si sta adoperando per risolvere la situazione – denunciano l'assenza del Ministero e l'assoluta mancanza di coinvolgimento per le campagne di scavo. Rileva, infine, che in una recente graduatoria dei siti archeologici più redditizi in base ai visitatori paganti, pubblicata dal *Corriere della Sera*, il sito archeologico di Metaponto appare agli ultimi posti, mentre potrebbe rappresen-

tare una fonte di indubbia ricchezza economica per il territorio.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposte di nomina a componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR): prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, prof. Massimo Castagnaro, prof. Stefano Fantoni, prof. Giuseppe Novelli, prof. Fiorella Kostoris e prof. Luisa Ribolzi.

Nomine nn. 100-101-102-103-104-105-106.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviate nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che la Commissione ha svolto un importante ruolo nell'attuazione della riforma universitaria, di cui il provvedimento in esame rappresenta una necessaria conseguenza.

Paola GOISIS (LNP), evidenziando il delicato ruolo che riveste l'organismo preposto alla valutazione del sistema universitario e della ricerca, esprime forti riserve per l'assenza, tra i candidati alla nomina, di professori esperti in materie umanistiche e filosofiche. Pur manifestando soddisfazione per la candidatura di un esponente del-

l'Università di Padova, ritiene del tutto oscuri i parametri adottati dal ministro per la scelta dei sette nominativi su cui la Commissione si accinge a rendere il parere di competenza. Per i motivi esposti, avanza la richiesta di un differimento del voto sulla proposta di parere del relatore affinché sia possibile definire una maggiore e più ampia condivisione politica sulle nomine all'Agenzia nazionale di valutazione.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è svolto un approfondito dibattito sulla proposta di parere in esame e i tempi previsti per il voto non consentono un ulteriore rinvio della seduta.

Paola GOISIS (LNP) ribadisce i rilievi critici sulla procedura che ha condotto alla designazione dei sette professori e ritiene non tutelata la posizione del suo gruppo, che non è stato coinvolto nella valutazione sulla congruità ed opportunità delle predette nomine. Per tali motivi, nel caso in cui non si procedesse ad un rinvio della seduta, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Luigi NICOLAIS (PD) fa presente che la designazione dei componenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, istituita dal Governo Prodi, è avvenuta attraverso una procedura di selezione estremamente trasparente e lineare. Osserva che il Comitato direttivo dell'Agenzia è composto da personalità di assoluto rilievo etico e professionale e l'apertura di un apposito bando per definire le stesse candidature ha precluso ingerenze di tipo politico. Rammenta che i nominativi proposti all'esame della Commissione sono stati scelti nell'ambito di quindici nominativi sulla base di designazioni svolte da organismi di ricerca, senza che il ministro abbia esercitato alcun potere discrezionale al riguardo. Condivide i rilievi in ordine alla carenza di rappresentanza dell'area umanistica tra i professori designati e alla limitata rappresentatività territoriale, soprattutto riguardo al sistema universitario. Nel ricordare che la valuta-

zione del sistema universitario e della ricerca rappresenta un processo complesso ed articolato, segnala peraltro che l'Agenzia opera attraverso una serie di sottocommissioni nell'ambito delle quali potranno essere nominate personalità ulteriori appartenenti ad aree accademiche diverse. Esprime talune perplessità in ordine all'esiguità delle risorse assegnate all'organismo; auspica al riguardo che il ministro destini adeguati e congrui finanziamenti al fine di poter tempestivamente attivare i sistemi e le procedure di valutazione previsti. Sottolinea che la ricerca è un'attività molto delicata e, in alcuni ambiti, particolarmente creativa, come nel caso della genetica. Sostiene pertanto che sia opportuno regolamentare l'utilizzo della ricerca ma senza porre alcun limite e preclusione allo svolgimento di tale attività. Esprime pertanto, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, nell'apprezzare l'elevato contributo fornito alla ricerca dall'attività e dalle iniziative promosse dal vicepresidente Nicolais, sottolinea che lo stesso avrebbe tutti i requisiti per essere designato tra i componenti del Comitato direttivo della predetta Agenzia.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) rinvia alle dichiarazioni già svolte nella seduta di ieri, alle quali rinvia, circa i criteri di scelta delle persone proposte. Da biologa e genetista, precisa di essere appassionata di ricerca e di credere nella libertà della scienza, ribadisce però le riserve espresse sulla scelta di alcune professionalità, pur evidenziando l'esigenza di dare seguito alla riforma universitaria, di cui l'istituzione dell'ANVUR rappresenta un tassello fondamentale. In considerazione del fatto che nella passata seduta il rappresentante del Governo ha comunque fornito i chiarimenti richiesti circa la composizione delle quattordici sottocommissioni che verranno istituite in modo da riequilibrare la rappresentanza delle diverse aree tematiche, preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulle proposte di nomina in esame.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI) evidenzia che i nominativi proposti appaiono di assoluto rilievo sotto il profilo professionale e contribuiranno certamente all'atteso salto di qualità del sistema universitario e della ricerca. Dichiarò pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rileva che la predetta Agenzia potrà sicuramente potenziare gli *standard* di qualità del complessivo sistema universitario e della ricerca. Dichiarò di condividere le perplessità espresse dalla collega Goisis in ordine alla carenza del profilo umanistico nella rappresentanza dell'organismo. A tal proposito, evidenzia altresì l'inadeguata rappresentanza di esponenti e professori provenienti dalle università e dagli istituti di ricerca del Sud d'Italia. Reputa tuttavia non opportuno strumentalizzare la composizione dell'organismo per alimentare mere contrapposizioni politiche interne alla maggioranza. Dichiarò, in conclusione, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario PEPE (IR), pur comprendendo le riserve avanzate in ordine ai criteri adottati per la designazione dei candidati, fa notare che si tratta di personalità di alto profilo che certamente potranno contribuire ad arricchire e a dare prestigio al sistema universitario e a quello della ricerca. Per tali motivi, esprime il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Paola FRASSINETTI (PdL) considera l'Agenzia di valutazione del sistema universitario uno dei cardini della riforma, che occorre pertanto rendere operativo con assoluta tempestività. Richiama il profilo di autorevolezza dei candidati e la trasparenza delle procedure adottate nella scelta. Ritiene del tutto rassicurante la previsione di ben quattordici sottocommissioni dell'Agenzia che presiederanno a tutte le aree didattiche, anche nell'ambito umanistico e filosofico. Nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla pro-

posta di parere del relatore, auspica che anche il gruppo della Lega acceda ad una posizione favorevole, al fine di consentire che la Commissione si esprima con voto unanime.

Renzo LUSETTI (UdC), nel richiamare i termini del suo intervento svolto nella seduta di ieri, evidenzia che le dichiarazioni rese dalla collega Goisis delineano una condizione di radicale spaccatura politica dei gruppi della maggioranza. In considerazione di ciò, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Paola GOISIS (LNP) ribadisce la propria richiesta di rinviare il voto sulle nomine ad una successiva seduta.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, ribadisce a sua volta che i tempi assegnati alla Commissione per l'espressione del parere non consentono il rinvio del voto.

Si procede quindi alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina n. 100.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Sergio Benedetto a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR):

Presenti	37
Votanti	37
Maggioranza	19
Hanno votato <i>sì</i>	33
Hanno votato <i>no</i>	4

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Capitano Santolini, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Farina, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Goisis, Granata, Levi, Lolli, Lusetti, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Nicolais, Orsini, Palmieri, Parisi, Pepe Mario (IR), Pes, Pianetta in sostituzione di

Lainati, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa e Zazzera.

Si procede quindi alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina n. 101.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Andrea Bonaccorsi a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR):

Presenti	37
Votanti	37
Maggioranza	19
Hanno votato <i>sì</i>	33
Hanno votato <i>no</i>	4

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Capitano Santolini, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Farina, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Goisis, Granata, Levi, Lolli, Lusetti, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Nicolais, Orsini, Palmieri, Parisi, Pepe Mario (IR), Pes, Pianetta in sostituzione di Lainati, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa e Zazzera.

Si procede quindi alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina n. 102.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Massimo Castagnaro a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR):

Presenti	37
Votanti	37
Maggioranza	19
Hanno votato <i>sì</i>	34
Hanno votato <i>no</i>	3

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Capitano Santolini, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Farina, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Goisis, Granata, Levi, Lolli, Lusetti, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Nicolais, Orsini, Palmieri, Parisi, Pepe Mario (IR), Pes, Pianetta in sostituzione di Lainati, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa e Zazzera.

Si procede quindi alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina n. 103.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Stefano Fantoni a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR):

Presenti	37
Votanti	37
Maggioranza	19
Hanno votato <i>sì</i>	35
Hanno votato <i>no</i>	2

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Capitano Santolini, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Farina, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Goisis, Granata, Levi, Lolli, Lusetti, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Nicolais, Orsini, Palmieri, Parisi, Pepe Mario (IR), Pes, Pianetta in sostituzione di Lainati, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa e Zazzera.

Si procede quindi alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina n. 104.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Giuseppe Novelli a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del si-

stema universitario e della ricerca (AN-VUR):

Presenti	37
Votanti	37
Maggioranza	19
Hanno votato <i>sì</i>	35
Hanno votato <i>no</i>	2

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Capitano Santolini, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Farina, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Goisis, Granata, Levi, Lolli, Lusetti, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Nicolais, Orsini, Palmieri, Parisi, Pepe Mario (IR), Pes, Pianetta in sostituzione di Lainati, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa e Zazzera.

Si procede quindi alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina n. 105.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina della professoressa Fiorella Kostoris a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR):

Presenti	37
Votanti	37
Maggioranza	19
Hanno votato <i>sì</i>	34
Hanno votato <i>no</i>	3

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Capitano Santolini, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Farina, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Goisis, Granata, Levi, Lolli, Lusetti, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Nicolais, Orsini, Palmieri, Parisi, Pepe

Mario (IR), Pes, Pianetta in sostituzione di Lainati, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa e Zazzera.

Si procede quindi alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina n. 106.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina della professoressa Luisa Ribolzi a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR):

Presenti	37
Votanti	37
Maggioranza	19
Hanno votato <i>sì</i>	35
Hanno votato <i>no</i>	2

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Capitano Santolini, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Farina, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Goisis, Granata, Levi, Lolli, Lusetti, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Nicolais, Orsini, Palmieri, Parisi, Pepe Mario (IR), Pes, Pianetta in sostituzione di Lainati, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa e Zazzera.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO 1

5-02918 Siragusa: Sulle richieste di attivazione di tempo pieno in Sicilia per le prime elementari dell'anno scolastico 2010-2011.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo alla questione, rappresentata dall'onorevole interrogante, dell'incremento complessivo delle classi a tempo pieno registrato a livello nazionale, si conferma il contenuto del comunicato stampa del 16 maggio 2010.

Si conferma quindi che, per il secondo anno consecutivo, grazie all'introduzione del maestro unico prevalente e all'abolizione delle compresenze, aumenta il numero degli alunni che possono usufruire del previsto quadro orario che, come ribadito nella circolare ministeriale n. 37 del 13 aprile 2010 sulle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2010-2011, è di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri settimanali.

Nella stessa circolare è evidenziato, tra l'altro, che le quattro ore residue rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, possono essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

È anche opportuno ricordare che, in base alle vigenti disposizioni, le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente a livello nazionale, e ripartite poi a livello regionale, sulla base di vari elementi quali l'entità e la composizione della popolazione scolastica, il grado di densità demografica delle varie realtà ter-

ritoriali, le caratteristiche geomorfologiche dei territori interessati, l'articolazione dell'offerta formativa, la distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base del rapporto medio previsto dalle norme ed anche sulla base delle caratteristiche dell'edilizia scolastica.

L'applicazione di questi criteri spiega come sia possibile che, a fronte del rilevato aumento complessivo del tempo pieno a livello nazionale, possano aversi risultati non omogenei tra le varie realtà territoriali.

Inoltre, concluse le operazioni relative alla determinazione dell'organico di diritto, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, in presenza di situazioni particolari, non si è mancato di intervenire, compatibilmente con le disponibilità di organico.

Preme precisare, infatti, che il tempo pieno può essere assegnato se la disponibilità di organico lo consente ed a condizione, inoltre, che sussistano le necessarie strutture idonee (ad iniziare dalla presenza della mensa) per il suo funzionamento. Comunque, nel tempo non è stato mai possibile soddisfare integralmente le richieste delle famiglie che sono, da sempre, superiori alle effettive disponibilità di organico.

Dai dati in possesso, risulta che, rispetto all'andamento degli ultimi dieci anni in cui l'incremento del tempo pieno si è attestato annualmente, a livello nazionale, intorno allo 0,5 per cento, negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l'aumento è stato vicino al 2 per cento.

Per ciò che concerne specificamente la Sicilia, alla quale l'onorevole interrogante

fa espresso riferimento, si evidenzia che, come comunicato dalla competente direzione scolastica regionale, a differenza delle regioni del nord, la popolazione scolastica in quella regione è in diminuzione. Ciò ha inciso sulla determinazione delle dotazioni organiche regionali, con conseguente effetto sulle possibilità di soddisfare integralmente le richieste di tempo pieno.

Comunque, per venire incontro alle ulteriori richieste di tempo pieno, compatibil-

mente con la complessiva dotazione organica disponibile, la stessa Direzione scolastica regionale ha inizialmente assegnato, per compensazione da altri ordini di scuola, ulteriori 127 posti alla scuola primaria determinando un incremento di 23 classi a tempo pieno. Successivamente, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, è stato possibile attivare ulteriori 42 classi prime a tempo pieno, grazie all'utilizzazione di docenti soprannumerari di scuola primaria.

ALLEGATO 2

5-03457 Gatti: Finanziamento dei lavori di manutenzione della Certosa di Calci, conosciuta come « Certosa di Pisa ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione degli onorevoli Gatti e Fontanelli volta a conoscere lo stato di conservazione del complesso monumentale della Certosa di Calci a Pisa ed in particolare se il Ministero intende finanziare i lavori di manutenzione per la salvaguardia della Certosa stessa.

Va premesso che il complesso costituisce l'oggetto di studi approfonditi da parte dei tecnici della competente Soprintendenza. La Certosa di Calci, nei pressi di Pisa, è infatti un monumento notevole per architettura e decorazione. Fondata secondo la regola di San Bruno nel 1366, nel secolo della maggiore espansione europea dell'Ordine che vide la nascita di ben 105 certose, ha i caratteri della Certosa ideale; comprende una casa bassa nella quale risiedevano i conversi che attendevano ai lavori agricoli e una casa alta con un chiostro sul quale si aprono le celle dove i monaci vivevano in preghiera. Un alto muro isola il cenobio dal resto del mondo includendo gli spazi naturali dei giardini e architettonici abitativi, in un evocativo connubio di natura e artificio, quale richiamo alla spiritualità dell'ordine.

L'ampliamento progressivo della Certosa continuò fino alla fine del XVIII secolo ed iniziò il suo declino progressivo dopo che Napoleone decretò la soppressione dei monasteri e dei conventi.

Nel 1969, il Capitolo Generale dell'Ordine deliberò la partenza degli ultimi tre monaci della Certosa di Calci che, nel 1973, lasciarono allo stato italiano la disponibilità dell'immobile che è ad oggi assegnato a questo Ministero e all'Università.

Attualmente la Certosa, oltre ad essere Museo Nazionale, ospita il Museo di Storia Naturale, laboratori afferenti a vari dipartimenti dell'Università di Pisa, e molti ambienti di rilevante valore monumentale, ancora adibiti a magazzini e depositi.

L'attuale Museo Statale non dispone di spazi sufficienti ad ospitare le funzioni vitali per la valorizzazione culturale della Certosa, ma soprattutto non vede inserite nel percorso di visita porzioni ampiamente significative per la percezione della vita monastica e contemplativa e delle originarie destinazioni e funzioni. Si è pertanto resa necessaria una ulteriore riflessione al fine di ampliare al pubblico la fruibilità, sia pure con modalità diversificate per consentire lo svolgersi delle attività di studio e ricerca attualmente presenti in alcuni ambiti.

Un ulteriore elemento rilevante è il rapporto della Certosa con il paesaggio circostante che penetra all'interno di essa e ne diventa parte integrante.

Diventa quindi vitale un controllo delle azioni possibili sul paesaggio al fine di preservare l'irripetibile suggestione della « Val Graziosa ». Tale obiettivo ha visti impegnati la soprintendenza di Pisa, il comune di Calci, la provincia di Pisa e la regione Toscana in un processo di valutazione congiunta di tutti gli atti e gli studi preliminari alla redazione del Piano Strutturale e del relativo Regolamento Urbanistico comunale.

Per pensare a un « modello di gestione » della Certosa, della complessità degli spazi museali al suo interno, dei giardini, degli orti e dei percorsi meditativi esterni, occorre consolidare un processo congiunto

che veda i due enti gestori uniti nella programmazione dei restauri e delle iniziative di valorizzazione, nella focalizzazione degli obiettivi al fine di individuare tutte le possibilità di azione congiunta.

Ma non basta. È certamente indispensabile una attenta analisi del contesto economico territoriale, come è indispensabile l'attivazione di concrete sinergie con l'amministrazione comunale, la provincia di Pisa e la regione Toscana, al fine di creare il contesto favorevole alla valorizzazione.

Al momento, la frequenza dei visitatori già evidenzia un grande interesse del pubblico per il monumento, nonostante sia ancora poco pubblicizzato e non reperibile su un sito *Internet*. L'attività didattica del Museo di Storia Naturale interessa le scuole di ogni ordine e grado con percorsi educativi differenziati, mentre la totale assenza di risorse economiche destinate ai percorsi didattici del Museo Statale della Certosa comportano un rallentamento del servizio alle scuole.

All'interno della Certosa sono possibili alcuni itinerari di visita diversificati in ragione dell'interesse dei visitatori: un percorso storico della Certosa monumentale, un percorso storico-artistico per un pubblico interessato ad approfondire il percorso tradizionale, un percorso Spazi, Forme e Funzioni con un itinerario conoscitivo e scientifico mediante l'analisi

delle strutture e dei materiali, un percorso Apparati Decorativi alla scoperta degli apparati decorativi plastici e pittorici del complesso, un percorso Giardini e Paesaggio che sottolinea il richiamo alla natura che è una costante della spiritualità certosina.

La nostra soprintendenza ha svolto una eccellente e dettagliato progetto sul complesso di Calci costituito da un programma generale di restauro e da un programma di valorizzazione.

Purtroppo la Certosa di Calci è priva di finanziamenti da quattro anni; le scarse risorse a disposizione del Ministero hanno consentito, da ultimo, soltanto un intervento immediato di somma urgenza per rimozione di stato di pericolo.

Gli interventi ulteriori non sono rientrati nella programmazione ordinaria e la Certosa di Calci non è stata selezionata nell'ambito della programmazione dei lavori da effettuarsi con le risorse del gioco del Lotto.

È al vaglio del Ministero l'ipotesi di inserire il complesso in un accordo quadro così da intraprendere un programma di restauro e valorizzazione che vedrebbe coinvolti Stato, amministrazione comunale di Calci, provincia di Pisa, regione Toscana (che ha già manifestato il proprio interesse) con il considerevole contributo economico della Fondazione Cassa di risparmio di Pisa.

ALLEGATO 3

5-03965 Zazzera: Mancata valorizzazione del parco archeologico di Siponto a Manfredonia (FG).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Zazzera volta a conoscere lo stato del Parco archeologico di Siponto ed in particolare la situazione di fatto e le iniziative che il Ministero intende adottare per la sua valorizzazione.

Orbene, l'area dell'antica Siponto, contraddistinta dall'emergenza monumentale più significativa rappresentata dalla chiesa romanica di Santa Maria Maggiore e dagli adiacenti resti della basilica di età paleocristiana e tardoantica, nel corso di anni recenti è stata oggetto di numerosi interventi di valorizzazione, concretizzatisi sia in sistematiche attività di ricerca archeologica, condotte con cadenza annuale, sia da iniziative tendenti a promuovere la diffusione dei risultati conseguiti.

A partire dagli inizi del decennio scorso infatti, la ripresa degli scavi in quell'area, ha visto il coinvolgimento della cattedra di archeologia medievale dell'Università degli studi di Bari, in qualità di concessionario.

In stretta collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, nello scorso mese di luglio, alla presenza del Sindaco di Manfredonia, è

stata inaugurata una mostra documentaria, tuttora visitabile presso il Museo archeologico nazionale di quella città, sede di riferimento per le attività di tutela territoriale della piana sipontina.

Per quanto attiene poi la lamentata situazione di scarsa accessibilità alla zona degli scavi, a causa della mancanza di interventi manutentivi, non si può non sottolineare come la loro esecuzione sia strettamente correlata alle disponibilità di risorse finanziarie, non sempre adeguate per assicurare livelli ottimali in ogni periodo dell'anno.

Tuttavia l'azione congiunta della Direzione regionale della Puglia e della locale Soprintendenza archeologica è volta a conseguire l'obiettivo primario dell'attuazione di un programma di tutela integrata di uno dei siti archeologico-monumentali di maggiore rilevanza della Capitanata quale è appunto quello dell'antica Siponto, attraverso una più organica partecipazione e coinvolgimento dell'ente locale in tutte quelle attività di valorizzazione e divulgazione della conoscenza storica di quel sito.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Toscana, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze-Siena	102
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	103
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	108

RISOLUZIONI:

7-00464 Tommaso Foti: Sulla messa in sicurezza della strada statale 45 Val Trebbia (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00110</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti della regione Toscana, nel-ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze-Siena.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.00 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. – Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. – Interviene il Vice Ministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.

Legge comunitaria 2010.**C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009.**Doc. LXXXVII, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, riferisce, preliminarmente, che il disegno di legge comunitaria 2010, già approvato dal Senato nella seduta del 2 febbraio 2010, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Osserva quindi che il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009, è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di 18 articoli, suddivisi in due Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 4 e 26 direttive).

Quanto al contenuto del disegno di legge in esame, riferisce che esso interviene in diversi settori ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. La relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato reca altresì l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

Al riguardo, pur rilevando che si tratta di disposizioni che si ripetono in maniera pressoché identica rispetto alle precedenti leggi comunitarie, ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione su due novità.

La prima è quella introdotta dall'articolo 1 che anticipa di due mesi la scadenza della delega legislativa, al fine di assicurare un margine di tempo prima della scadenza del termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva europea. Questo è dovuto alla prassi della Commissione europea, ormai invalsa, di avviare procedure di infrazione per mancato recepimento già dopo uno o due mesi dalla scadenza. Infatti, nell'ultimo elenco contenente le nuove procedure di infrazione, arrivato da pochissimo tempo, vediamo che quasi in via automatica, già a distanza di un mese circa dalla scadenza del recepimento, viene inviata la lettera di messa in mora.

La seconda novità, invece, è data dall'inserimento di un nuovo comma, che attribuisce natura cedevole anche ai decreti legislativi recanti disposizioni sanzionatorie (evidentemente solo per le sanzioni amministrative) nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni.

Quanto alle disposizioni relative alle materie di diretta competenza della VIII Commissione segnalò innanzitutto l'articolo 14, inserito durante l'esame presso il Senato, che modifica la disciplina relativa alla durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi.

L'articolo 17, anch'esso aggiunto nel corso dell'iter al Senato, integra l'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sulla gestione delle acque di balneazione, prevedendo, oltre alla collaborazione tra enti territoriali nel caso di acque interregionali (già prevista dall'articolo 10 sostituito dall'articolo in esame), anche la cooperazione con gli altri Stati dell'Unione europea, qualora il bacino idrografico comporti un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione. Tale sostituzione permette, pertanto, l'integrale recepimento dell'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE che pre-

vede, nel caso il bacino idrografico abbia un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, la collaborazione tra Stati, attuata anche tramite scambio di informazioni ed un'azione comune per limitare l'impatto stesso.

Tra le direttive da recepire, riguarda le competenze della VIII Commissione innanzitutto la direttiva 2009/126/CE sul recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Inoltre, la direttiva 2009/127/CE, che integra la direttiva 2006/42/CE e già ridefinita « nuova direttiva macchine », è volta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine per l'applicazione di pesticidi, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.

Sottolinea, quindi, l'importanza della direttiva 2010/31/UE, volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, ai fini della riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano il 40 per cento del consumo totale di energia nell'Unione europea. La loro riduzione costituisce, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi « 20-20-20 » in materia di efficienza energetica. Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE – che è stata modificata più volte e che necessita di ulteriori modifiche sostanziali – riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.

Con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2009), segnala innanzitutto che tale relazione non è più attuale, in quanto riferita ai risultati 2009.

Ricorda, in ogni caso, che essa, come stabilito dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, contiene le seguenti informazioni: i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione; l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Si tratta di 55 direttive pubblicate a partire dal 7 gennaio 2009, non ancora attuate alla data del 15 febbraio 2010, alla cui attuazione provvedono lo Stato ovvero le regioni o le province autonome, nell'ambito del riparto costituzionale di competenze e fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato. Segnalo che di questa 55 direttive, alla data del 12 febbraio 2011, ne risultano recepite 41; l'indicazione dell'eventuale omissione dell'inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa, quindi entro il 31 dicembre 2009; l'elenco delle direttive attuate con regolamento nonché gli estremi degli eventuali regolamenti d'attuazione già adottati; l'elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome.

Con riferimento alle questioni di nostra competenza, la Relazione individua le priorità in materia di energia e cambiamenti climatici nel garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento strategico, una riduzione concreta delle emissioni di gas serra e la presentazione di una posizione unitaria dell'Unione europea nelle sedi internazionali. Infine, la Relazione ricorda che i progressi verso un'economia verde (la cosiddetta *green economy*) sono al centro della nuova Strategia europea per lo sviluppo.

Con riguardo all'ambiente, osserva che nella Relazione sono segnalati la proposta di direttiva sulle emissioni degli impianti industriali, la modifica dei regolamenti Ecolabel ed Emas, il piano di azione

comunitario sulla biodiversità e la modifica della direttiva sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per quanto riguarda le infrastrutture e le reti transeuropee, riferisce, invece, che la Relazione dà conto delle risorse assegnate e degli investimenti avviati a partire dall'inizio della legislatura e ricorda in particolare l'introduzione della nozione di « lotto costruttivo » nella realizzazione dei progetti prioritari, che ha consentito la prosecuzione di opere strategiche anche in assenza del finanziamento complessivo, nonché la norma riguardante l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari per le tratte autostradali la cui concessione scade entro il 2014.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Roberto TORTOLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. – Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. – Interviene il Vice Ministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Franco STRADELLA (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente.

Carmen MOTTA (PD) conferma anzitutto, a nome del gruppo del partito democratico, il giudizio positivo già espresso nelle sedute precedenti sul contenuto complessivo di un provvedimento che consente di recepire nell'ordinamento nazionale una importante direttiva europea volta ad implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali ed a perseguire l'obiettivo strategico del dimezzamento entro il 2020 del numero delle vittime degli incidenti stradali.

Pur prendendo atto, inoltre, dello sforzo compiuto dal relatore al fine di tenere conto delle proposte da lei avanzate a nome del gruppo del partito democratico per migliorare il testo del provvedimento in esame, – come è il caso della condizione numero 1) formulata nella proposta di parere in discussione – ritiene che su alcuni punti importanti la proposta di parere presentata dal relatore sia non condivisibile, come è il caso della mancata indicazione al Governo della necessità di una più rapida attuazione delle norme contenute nella legge n. 120 del 2010 di riforma del Codice della Strada, ovvero della mancata previsione di vincoli stringenti diretti ad evitare che il costo degli

interventi previsti nel provvedimento in esame sia scaricato sugli utenti con l'aumento dei pedaggi autostradali.

Nell'auspicare, comunque, che il Governo metta in campo tutte le risorse necessarie per l'attuazione della nuova disciplina, annuncia, a nome del gruppo del partito democratico il voto di astensione sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Armando DIONISI (UdC) pur esprimendo apprezzamento per il contenuto complessivo della proposta di parere presentata dal relatore, ritiene che la stessa sia insufficiente per quanto riguarda il punto relativo all'ipotizzato adeguamento delle tariffe autostradali che, a suo avviso, non dovrebbe essere fatto ricadere sui cittadini e sugli utenti. Annuncia, per questo, che il gruppo dell'Unione di Centro si asterrà sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia il voto di astensione del gruppo di Italia dei Valori sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Il Vice Ministro Roberto CASTELLI esprime apprezzamento per il contenuto della proposta di parere, come riformulata dal relatore nella seduta odierna, sottolineando la volontà del Governo, in vista dell'emanazione del provvedimento definitivo, di tenere nella più attenta considerazione le condizioni e le osservazioni in contenute in tale proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta comincia 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il Vice Ministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00464 Tommaso Foti: Sulla messa in sicurezza della strada statale 45 Val Trebbia.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00110).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 19 gennaio 2011.

Tommaso FOTI (PdL) riformula la propria risoluzione, illustrandola sinteticamente.

Massimo POLLEDRI (LNP), nell'esprimere l'apprezzamento della Lega Nord Padania per il contenuto dell'atto di indirizzo in titolo, di cui è cofirmatario, come riformulato dal deputato Tommaso Foti, che è diretto alla realizzazione di un intervento indifferibile, ritiene che, in questo quadro, anche la regione Emilia-Romagna si debba attivare per fare la sua parte e che la Provincia possa senz'altro fungere da ente di coordinamento degli indispensabili interventi di competenza degli enti locali e dell'Anas in materia di assetto idrogeologico delle aree interessate dagli interventi in questione.

Gianluca BENAMATI (PD) annuncia di voler sottoscrivere il testo della risoluzione in titolo, come riformulata dal presentatore, esprimendo l'auspicio che, anche grazie agli elementi di valutazione forniti in sede di audizione dai rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, il Governo possa operare rapidamente per il completamento degli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale 454 Val Trebbia.

Alessandro BRATTI (PD) annuncia di voler sottoscrivere il testo della risoluzione in titolo, come riformulata dal deputato Tommaso Foti.

Il Vice Ministro Roberto CASTELLI esprime parere favorevole sul testo della risoluzione in titolo, come riformulata dal deputato Tommaso Foti.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva, quindi, il testo della risoluzione in titolo, come riformulata dal deputato Tommaso Foti,

che assume il numero 8-00110 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
Atto n. 307.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ritenuto che sia pienamente da condividere l'obiettivo strategico perseguito da un provvedimento che mira ad innalzare il livello di sicurezza delle strade italiane appartenenti alla rete transeuropea, mediante l'introduzione di una serie di misure organiche atte ad implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle varie fasi della pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di tali infrastrutture;

ritenuto, peraltro, che in diversi punti il testo del provvedimento debba essere migliorato per garantire che il perseguimento dell'obiettivo generale sopra richiamato non vada a scapito delle esigenze di chiarezza, omogeneità e stabilità del quadro normativo e dell'azione amministrativa delle amministrazioni coinvolte, dalle quali dipende, in misura non irrilevante, la ripresa e lo sviluppo di un settore fondamentale dell'economia italiana come quello attinente alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture;

tenuto conto, infine, che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame si riferisce di fatto alle infrastrutture stradali che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete stradale italiana e che la richiamata direttiva comunitaria consente agli Stati membri di applicare la nuova disciplina,

come codice delle buone prassi, anche alle infrastrutture stradali non comprese nella rete transeuropea ma realizzate in tutto o in parte con fondi europei;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia anticipato il termine del 1° gennaio 2021, previsto all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo in esame anche alla rete stradale di interesse nazionale non compresa nella rete transeuropea;

2) ferma restando la previsione generale di cui al comma 5 dell'articolo 1, secondo la quale la disciplina introdotta dal provvedimento non si applica alle gallerie stradali di cui al decreto legislativo n. 264 del 2006, si introduca una modifica all'articolo 11, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 264 del 2006 prevedendo che per tutte le gallerie situate sulle autostrade in concessione, appartenenti alla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale, la Commissione Permanente per le Gallerie si avvale dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA);

3) al fine di evitare incongruenze e sovrapposizioni tra il piano triennale di misure correttive previsto dall'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame, da un lato, e gli strumenti di pianificazione e

programmazione esistenti a legislazione vigente, dall'altro, sia chiarito, attraverso opportuna riformulazione del comma, che il piano di misure correttive costituisce un elenco di priorità degli interventi che risultano necessari a seguito dei controlli e delle visite *in loco*, di cui tenere conto ai fini della predisposizione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione già esistenti;

4) allo scopo di evitare incongruenze e sovrapposizioni fra le diverse autorità amministrative coinvolte nelle attività di raccolta ed elaborazione dei dati di incidentalità, si modifichi l'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame prevedendo che l'organo competente riporta nella propria relazione i dati relativi all'incidente stradale raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 120 del 2010, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali, su ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale transeuropea, secondo la reportistica di cui all'allegato IV del provvedimento in esame;

5) all'articolo 12, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, sia chiarito, attraverso opportuna riformulazione del comma, che nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8 dello schema, le linee guida di cui alla circolare del Ministero dei ll.pp. 3699 del 2001 continuano a non avere

carattere cogente ma seguitano a costituire norme di riferimento (buone prassi) in materia di sicurezza delle strade;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 12, comma 3, prevedendo che i controlli di cui all'articolo 4, comma 1, sono esclusi per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è approvato il progetto preliminare;

b) valuti il Governo l'opportunità di anticipare il termine del 31 dicembre 2020 previsto all'articolo 1, comma 4, relativo al recepimento della disciplina recata decreto da parte delle regioni e delle province autonome per le infrastrutture stradali regionali e locali non comprese nella rete transeuropea;

c) valuti il Governo l'opportunità di definire in tempi più rapidi la disciplina prevista all'articolo 9, comma 1, in materia di formazione dei controllori;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nell'ambito delle procedure per l'adeguamento tariffario della rete stradale a pedaggio, sia specificatamente indicata la quota di adeguamento della tariffa derivante dalla realizzazione da parte delle società concessionarie del complesso degli interventi per implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali previsti dal presente decreto.

ALLEGATO 2

7-00464 Tommaso Foti: Sulla messa in sicurezza della strada statale 45 Val Trebbia.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,
premessò che:

nell'allegato 2 della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121 – legge obiettivo 1o programma delle infrastrutture strategiche (supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002) – tra gli interventi di preminente interesse nazionale risulta inserito anche l'ammodernamento della strada statale 45 Val Trebbia;

l'intesa generale quadro, sottoscritta il 19 dicembre 2003, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, include tra gli interventi aventi carattere di « preminente interesse strategico », sia di carattere nazionale che regionale, quelli riferiti alla strada statale 45 di Val Trebbia e specificatamente i seguenti:

a) ammodernamento del tratto tra Perino e Rio Cernusca – lavori di completamento (costo ipotizzato 13 milioni di euro);

b) collegamento della strada statale 45 con la A21 (costo ipotizzato 38 milioni e 250.000 euro, dei quali 23 milioni e 250.000 euro messi a disposizione dalla regione Emilia-Romagna e dagli enti locali);

c) ammodernamento della strada statale 45 nel tratto Rio Cernusca – Rivergaro (costo ipotizzato 36 milioni e 152.000 euro);

d) ammodernamento della strada statale 45 nel tratto Bobbio – confine regionale (costo ipotizzato 29 milioni e 827 mila euro);

l'intervento relativo ai lavori di costruzione del tratto compreso tra le località Perino e Rio Cernusca, inserito nel piano di investimenti ANAS 2007/2011 e ricompreso nel contratto di programma 2007, è attualmente in corso;

in più occasioni le competenti autorità sono state informate dello stato di grave trascuratezza e di conseguente pericolosità che caratterizza, sul versante piacentino, la strada statale 45 di Val Trebbia, in particolare nel tratto compreso tra Bobbio e Gorreto;

il 28 maggio 2010, nella sede del comune di Ottone, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la promozione di interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione della statale 45, promosso dalle amministrazioni provinciali di Piacenza e Genova. Detto protocollo coinvolge le regioni Emilia e Liguria, gli enti locali liguri ed emiliani della vallata, le camere di commercio di Piacenza e Genova, le associazioni di categoria piacentine (Unione commercianti, Confindustria, Libera Associazione commercianti, C.N.A., Libera artigiani, Confesercenti) e, nelle intenzioni dei sottoscrittori, individua non come controparti, ma come partner effettivi, i compartimenti ANAS di Emilia Romagna e Liguria;

il 4 ottobre 2010 nel tratto fra Marsaglia e San Salvatore della strada statale 45 Val Trebbia, un masso del diametro di circa un metro, probabilmente a causa del maltempo che imperversava sulla zona, si staccava dalla parete rocciosa precipitando verso la strada e col-

piva una jeep sulla fiancata sul lato del guidatore che, per le gravissime ferite riportate, decedeva il giorno seguente; il 17 dicembre 2010 l'Anas dava comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione alla ditta « Romei srl », con sede in provincia di Reggio Emilia, della gara d'appalto per i lavori di consolidamento del ponte Lenzino sul fiume Trebbia, sulla strada statale 45 « della Val di Trebbia » (al chilometro 78,200), in provincia di Piacenza. L'intervento, del costo di circa 280 mila euro, rappresenta uno stralcio dei lavori minimale (poco più del 7 per cento della spesa prevista) rispetto al progetto iniziale;

quanto alla messa in sicurezza delle barriere stradali sull'asse della statale che qui interessa, risulta che il compartimento Anas di Bologna abbia redatto un progetto per la messa in sicurezza delle barriere stradali lungo la strada statale 45 per un importo di 1.630.000 euro, che doveva essere incluso nella rimodulazione del contratto di programma, con appaltabilità 2010;

risultavano altresì inseriti, nel contratto di appaltabilità 2010, i lavori urgenti di ripristino della stabilità della scarpata stradale a seguito di eventi franosi occorsi nel gennaio 2010 in comune di Marsaglia al chilometro 85+500 e Bobbio al chilometro 94+00 della strada statale 45. Il compartimento Anas di Bologna ha re-

dato, nel gennaio 2010, il progetto dell'intervento con una previsione di spesa di euro 90.000,00. Così pure risultavano inseriti nel contratto di programma con appaltabilità nel 2010 i lavori urgenti di ripristino – lungo la strada statale 45d – della stabilità della scarpata stradale a seguito di eventi franosi verificatisi nel gennaio 2010 in comune di Perino di Coli al chilometro 108+750 e Travo al chilometro 113+000;

nell'attesa degli interventi non effettuati di cui sopra ed inseriti nel contratto di appaltabilità 2010, in ragione di una frana verificatasi il 23 dicembre 2010 all'altezza di Cassolo, in comune di Bobbio, la strada statale 45 « della Val di Trebbia » è prima stata temporaneamente chiusa al traffico per un tratto di circa 2,3 km e poi riaperta a senso unico alternato,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di rimodulare il quadro delle risorse finanziarie recate dal programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, (*Allegato Infrastrutture*), al fine di disporre dei fondi necessari al completamento degli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza strada statale 45 Val Trebbia.

(8-00110) « Tommaso Foti, Polledri, Alesandri, Benamati, Bratti ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03363 Velo: Disservizi postali in alcuni comuni delle province di Livorno e Grosseto ...	113
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	120
5-03512 Lovelli: Nuove modalità di esercizio del servizio di recapito postale da parte di Poste italiane SpA	113
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	122
5-03944 Lovelli: Avvio del processo di liberalizzazione del servizio postale, con particolare riguardo alla tutela del servizio universale	114
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	124
5-03849 Sani: Forte ridimensionamento dei servizi postali e conseguente chiusura o riduzione degli orari degli uffici postali nella provincia di Grosseto	115
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	126
5-03961 Viola: Disservizi nella ricezione dei canali Rai a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nel Veneto orientale.	
5-04047 Contento: Assenza del segnale Rai nella città di Pordenone a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale	115
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	127
5-04055 Codurelli: Grave situazione in cui versa la società Rail International Italia di Costa Masnaga (LC) a seguito della sospensione di commesse industriali da parte di Trenitalia ...	116
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio. Nomina di un Comitato ristretto</i>)	117
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	117
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	130

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	117
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	119

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.05.

5-03363 Velo: Disservizi postali in alcuni comuni delle province di Livorno e Grosseto.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Silvia VELO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta alla propria interrogazione che, pur riguardando casi specifici, che potrebbero sembrare episodici, investe il problema più generale della modalità di erogazione del servizio postale da parte della società Poste italiane. Nel ricordare che ci sono state lunghe e insistenti proteste da parte dei cittadini delle province di Grosseto e Livorno, che hanno dato origine anche ad un esposto da parte del sindaco del comune di Gavorrano per interruzione di pubblico servizio, segnala che nelle province interessate l'erogazione dei servizi postali è affidata da Poste italiane ad una società privata e giudica pertanto necessario che il Ministero controlli l'adeguatezza dei servizi resi non solo da Poste italiane ma anche dalle società cui questa affida il servizio, soprattutto in località difficilmente raggiungibili e abitate da popolazione anziana. Osserva infatti che tali località andrebbero maggiormente salvaguardate anche in ragione dei tagli di risorse operati dalle recenti manovre fi-

nanziarie, in conseguenza dei quali gli enti locali si sono visti costretti ad operare una riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale, riducendo ulteriormente le opportunità di spostamento della popolazione verso i territori limitrofi. Nel fare presente che il Paese sta attraversando una fase assai rilevante in ordine al settore postale, essendo in procinto di avviare il processo di liberalizzazione dei servizi postali, sul quale anche la IX Commissione è chiamata ad esprimersi, rileva che la questione oggetto della propria interrogazione, come anche altre questioni discusse in Parlamento in questa e in altre occasioni, evidenziano l'importanza della vigilanza sui servizi postali e fanno emergere l'opportunità di istituire un organismo autonomo che verifichi la qualità del servizio offerto all'utenza. Auspica che il Governo possa sollecitare la società Poste italiane a mettere in campo correttivi, anche piccoli, ma tuttavia preziosi, che possano essere utili ad una migliore erogazione del servizio. A questo riguardo segnala l'opportunità, da un lato, di organizzare un incontro tra Poste italiane e ANCI volto al fine di risolvere i problemi legati alla toponomastica di alcuni territori, dall'altro di trovare soluzioni che consentano al personale chiamato a prestare il servizio stagionale di poter essere affiancato per qualche tempo da personale stabilmente in servizio, al fine di acquisire la necessaria conoscenza del territorio servito.

5-03512 Lovelli: Nuove modalità di esercizio del servizio di recapito postale da parte di Poste italiane SpA.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Mario LOVELLI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per aver dato la propria disponibilità a rispondere su questioni che esulano dalle materie a lui delegate, si dichiara tuttavia insoddisfatto oltre che del merito anche del metodo della risposta, trattandosi di un'interrogazione presentata nel mese di settembre, cui viene data risposta con grande ritardo. In proposito, sottolinea che, dal momento della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo al momento della risposta si sono susseguiti eventi che rendono meno pregnante lo svolgimento dell'atto, e tra questi, in particolare, la presentazione, da parte del Governo, dello schema di decreto legislativo con il quale si completa il processo di liberalizzazione del settore postale. Ciò posto, osserva che nella risposta non è stato comunque sufficientemente esaminato il rapporto tra il contratto di programma che lo Stato stipula con la società Poste e gli effettivi sviluppi della riorganizzazione aziendale sotto il profilo occupazionale, dal momento che si fa riferimento agli esodi incentivati, ma non si fa alcun riferimento alla situazione attuale del personale. Invita quindi il Governo, alla luce del citato accordo sindacale e del contratto di programma con Poste italiane, di verificare costantemente nel corso del tempo che le decisioni organizzative prese da Poste italiane corrispondano in pieno ai contenuti dell'accordo stipulato con lo Stato e ancor più agli oneri che lo Stato sostiene per l'erogazione del servizio pubblico, che superano i 300 milioni annui.

5-03944 Lovelli: Avvio del processo di liberalizzazione del servizio postale, con particolare riguardo alla tutela del servizio universale.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta della quale si dichiara del tutto insoddisfatto, soprattutto per il fatto che il Go-

verno, per la predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria sul completamento della liberalizzazione dei servizi postali, non abbia sentito l'esigenza di confrontarsi preventivamente con il Parlamento. Nel rilevare che l'emanazione dello schema di decreto legislativo e conseguentemente, l'esame parlamentare dello schema di decreto stesso, avvengono con grande ritardo, dal momento che il termine di avvio della liberalizzazione è stato fissato in sede europea al 1° gennaio scorso, osserva che al Parlamento è stata di fatto sottratta la possibilità di intervenire efficacemente su tale importante processo, che riguarda uno dei settori strategici e più rilevanti per lo sviluppo del Paese, posto che il Governo ha ritenuto di agire autonomamente, senza coinvolgere preventivamente le Camere. Riguardo alle scelte operate dal Governo in merito alla disciplina del regolatore indipendente, rispetto alle quali il sottosegretario, come era prevedibile, ha utilizzato le stesse argomentazioni impiegate ieri dal Ministro dello sviluppo economico, nel corso della sua audizione tenutasi presso le Commissioni riunite IX e XIV, ritiene che l'intenzione del Governo, come emerge anche dalle notizie di stampa apparse oggi in merito alla Consob, sia quella di collegare sempre più strettamente le autorità indipendenti ai ministeri di riferimento e che questo, soprattutto nel caso dei servizi postali, potrebbe incidere negativamente sulla qualità dei servizi che è in progressiva diminuzione, come dimostrano i numerosi atti di sindacato ispettivo in cui si lamentano continui e costanti disservizi. Nel ricordare che il servizio universale è oggetto di un apposito contratto di programma con la società Poste italiane per il quale lo Stato stanziava ingenti risorse pubbliche, sottolinea come gli obblighi in esso contenuti non possano essere aggirati e ribadisce l'esigenza che il Ministero attui un controllo serio e costante sull'erogazione del servizio postale e sulla sua rimodulazione, in modo tale che venga tutelato il primario e ineludibile interesse dei cittadini.

5-03849 Sani: Forte ridimensionamento dei servizi postali e conseguente chiusura o riduzione degli orari degli uffici postali nella provincia di Grosseto.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca SANI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario della risposta, si dichiara tuttavia totalmente insoddisfatto, in quanto da essa emerge come l'approccio seguito da Poste italiane nell'erogazione del servizio postale, che si dovrebbe caratterizzare come servizio universale facilmente accessibile a tutta la popolazione e soprattutto a quella più disagiata, sia di carattere prettamente commerciale, ossia basato su criteri prevalentemente di tipo economico. Osserva che la risposta resa dal sottosegretario non è altro che la conferma della decisione di Poste italiane di procedere alla riorganizzazione degli orari degli sportelli postali e alla soppressione degli uffici postali nei territori oggetto dell'interrogazione. Rileva quindi che, qualora tale decisione al riguardo fosse irreversibile, si determinerebbe un grave nocumento per le popolazioni interessate, che hanno dovuto sopportare anche i disagi conseguenti alla riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale, per effetto dei tagli operati dal Governo sugli enti locali con l'ultima manovra di finanza pubblica, e che usufruiscono quindi di servizi fondamentali in misura minore rispetto ai cittadini che vivono in realtà più popolose. Nell'esprimere forte preoccupazione per il territorio grossetano e in generale per le zone del Paese maggiormente disagiate, rispetto alle quali si sta verificando un generale impoverimento in termini di servizi resi, invita il Governo a seguire attentamente la vicenda e ad assumere opportune iniziative volte a determinare un diverso atteggiamento da parte di Poste italiane, affinché sia garantito ovunque un servizio che dovrebbe avere le caratteristiche di servizio universale.

5-03961 Viola: Disservizi nella ricezione dei canali Rai a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nel Veneto orientale.

5-04047 Contento: Assenza del segnale Rai nella città di Pordenone a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, fa presente che, malgrado il Governo sia stato già sollecitato a risolvere la questione, attraverso un'interpellanza a propria firma svolta in Assemblea nel mese di gennaio, persistono le difficoltà legate alla cattiva ricezione dei canali della Rai, cui la società concessionaria del servizio pubblico dovrebbe trovare rapide soluzioni tecniche. Nello stigmatizzare la risposta data dalla società ai cittadini di quei territori, che sono stati invitati a risolvere la questione della mancata ricezione attraverso interventi sulle loro antenne televisive, segnala che è in corso un'azione di protesta da parte di comitati di cittadini che hanno minacciato di non effettuare il pagamento del canone, in relazione alla mancata erogazione del servizio. Nel fare presente che il problema si sta estendendo anche a comuni non si trovano nelle immediate vicinanze del confine con il Friuli Venezia Giulia, come San Donà di Piave – dove il sindaco per porre fine alle proteste dei cittadini ha concluso una convenzione con gli antennisti – invita il Governo ad intervenire presso la Rai con maggiore decisione e auspica che possa essere organizzato un incontro tra i vertici della concessionaria e gli amministratori locali per confrontarsi sulla questione oggetto dell'interrogazione.

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, esprime la propria sorpresa per la risposta resa dal sottosegretario Saglia, ritenendo abbastanza singolare che la società deputata a svolgere il compito del passaggio dall'analogico al digitale non abbia valutato preventivamente le conseguenze dello *switch off* tramite sperimentazioni e studi tecnici che facessero emergere le peculiarità dei singoli territori. Nel sottolineare il costo che per i cittadini ha il consiglio di amministrazione della società Raiway, osserva che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve farsi carico in prima persona della risoluzione di eventuali problemi legati alla ricezione, senza fare inaccettabili inviti ai cittadini ad affrontare la questione singolarmente attraverso interventi sulle antenne, che peraltro non risultano risolutivi potendosi in tal modo vedere, a seconda della direzione dell'antenna, soltanto alcuni dei canali nazionali e non altri. Auspica quindi che gli organi tecnici della Rai lavorino per trovare una soluzione a tale questione, al fine di consentire ai cittadini del territorio friulano di usufruire di un servizio che è garantito nelle altre regioni d'Italia e invita il presidente della Commissione a svolgere un'audizione dei vertici della Rai in cui possano essere affrontate le diverse problematiche relative all'erogazione del servizio pubblico.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel segnalare che il consiglio di amministrazione della società Raiway non è di fatto operante da circa 10 mesi, accoglie l'invito dell'interrogante ad approfondire in Commissione le questioni inerenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale.

5-04055 Codurelli: Grave situazione in cui versa la società Rail International Italia di Costa Masnaga (LC) a seguito della sospensione di commesse industriali da parte di Trenitalia.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Lucia CODURELLI (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la celerità con cui è stata resa la risposta, della quale si dichiara soddisfatta, fa presente di aver seguito la vicenda con costante attenzione e di aver partecipato sia al tavolo di lavoro locale cui faceva riferimento il rappresentante del Governo nella risposta sia alla successiva riunione che si è tenuta a Roma alla presenza di Trenitalia. Osserva che anche dalla risposta del rappresentante del Governo emerge la generale difficoltà in cui versa la società RSI conseguente alla sospensione delle commesse industriali e al successivo ricorso alla cassa integrazione, che impedisce alla società medesima di partecipare a nuove gare d'appalto e di migliorare la propria situazione economica. Sottolineando l'importanza delle sinergie tra Governo, regione ed enti locali, accoglie con favore l'impegno del Governo a trovare una soluzione al fine di scongiurare il fallimento di una società che impiega personale altamente qualificato e la cui produzione è strategica per lo sviluppo del Paese e invita quindi il Governo a fissare un incontro con tutti i soggetti interessati, al fine di dare un segnale di rasserenamento non solo alla società oggetto dell'interrogazione, ma anche a tutto il territorio lombardo, le cui industrie negli ultimi tempi sono ricorse più volte alla cassa integrazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

C. 841 Fallica e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio. Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di costituire un Comitato ristretto ai fini dell'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548 Meta.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi deputati che intendono intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.

Atto n. 309.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Gianluca BUONANNO (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Mario MANTOVANI concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.

Atto n. 323.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, con riferimento alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, fa presente che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, nel riscrivere integralmente l'articolo 116 del codice della strada, ne coordina i contenuti con quelli di cui all'articolo 4 della direttiva. Sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 116 reca, ai commi 13 e 13-*bis*, la sanzione per due distinte fattispecie: guida senza patente, ovvero con patente revocata, ovvero non rinnovata per carenza dei requisiti di legge, e guida senza certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. In particolare fa presente che il comma 13 sanziona la guida senza patente, ovvero le ipotesi, *ope legis*, equivalenti, con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 (fattispecie precedentemente prevista come penale, successivamente depenalizzata, e nuovamente riportata a rango di violazione penale per effetto del decreto-legge n. 117 del 2007) mentre il comma 13-*bis* sanziona la guida senza certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, sia essa commessa da conducente minorenni, fattispecie recata dal comma 1-*bis*, sia maggiorenne, fattispecie recata dal comma 1-*ter*, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 555 a euro 2.220, come risultante dall'adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, operato da ultimo attraverso il decreto ministeriale 22 dicembre 2010.

Rileva che la direttiva 2006/126/CE, che lo schema di decreto legislativo intende recepire, prevede, tra l'altro, che a far data dal 19 gennaio 2013, per la guida di un ciclomotore sia necessario conseguire una vera e propria patente, identificata dalla categoria AM e osserva pertanto che non sembrerebbe giustificabile un diverso trattamento sanzionatorio a fronte della medesima condotta. Fa presente infatti che, mentre a diritto vigente la diversa disciplina sanzionatoria trova un fondamento logico-giuridico nella circostanza che il certificato di idoneità alla guida del ciclo-

motore non è classificato come patente, a regime – mutata la natura del documento abilitativo alla guida del ciclomotore e ricondotta nell'alveo complessivo delle patenti – non sembrerebbe residuare alcuna giustificazione per una eventuale disparità di trattamento sotto il profilo sanzionatorio tra guida senza patente AM e guida senza patenti di altra categoria.

Ritiene opportuno specificare inoltre che, a regime, non residua alcuna differenza tra guida di un veicolo senza avere la patente e guida di un veicolo senza possedere la patente della categoria corrispondente alla guida di quello specifico veicolo, poiché la direttiva fa corrispondere a ciascuna delle categorie di patente da essa introdotta differenti tipologie di veicoli, completando un percorso già da tempo avviato, che ha portato, ad esempio, ad escludere nel tempo che la patente di categoria D surrogasse quella di categoria C. Sottolinea quindi che la formulazione del comma 15 dell'articolo 116, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, non intende costituire una fattispecie nuova, ma precisare la necessaria e stretta corrispondenza tra ciascuna categoria di patente ed il veicolo con essa condotto.

In ordine alla previsione recata dall'articolo 14, comma 1, evidenzia che si tratta di una modifica introdotta – di intesa tra tutte le Amministrazioni concertanti – al tavolo della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche europee, poiché, su segnalazione dei medici del Ministero della difesa, è stata segnalata la situazione di assoluta incoerenza che si determina ogni qualvolta, in sede di accertamento medico-legale diverso da quello strettamente attinente alla verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida si riscontrino in un soggetto, già titolare di patente, la sussistenza di patologie incompatibili con il permanere dei requisiti predetti. Evidenzia che i medici certificatori, hanno dunque richiesto – per esigenze di tutela della circolazione stradale e, non da ultimo di coerenza dell'ordinamento – di poter procedere alla segnalazione di tali casi agli uffici della

motorizzazione, affinché venisse disposta la revisione dei requisiti del soggetto visitato necessari ai fini del titolo abilitativo. Sottolinea quindi che il tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio, ritenendo tale problematica meritevole di tutela, ha ritenuto di poter così introdurre il comma 1-*quinquies* all'articolo 128 del codice della strada, rimettendo al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza ogni eventuale valutazione in merito.

In ordine ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Desiderati osserva che il testo vigente dell'articolo 124, comma 1, lettera a) del codice della strada richiede il possesso della patente di categoria A per la guida di macchine agricole indicate all'articolo 115, comma 1, lettera c), ai sensi del quale sono richiesti 16 anni per guidare macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempre che non trasportino altre persone oltre al conducente. Considerato che l'attuale codice cita la categoria A anche con riferimento alla sottocategoria A1, e dato il limite di età di 16 anni, osserva che si è ritenuto di esplicitare, nel senso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), la disciplina da applicarsi, senza modificare la disciplina vigente.

Con riferimento alle modifiche introdotte alla lettera b) del citato articolo 11, fa presente che ci si è limitati ad esplicitare l'esclusione, dalla fattispecie ivi prevista, di quanto già regolamentato dalla lettera a), anche questa volta senza modificare la disciplina vigente. Rileva, in-

vece, la presenza di un mero errore materiale alla lettera c) del medesimo articolo 11, laddove – in materia di patenti speciali per la guida di macchina agricole e operatrici – deve farsi evidentemente riferimento alle medesime categorie di cui alle succitate lettere a) e b), e quindi alle patenti di categoria A1 e B, mentre per errore è stata citata la patente B1 in luogo della A1. Giudica quindi necessario che sia riformulato l'articolo 11, comma 1, lettera c), nei seguenti termini: « c) A1 comma 2, le parole: « A e B, previste dall'articolo 116, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f) ».

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Atto n. 313.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-03363 Velo: Disservizi postali in alcuni comuni delle province di Livorno e Grosseto.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La Concessionaria del servizio universale ha rappresentato che il Comune di Gavorrano, sede del Presidio Decentrato di Distribuzione, che dipende dal Centro Primario di Distribuzione di Follonica, si trova su un territorio prettamente rurale, caratterizzato dalla presenza di frazioni con un'alta percentuale di poderi.

La Società ha reso noto che, durante lo scorso mese di luglio, a causa di un infortunio del portalettere titolare e del concomitante periodo estivo, la consegna è stata garantita grazie all'ausilio del personale di scorta. Tale personale è costituito da portalettere titolari di altre zone che, finito il proprio turno di lavoro, sostituiscono i portalettere assenti e da unità assunte con contratto a tempo determinato.

Poste Italiane ha anche evidenziato che in un territorio con le caratteristiche sopra descritte e con una carente toponomastica, in assenza del portalettere titolare, che ha un'approfondita conoscenza sia del luogo che degli abitanti, si possono determinare difficoltà nella consegna della corrispondenza.

L'Azienda ha precisato che, anche in mancanza dei presupposti necessari per effettuare il servizio di recapito, quali l'esattezza del nominativo e dell'indirizzo del destinatario e la presenza delle cassette domiciliari, i propri portalettere pongono sempre il massimo impegno nell'effettuare la consegna puntuale della corrispondenza anche se, talora, come nel caso di specie ed in concomitanza dell'avvicendamento di operatori diversi, possono essersi verificati ritardi nello svolgimento del

servizio. Ciononostante, il recapito è stato sempre assicurato, così come dimostrano i documenti presentati dai portalettere, che garantiscono l'avvenuta consegna della corrispondenza.

Poste Italiane ha specificato, inoltre, che per risolvere le problematiche in argomento, durante il mese di agosto 2010, ha partecipato ad un positivo incontro con il Sindaco del Comune di Gavorrano, durante il quale, al fine di soddisfare pienamente le esigenze della clientela, è stato anche affrontato il tema della criticità della toponomastica del territorio in esame.

La Società ha sottolineato che, al termine del periodo estivo, il servizio di recapito nel Comune di Gavorrano è stato nuovamente svolto dal portalettere titolare ed ha ripreso la consueta regolarità.

Anche nel Comune di Follonica taluni ritardi nella consegna della corrispondenza, rilevati durante lo scorso mese di luglio e determinati dall'assenza per ferie dei portalettere titolari, sono stati positivamente risolti.

Con riferimento, infine, al Comune di Campiglia, l'Azienda ha precisato che le problematiche evidenziate riguardano la frazione di Palmentello, un territorio rurale servito dal Presidio Decentrato di Distribuzione di Venturina e che, a causa della struttura del territorio, erano già state, peraltro, collocate alcune cassette modulari fuori dal centro abitato, per tentare di ovviare alle difficoltà determinate dalla struttura stessa del territorio.

A tal proposito, Poste Italiane ha reso noto che durante il periodo di ferie estive

del portalettere titolare, anche in quest'ambito territoriale il servizio è stato garantito da personale di scorta e che pertanto, come nel caso precedentemente rappresentato del Comune di Gavorrano, l'avvicendamento di operatori diversi non pratici del territorio, le caratteristiche di quest'ultimo unitamente, nel caso specifico, a riscontrate anomalie riguardanti le cassette domiciliari, inesistenti o prive di nominativo, nonché la carenza di toponomastica — per la precisione, l'assenza di numeri civici — hanno generato i lamentati disagi.

La Concessionaria ha assicurato che, comunque, anche in quest'ultimo caso, la ripresa dell'attività da parte dei portalet-

tere titolari ha favorito il ritorno alla normalità del servizio di consegna della corrispondenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, sempre attento alle esigenze dei cittadini, non mancherà di far effettuare, nell'ambito delle proprie competenze e attraverso gli uffici preposti, monitoraggi e sopralluoghi, al fine di verificare che un servizio così essenziale come quello postale, sia erogato nel modo migliore, onde assicurare alla cittadinanza un servizio sempre efficiente e di qualità e un miglioramento anche nella situazione lavorativa degli operatori degli uffici postali del territorio in questione.

ALLEGATO 2

5-03512 Lovelli: Nuove modalità di esercizio del servizio di recapito postale da parte di Poste italiane SpA**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Accordo dello scorso 27 luglio, sottoscritto da Poste Italiane e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali, prevede una riorganizzazione dei Servizi Postali, allo scopo di razionalizzare ed aumentare l'efficienza complessiva dei processi e di adeguare il modello organizzativo ai mutati scenari del mercato nazionale ed internazionale.

Il nuovo modello di recapito adottato da Poste Italiane si inserisce nel contesto di liberalizzazione del mercato postale, definito dalla direttiva comunitaria n. 6 del 2008, che rende indispensabile adattare l'offerta alle nuove dinamiche della domanda e alle diverse esigenze della clientela.

La riorganizzazione del recapito su cinque giorni settimanali non inficia in alcun modo la qualità del servizio universale che continuerà ad essere garantito, nel rispetto dei principi della normativa di settore, attraverso un'articolazione del recapito specificatamente dedicata ai prodotti universali. A questa si affiancherà un'articolazione dedicata ai servizi innovativi, che sarà operativa anche il sabato, per rispondere alle mutate esigenze della clientela, che mostra di preferire in misura crescente prodotti nuovi e integrati.

Tale riorganizzazione, già introdotta dai Servizi Postali di diversi Paesi europei, è inoltre indispensabile per fronteggiare la consistente riduzione dei volumi postali, diretta conseguenza della crisi finanziaria internazionale del 2008 e dell'irreversibile

processo di sostituzione della posta cartacea con strumenti di comunicazione digitale.

Il nuovo modello del Servizio di Recapito conseguirà anche il miglioramento complessivo della qualità dei servizi offerti alla clientela, realizzando, tra l'altro, una più razionale organizzazione logistica e produttiva ed una più coerente perequazione dei carichi di lavoro.

I punti fondamentali sui quali si articola il citato Accordo sono:

l'espletamento del servizio di recapito tradizionale dal lunedì al venerdì, con un accresciuto impegno da parte dei portalettere, il cui orario lavorativo giornaliero non avrà più la durata di sei ore, bensì di sette ore e dodici minuti e la costituzione di una nuova rete di recapiti definita « Articolazione Servizi Innovativi », attiva, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 ed il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dedicata alla consegna dei quotidiani e dei prodotti urgenti e/o di oggetti di corrispondenza, il cui recapito sia stato concordato con i clienti per quella specifica giornata.

Poste Italiane, infatti, in considerazione delle diverse abitudini ed esigenze della clientela, ha previsto la possibilità di svolgere anche un servizio di recapito in fasce orarie preventivamente concordate con i propri clienti, regolato dalle relative condizioni di contratto, visionabili presso gli Uffici postali e pubblicate sul sito internet di Poste Italiane.

L'iniziativa citata è volta altresì ad ottenere una sensibile riduzione del nu-

mero di invii non consegnati per assenza dei destinatari e un generale miglioramento del servizio, con particolare riguardo al recapito dei prodotti urgenti o pregiati.

Per quanto riguarda il personale di Poste Italiane si evidenzia che l'Accordo, di cui sopra, ha strutturato il complessivo piano di gestione delle eccedenze, valorizzando l'unicità dell'Azienda e le potenzialità offerte dalle sinergie fra i diversi asset aziendali e prevedendo il ricorso a soluzioni che privilegino la volontarietà e vengano incontro alle aspettative delle risorse interessate.

Per agevolare le uscite volontarie dall'Azienda saranno favoriti gli esodi incentivati e sarà attivato il Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, all'occupazione, alla riconversione e alla riqualificazione

professionale del personale di Poste Italiane S.p.A., istituito con Decreto n. 178 del 1 luglio 2005.

Una parte delle eccedenze verrà reimpiegata, nell'ambito dei Servizi Postali, in nuovi progetti di sviluppo dei servizi che Poste italiane implementerà per assicurarsi nuove opportunità derivanti dalla mutata domanda della clientela e cioè dei servizi innovativi, integrati ed aggiuntivi tra i quali, ad esempio, le già citate forme di recapito pomeridiano e recapito concordato.

Si rende noto, infine, che la maggior parte delle risorse sarà ricollocata, attraverso uno specifico processo di formazione e riqualificazione professionale, in altri ambiti organizzativi aziendali con più favorevoli prospettive di sviluppo e prevalentemente presso le sportellerie degli uffici postali.

ALLEGATO 3

5-03944 Lovelli: Avvio del processo di liberalizzazione del servizio postale, con particolare riguardo alla tutela del servizio universale**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo presentato dall'On. Lovelli richiede una risposta che, di fatto, va a riprendere totalmente quanto affermato ieri dal Ministro, on. Paolo Romani, nel corso della Sua audizione in questa stessa Commissione. Come si dice: «*repetita iuvant*».

Ebbene, lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre scorso reca attuazione della Direttiva 2008/6/CE, che modifica la Direttiva 97/67/CE e completa il processo di apertura del mercato interno dei servizi postali alla libera concorrenza.

La liberalizzazione del mercato postale si inserisce nel più ampio tema delle politiche che a livello comunitario hanno ad oggetto la tutela dei servizi di interesse economico generale. In tale ambito, l'ordinamento dell'Unione europea contempera l'esigenza di liberalizzazione dei mercati con la necessità di garantire un servizio universale efficiente e qualitativamente adeguato.

Il percorso di attuazione del recepimento è stato molto impegnativo sia nell'analisi economica che nel confronto con gli stakeholders, in quanto il settore garantisce impiego ad un gran numero di lavoratori e da anni il trend dei volumi dei singoli prodotti postali non presenta significative aspettative di crescita.

Considerando tali fattori, si è deciso di adottare le seguenti misure.

Prima di tutto, è opportuno specificare che, col recepimento della Direttiva, viene meno la quota residua di monopolio legale rappresentata dai servizi postali riservati al fornitore del servizio universale, con

benefici immediati di stimolo alla crescita dei mercati. Con l'attuazione del provvedimento, circa l'80 per cento dei ricavi del mercato, in precedenza riservato a Poste italiane, diventerà potenzialmente contenibile.

Si è deciso di mantenere, altresì, come previsto dall'articolo 8 della Direttiva, la legislazione speciale solo su quei prodotti la cui emissione, accettazione e distribuzione, debbano garantire esigenze di pubblica sicurezza, interesse pubblico generale e integrità del contenuto – ad esempio, l'emissione di valori postali e la distribuzione degli atti giudiziari. La scelta ha tenuto conto anche della capacità dell'operatore di garantire i servizi richiesti al minor costo per la collettività.

Sulla base di tali ragioni, la scelta operata nello schema di decreto in esame è stata quella di affidare il servizio universale a Poste italiane. La frammentazione del servizio universale, infatti, volta a consentire l'ingresso di nuovi operatori, si risolverebbe allo stato attuale, in una scelta inefficace ed inappropriata a garantire la fornitura del servizio medesimo.

In sostanza, la presenza di più operatori designati per uno stesso Paese, è una previsione normativa che sino ad oggi ha valenza teorica ed alla quale, alla luce delle attuali caratteristiche dei mercati postali in Europa, non corrisponde alcuna ragionevole applicazione pratica, almeno nel breve-medio periodo.

Per l'esercizio dei compiti di regolamentazione del mercato postale è stata prevista l'istituzione di un'apposita Agenzia.

Relativamente a questo aspetto, occorre rilevare che la direttiva prevede che gli Stati membri designino una o più autorità nazionale di regolamentazione. I requisiti richiesti dalla direttiva per le autorità nazionali sono la distinzione giuridica e l'indipendenza funzionale rispetto agli operatori postali e nel caso di Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali, come accade per l'Italia, la piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

In base a tali requisiti non può pertanto essere mantenuto, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, l'esercizio delle funzioni relative alla regolamentazione del servizio postale, che è oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, in data 25/06/2009, e motivata, in particolare, dall'assetto proprietario del fornitore del servizio universale.

Poiché ad oggi non appare imminente la modifica di tale assetto proprietario, occorre agire rafforzando la posizione di indipendenza e neutralità della funzione regolatoria, non essendo possibile l'istituzione di un'apposita Autorità indipendente o l'attribuzione di tali funzioni ad una delle Autorità indipendenti già esistenti, risultando entrambe le soluzioni incompatibili col vincolo dell'invarianza della finanza pubblica.

Inoltre, l'assegnazione di funzioni di regolamentazione ad un'Autorità indipen-

dente già esistente, non ne assicurerebbe l'immediata operatività in quanto nessuna delle autorità esistenti ha, allo stato, le professionalità idonee a svolgere le mansioni relative alle funzioni da trasferirsi. Tali professionalità sono infatti collocate nella Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, che attualmente cura le regolamentazione dei servizi postali.

Per questo, nello schema di decreto legislativo in esame, è stata scelta l'opzione di istituire un'Agenzia in grado – in quanto distinta dal Ministero – di soddisfare i requisiti di indipendenza e separazione strutturale e da costituirsi attraverso il trasferimento di gran parte del personale dell'attuale Direzione Generale competente in materia di regolamentazione dei servizi postali.

Ciò garantirebbe inoltre l'invarianza finanziaria imposta dalla legge attraverso l'applicazione della contrattazione collettiva del comparto di provenienza.

L'esigenza pertanto di adeguarsi tempestivamente alla richiesta dell'Unione europea, ha suggerito alle autorità italiane di optare per l'istituzione di un'agenzia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale, dotata di autonomia organizzativa, tecnico/operativa e gestionale, in grado di operare in trasparenza e economicità, soluzione peraltro già adottata da diversi stati membri come Germania, Spagna e Olanda.

ALLEGATO 4

5-03849 Sani: Forte ridimensionamento dei servizi postali e conseguente chiusura o riduzione degli orari degli uffici postali nella provincia di Grosseto**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per garantire un costante equilibrio tra la domanda e l'offerta di servizi, la società concessionaria Poste Italiane sta, già da tempo, procedendo ad una revisione del modello organizzativo territoriale, che ha reso necessaria la disposizione di nuove articolazioni dell'orario di apertura degli uffici postali, armonizzando, così, le esigenze della clientela con gli obiettivi di natura aziendale.

Con riferimento al territorio della Provincia di Grosseto, l'Azienda ha comunicato di aver disposto la rimodulazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici postali di Baccinello, Montegiovi, Monterotondo Marittimo, Monticello Amiata, Niccioleta, Petricci, San Martino sul Fiora, Santa Caterina, Seggiano, Selva, Selvena e Tirli, trattandosi di uffici postali caratterizzati da flussi di clientela particolarmente esigui.

Gli uffici postali di « Gerfalco », « Casale di Pari », e « Puntone di Scarlino » rientrano in un elenco di proposte di chiusura definitiva previste per l'anno 2011, già trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico.

Poste Italiane ha assicurato, in ogni caso, che eventuali futuri provvedimenti che potrebbero scaturire dalle costanti verifiche dei flussi di clientela e dei dati di produzione, saranno adottati nel rispetto della normativa del settore ed effettuando i previsti passaggi istituzionali

Per completezza di informazione, infine, si rileva che non esiste alcun « Fondo

nazionale di solidarietà », citato nell'atto in esame e destinato a finanziare il mantenimento degli uffici postali nelle zone disagiate e nei piccoli centri.

Esiste, invece, un « Fondo di compensazione » che ha la funzione di finanziare i costi del servizio universale sostenuti dalla Concessionaria ed al quale contribuiscono in misura esigua gli operatori postali titolari di licenza. Esso ammonta complessivamente a circa 100.000 euro annui, a fronte del costo netto del servizio universale sostenuto da Poste Italiane Spa pari a 371,977 milioni di euro per l'esercizio 2009, a 364,463 milioni di euro per l'esercizio 2010 e a 357,101 milioni di euro per l'esercizio 2011.

Si evidenzia, inoltre, che il contributo posto a carico dei licenziatari è al momento molto esiguo, ammontando complessivamente a circa 100.000 euro annui – pari allo 0,01 per cento del costo netto del servizio universale sostenuto da Poste Italiane, come risulta dalla separazione contabile annuale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle sue competenze, non mancherà, comunque, di sollecitare la concessionaria Poste Italiane, affinché valuti la possibilità che venga ripristinata la completa funzionalità degli uffici postali nei Comuni sopra citati, almeno nel caso che la richiesta dell'utenza torni a dei livelli per i quali debba ritenersi necessario ripristinare il precedente orario di servizio.

ALLEGATO 5

5-03961 Viola: Disservizi nella ricezione dei canali Rai a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nel Veneto orientale**5-04047 Contento: Assenza del segnale Rai nella città di Pordenone a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come già segnalato nella risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo, anche con il sistema analogico la ricezione dei programmi di Rai Tre è sempre risultata critica nelle regioni del Nord Italia, quindi anche nelle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, a causa delle caratteristiche fisiche del territorio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con la Rai e con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha da tempo considerato e posto in essere valutazioni, al fine di risolvere tale problematica e garantire la ricezione dei programmi regionali della Rai.

Tali valutazioni hanno portato alla sottoscrizione di un accordo procedimentale finalizzato ad assegnare alla Rai, per l'irradiazione in digitale del Multiplex 1, ricomprensivo, tra l'altro, i programmi Rai 1, Rai 2 e Rai3, un numero di risorse radioelettriche tale da poter gestire la rete in modo da non arrecare danno all'utenza finale.

Il problema nasce dal fatto che, nell'area geografica interessata dal disagio, le antenne sono prevalentemente predisposte alla ricezione della banda III VHF televisiva e questo perché storicamente in quell'area il servizio di Rai 1, in analogico, veniva svolto irradiando il programma dal

Monte Venda, localizzato sui Colli Euganei e utilizzando un canale in III banda.

Secondo quanto previsto dall'accordo sopra menzionato, che prevede, tra l'altro, l'uso in esclusiva per il servizio regionale, da parte della concessionaria pubblica, di una frequenza UHF- banda IV e V – si ritiene che possano essere utilizzati accorgimenti tecnici che dovrebbero garantire l'utenza.

Si segnala inoltre, che per effetto dello switch off, avvenuto negli ultimi mesi sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia, nonché da verifiche effettuate sul territorio, tali regioni risultano servite dal segnale del Multiplex 1. Come sopra ricordato tale segnale veicola Rai 1, Rai 2, Rai 3, con i contenuti regionali, e Rai News.

Resta il fatto che, a quanto dichiarato dagli onorevoli Interroganti, persistono problemi di ricezione, di cui questa Amministrazione è consapevole, nonostante le misure di cui sopra e le analisi compiute.

Dopo quello già convocato lo scorso gennaio, che non ha dato i risultati attesi, è stato convocato un altro Tavolo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI.

Sono, infatti, al vaglio soluzioni tecniche da parte della RAI al fine di adddivenire ad una soluzione celere e definitiva delle problematiche rappresentate.

ALLEGATO 6

5-04055 Codurelli: Grave situazione in cui versa la società Rail International Italia di Costa Masnaga (LC) a seguito della sospensione di commesse industriali da parte di Trenitalia**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come richiesto dall'On. Interrogante, è opportuno analizzare lo stato delle commesse in atto con Trenitalia della Rail Service International (RSI).

Per quanto riguarda la commessa per la trasformazione di 56 carrozze letto da T2S a T3S, si fa presente che, a seguito di apposita gara, nell'ottobre 2005, è stato assegnato alla società Rail Service International (RSI) un contratto per la ristrutturazione e manutenzione ciclica di 56 carrozze letto del tipo T2S, con trasformazione in configurazione T3S.

Dopo l'invio per le necessarie lavorazioni di un primo gruppo di carrozze, agli inizi del 2007, in conseguenza delle difficoltà finanziarie manifestate dalla Soc. RSI, il progetto è stato sospeso da Trenitalia.

Nel marzo 2007, la Soc. RSI è stata ammessa alla procedura di Concordato Preventivo, nell'ambito della quale i complessi aziendali della predetta Società, nel dicembre 2008, sono stati acquisiti dalla nuova Società Rail Service International Italia che, pertanto, è subentrata nel contratto in essere con Trenitalia.

Successivamente, sulla base degli orientamenti espressi dal mercato, è emersa l'esigenza di verificare la possibilità di sviluppare una diversa configurazione delle carrozze letto, analoga a quella delle carrozze di tipo standard (MU33) e, in tal senso, è stata formulata alla Società Rail Service International Italia la nuova proposta, per la presentazione della relativa offerta da parte di quest'ultima.

I valori economici contenuti nella nuova offerta della Soc. Rail Service International Italia sono risultati, però, incompatibili con un'adeguata remunerazione dell'investimento e, pertanto, non convenienti per Trenitalia.

Alla luce di quanto sopra, non essendo le condizioni per la sostenibilità economica del progetto, l'investimento è stato definitivamente interrotto attraverso l'esercizio del recesso contrattuale.

In riferimento alla commessa per la manutenzione ciclica e riqualificazione di 136 carrozze letto MU, la stessa è stata contrattualizzata con un Raggruppamento Temporaneo di Imprese – capeggiato dal Consorzio Corifer – del quale fa parte RSI.

Le lavorazioni, che sono state eseguite per la quasi totalità presso i siti RSI di Roma e Costamasnaga e hanno avuto inizio nel 2006, si sono sviluppate nel corso degli anni sino al luglio 2010; da luglio scorso, infatti, queste si sono interrotte, a seguito di difficoltà finanziarie dell'Impresa affidataria.

Al momento della sospensione della produzione, lo stato di avanzamento della commessa era il seguente:

103 vetture riconsegnate;

25 vetture in lavorazione presso gli stabilimenti RSI, con uno stato di avanzamento pari a circa il 41 per cento del totale;

8 vetture ancora da inviare in lavorazione per completare la commessa.

Nell'ambito di questa commessa, era prevista anche la realizzazione di 76 telai di carrelli da montare sulle vetture in lavorazione; di questi, a luglio 2010 – momento del blocco delle attività – risultavano montati e consegnati 32 telai, unitamente alle relative vetture sottoposte alle lavorazioni.

Alla fine di gennaio 2011, il Consorzio CORIFER ha comunicato l'intenzione di riprendere le lavorazioni presso i due siti di RSI, evidenziando, però, l'esigenza di riprogrammare le date di riconsegna delle carrozze in lavorazione e di rivedere le modalità di pagamento dei telai di carrello prodotti. Tale proposta è attualmente in corso di valutazione da parte di Trenitalia.

Infine, la commessa per la manutenzione corrente di Vetture Letto.

La riduzione dell'offerta Notte, conseguente ad una forte contrazione della domanda, ha determinato l'esigenza di ridurre il volume di ore di manutenzione corrente effettuata sulle Vetture Letto da parte di RSI, alla quale, però, in forza di uno specifico accordo, sono state assegnate, per il 2011, 27.000 ore di produzione aggiuntiva, a compensazione del minor numero di ore di manutenzione sulle Vetture Letto.

Per quanto riguarda la sospensione, da parte di Trenitalia di alcuni pagamenti per lavorazioni già effettuate, va sottolineato che la stessa è stata determinata dalla mancata presentazione, da parte di RSI,

dei documenti di quietanza dei DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – della Società, attestanti il regolare versamento dei contributi dei dipendenti. Trenitalia fa sapere che provvederà al pagamento non appena avvenuta la regolarizzazione dei DURC.

Va, infine, sottolineato che, recentemente, ha avuto luogo un incontro tra i Vertici di Trenitalia e quelli di RSI, nell'ambito del quale sono stati forniti a quest'ultima tutti gli opportuni chiarimenti sulla situazione.

Per i provvedimenti di CIGS e, comunque, di sostegno al reddito, il Ministero del Lavoro riferisce che in data 12/11/2010 la Rail Service International S.p.a., con sede legale ed unità produttiva in Costa Masnaga (LC), ha presentato istanza finalizzata alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per la causale di crisi aziendale, per il periodo dal 01/11/2010 al 31/10/2011. La medesima istanza è attualmente in fase istruttoria.

Per quanto riguarda il Governo, a livello locale si sono tenuti dei Tavoli ai quali ha partecipato il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, On. Roberto Castelli.

Il Ministero dello Sviluppo economico è, da parte sua, disponibile, previo accordo con il Ministero succitato, a convocare, eventualmente, un Tavolo tecnico.

ALLEGATO 7

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie
(atto n. 309)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (atto n. 309),

premesso che:

la direttiva 2008/110/CE si prefigge l'ulteriore sviluppo e il miglioramento della sicurezza delle ferrovie comunitarie, alla luce della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 1999 (COTIF) entrata in vigore il 1° luglio 2006, secondo cui i detentori dei carri merci non sono più soggetti all'obbligo di immatricolare i carri presso un'impresa ferroviaria e responsabili della manutenzione sono gli stessi detentori;

lo schema di decreto legislativo in oggetto, ai fini del recepimento della citata direttiva introduce modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 162 del 2007, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

rilevato che il citato schema di decreto legislativo:

all'articolo 2, comma 6, che introduce l'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 162 del 2007, nel disciplinare l'attuazione delle misure alternative che può adottare l'Autorità nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ai fini dell'adempimento

dell'obbligo di identificazione del soggetto responsabile della manutenzione e della certificazione, sembra impropriamente circoscrivere tale disciplina attuativa alle sole fattispecie indicate alla lettera c) del comma 7, (ad esempio le attrezzature militari), e non anche a quelle previste alle precedenti lettere a) e b), ossia i veicoli registrati in paesi non appartenenti alla Comunità europea e i veicoli storici;

al medesimo articolo 2, comma 6, la lettera b) dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 162 del 2007 si riferisce ai veicoli storici richiamando impropriamente la lettera s), anziché la lettera r-bis) dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2007, come introdotta dall'articolo 2, comma 3, lettera e), dello schema di decreto legislativo in oggetto;

all'articolo 3, che disciplina il sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell'entrata in vigore dell'apposito regolamento della Commissione europea, potrebbero essere opportunamente distinte le disposizioni introdotte a regime da quelle di carattere transitorio;

vista la valutazione favorevole espressa, in data 2 febbraio 2011, dalla V Commissione in merito alle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto legislativo in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 6, ai fini della individuazione dei veicoli storici di cui all'articolo 9-bis, comma 7, lettera c), si faccia rinvio, anziché alla lettera s), alla lettera r-bis) dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2007, come introdotta dall'articolo 2, comma 3, lettera e), dello schema di decreto legislativo in oggetto;

all'articolo 2, comma 6, la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 9-bis, comma 7, lettera c), sia trasferita in un apposito comma, in modo che la disciplina attuativa delle misure alternative in essa contenuta sia riferibile a tutte le fattispecie previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 3 si valuti l'opportunità di distinguere le disposizioni transitorie, ossia quelle che rimarranno in vigore fino all'entrata in vigore del regolamento della Commissione europea che disciplinerà il sistema di certificazione comunitario, da quelle permanenti, includendo, tra le prime, le disposizioni concernenti i requisiti degli Organismi di certificazione e dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM), le modalità di certificazione degli ECM da parte degli Organismi stessi, le modalità di rilascio e rinnovo del relativo certificato, la validità dello stesso nonché i compiti degli ECM e, tra le seconde, quelle inerenti alle modalità di riconoscimento degli Organismi di certificazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi per le attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal citato Ministero.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman (*Seguito dell'esame e rinvio*) 132

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (*Esame e rinvio*) 133

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento*) 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Elisa MARCHIONI (PD) osserva che la materia in esame interessa numerosi ambiti di competenza regionale. Rileva che

nelle diverse proposte di legge vi sono molti punti in comune e che l'unico fortemente divergente è contenuto nella proposta di legge Mazzocchi C. 3116 che prevede l'istituzione di un albo per la professione di estetista, sul quale esprime la netta contrarietà del proprio gruppo. Con riferimento agli aspetti più squisitamente tecnici delle proposte di legge in esame, ritiene preferibile intervenire dopo lo svolgimento delle audizioni con i rappresentanti di categoria.

Rileva la necessità di tracciare nel testo che sarà elaborato dalla Commissione un quadro complessivo che non intacchi le competenze delle regioni (ricorda che solo quattro regioni in Italia hanno legiferato sul tatuaggio e sul *piercing*), ma che parimenti consenta a tutti gli operatori del settore condizioni di parità di accesso alla professione nelle diverse aree geografiche del Paese. Sottolinea, infine, che la nor-

mativa che sarà approvata dovrà garantire la professionalità della categoria e, in particolare, di coloro che svolgono a domicilio la propria attività, tutelando nel contempo la salute degli utenti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottolinea che nella sua proposta di legge C. 3951 è prevista l'istituzione di un Elenco nazionale degli estetisti professionali presso il Ministero della salute al fine di evitare l'esercizio abusivo della professione.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, osserva che alcune delle proposte di legge all'esame della Commissione hanno contenuto identico, mentre altre affrontano alcuni aspetti specifici del settore di attività delle scienze estetiche. Rispetto ad alcune delle osservazioni formulate dalla collega Marchioni, ritiene che sia opportuno evitare di creare una zona « grigia » di professioni che non hanno un vero e proprio albo, ma rientrano comunque nell'ambito delle professioni non regolamentate.

Lella GOLFO (PdL) ritiene che la materia in esame riguardi un settore delle professioni molto delicato; in particolare, sottolinea l'importanza di intervenire nel settore delle cosiddette professioni sommerse esercitate privatamente e a domicilio da operatori di cui va certificata la competenza e la specializzazione, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli utenti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, illustra il testo della proposta C. 54, volta a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni, che riproduce, con alcune anche significative modifiche apportate dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente, il testo della proposta C. 1174 presentata nella XIV legislatura, da deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari e approvata pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati. Anche nella XV legislatura il testo è stato ripresentato e l'*iter* si è concluso con l'approvazione della sola Camera dei deputati (S. 1516, XV legislatura).

L'articolo 1 precisa le finalità generali del provvedimento (comma 1): promozione e sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni; tutela e valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, attraverso gli interventi previsti dal Capo III della proposta di legge; adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema di servizi territoriali, con l'obiettivo di stimolare e incrementare anche il movimento turistico. Il comma 2 fa salva la facoltà per le regioni a statuto ordinario di disporre interventi ulteriori, rispetto a quelli previsti dal provvedimento in esame, per le medesime finalità da questo indicate, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite dal titolo V della parte seconda della Costituzione. Ai sensi del comma 3, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'individuazione dei comuni inte-

ressati dalle disposizioni nonché alla definizione degli interventi loro destinati.

L'articolo 2 reca la definizione, ai fini del provvedimento in esame, di « piccoli comuni » secondo criteri demografici e di localizzazione. Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie: comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale; comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981; comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità; comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio è connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati; comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. Nei casi di cui alla presente lettera gli interventi previsti dalla presente legge in favore dei piccoli comuni sono riservati alle predette frazioni. I commi 2, 3 e 4 disciplinano la procedura per l'adozione, entro sei mesi, di un elenco dei piccoli comuni, disponendone l'aggiornamento su base triennale.

Come esplicitato dalla rubrica dell'articolo, l'articolo 3 reca una serie di disposizioni che trovano applicazione con riguardo non soltanto ai piccoli comuni come definiti dal precedente articolo 2, ma a tutti i comuni aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, il comma 1 prevede per i piccoli comuni la possibilità di disapplicare alcune norme in materia di programmazione dei lavori e di adesione alle modalità di acquisto centralizzato. Il comma 2 concerne l'attività amministrativa di valutazione dei respon-

sabili degli uffici e dei servizi. Il comma 3 autorizza l'uso della rete telematica, gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme. Ai sensi del comma 4, i piccoli comuni possono stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il comma 5 prevede che tali comuni possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero di alcuni beni immobili. Il comma 6, quindi, con l'obiettivo di favorire il riequilibrio anagrafico nei piccoli comuni, autorizza il governo a novellare l'articolo 30, relativo alla dichiarazione di nascita, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, sull'ordinamento dello stato civile, al fine di consentire ai genitori di dichiarare all'ufficiale dello stato civile il proprio figlio come nato non già nel comune effettivo di nascita ma in quello di residenza dei genitori stessi, ancorché diverso dal primo, purché nella medesima regione. Il comma 7 è finalizzato ad attribuire particolare rilevanza agli interventi di valorizzazione del paesaggio del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; con una novella all'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio – il cui testo prevedeva che i piani paesaggistici definissero per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile – si aggiunge infatti l'obbligo di tener in particolar considerazione il territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 4 è volto a promuovere interventi finalizzati a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l'obiettivo di fron-

teggiate la rarefazione di servizi al cittadino che si riscontra in tali realtà territoriali e che determina la condizione di « disagio insediativo » cui la proposta di legge intende porre rimedio.

L'articolo 5 detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio.

L'articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata. Infatti, si prevede che tali progetti abbiano la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di *e-government*.

L'articolo 7 reca al comma 1 disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni. Il comma 2 riconosce all'amministrazione comunale la facoltà di stipulare altresì apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Il comma 4 stabilisce che il Ministro delle comunicazioni provveda ad assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

L'articolo 8 reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche presenti nei piccoli comuni. In particolare, il comma 1 si riferisce alla rete scolastica (prevede che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni che, in base alle disposizioni vigenti, dovrebbero essere chiusi o

accorpati), mentre il comma 2 riguarda la cessione di attrezzature utilizzabili nelle scuole.

L'articolo 9 attribuisce alle regioni la facoltà di prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni (con popolazione fino a 3.000 abitanti), in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

L'articolo 10 istituisce – con le risorse derivanti dall'istituzione di un'apposita lotteria ad estrazione istantanea denominata « piccoli comuni » – e disciplina il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni. L'articolo 11 dispone l'istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni con dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012, destinato al finanziamento di interventi finalizzati a tutelare l'ambiente ed i beni culturali; disporre la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; promuovere lo sviluppo economico e sociale; incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e a realizzare investimenti.

L'articolo 12 dispone una clausola di invarianza della spesa prevedendo che, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11, all'attuazione delle norme in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali che si presentano già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 provvede a fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

In relazione alla sostanziale convergenza di tutti i gruppi sulla proposta di legge in esame, si riserva, al termine dell'eventuale dibattito, di formulare un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Atto n. 322.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che sull'atto in questione non sono ancora pervenuti i rilievi della Commissione bilancio. Nessuno chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. C. 389 Volontè e C. 1160 Pittelli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

C. 389 Volontè e C. 1160 Pittelli.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, essendosi convenuto di svolgere immediatamente la prevista seduta in sede referente, ricorda che lo scorso 10 novembre 2010 – dopo lo

svolgimento della relazione introduttiva sui provvedimenti in titolo – si è concordato di rinviare l'inizio del dibattito di carattere generale, dal quale il relatore ha dichiarato di attendere eventuali elementi di riflessione.

Preso atto, tuttavia, che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 febbraio 2011.

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00289 Livia Turco: Revisione della normativa per uniformare gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie.	
7-00168 Castellani: Censimento delle domande di indennizzo, in base alla legge n. 210 del 1992, pervenute oltre i termini di legge (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00109</i>)	138
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione – n. 8-00109</i>) ..	144

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	142
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti	143
---	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00289 Livia Turco: Revisione della normativa per uniformare gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie.

7-00168 Castellani: Censimento delle domande di indennizzo, in base alla legge n. 210 del 1992, pervenute oltre i termini di legge.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00109).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 20 ottobre 2010.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che al termine della dibattito svoltosi nel corso dell'ultima seduta il sottosegretario Martini aveva espresso la sua disponibilità a ricercare in tempi brevi una soluzione adeguata alle problematiche oggetto delle risoluzioni, auspicando che si potesse pervenire ad un testo unificato.

Lino DUILIO (PD) fa presente che, accogliendo l'auspicio manifestato dal sottosegretario durante la scorsa seduta, ha lavorato insieme alla collega Castellani per elaborare un testo unificato delle due risoluzioni, lavoro che si è incentrato principalmente sul dispositivo. La riformula-

zione che si è ipotizzata prevede di impegnare il Governo ad esplicitare le procedure cui intenda attenersi in occasione dell'esame dei ricorsi presentati al Ministero della salute ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 210 del 1992, previa acquisizione del parere degli organi di consulenza istituzionale del Governo, ed in specie del Consiglio di Stato, ad avviare ogni iniziativa utile a completare il monitoraggio sulle domande di indennizzo presentate oltre i termini previsti dalla legge già avviato dal Ministero della salute ed, infine, ad assicurare ogni iniziativa necessaria ad evitare il ripetersi degli episodi che sono all'origine delle richieste di risarcimento dei danni attraverso una adeguata funzione di prevenzione e controllo sul sangue.

Carla CASTELLANI (PdL) ringrazia il sottosegretario per la costante attenzione dimostrata nei confronti di queste problematiche, che riguardano un tema importante e delicato. Proprio in considerazione della delicatezza della materia, si è impegnata insieme all'onorevole Duilio per riformulare il dispositivo con l'auspicio che gli impegni ivi contenuti possano essere accolti dal Governo.

Il sottosegretario Francesca MARTINI rileva che la risoluzione, dopo un'ampia descrizione dell'« excursus » storico e delle procedure relative alle leggi 25 febbraio 1992, n. 210, e 29 ottobre 2005, n. 229, ritiene che il suddetto quadro normativo evidenzia una serie di criticità e disparità di trattamento per le quali auspica l'apposizione di correttivi in sede legislativa.

Per quanto concerne, in particolare, i quattro profili di maggiore interesse, di seguito riportati, fa presente, innanzitutto, che, per quanto riguarda la situazione dei cosiddetti « fuori termine », di coloro cioè che, pur avendo subito un danno da vaccinazione o emotrasfusione, non abbiano presentato tempestivamente domanda in sede amministrativa nei termini previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, a seguito della precedente risoluzione n. 7-00138 del-

l'onorevole Turco che evidenziava la necessità di un correttivo legislativo della norma in questione per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, il Ministero della salute ha avviato una ricognizione presso le regioni competenti per l'erogazione dei benefici della legge n. 210 del 1992, invitandole a comunicare i dati numerici relativi alle domande presentate per ottenere i benefici della legge n. 210 del 1992 dichiarate intempestive. Il Parlamento tuttavia, nella risoluzione allora approvata, limitava il campo dell'indagine, a differenza della presente risoluzione, al solo caso di danno da vaccinazione obbligatoria, escludendo quindi le altre ipotesi previste dalla legge n. 210 del 1992, ovvero il danno da trasfusione e quello da somministrazione di emoderivati.

Osserva, inoltre, in relazione all'opportunità di effettuare la piena rivalutazione monetaria dell'intero indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, che tale problematica ha provocato, nel corso degli ultimi anni, numerosi contenziosi giurisdizionali sulla interpretazione dell'articolo 2 della legge n. 210 del 1992, che prevede, al comma 1, la rivalutazione annuale dell'indennizzo vero e proprio di cui all'articolo 1, mentre il comma 2 non la prevede per l'ulteriore componente del beneficio denominata « indennità integrativa speciale ». Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22.112 del 19 ottobre 2009, che, ribaltando un precedente orientamento, ha ritenuto non dovuta la rivalutazione sulla quota dell'indennizzo *ex lege* n. 210 del 1992 denominata « indennità integrativa speciale ». Tale orientamento è stato recepito anche dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha predisposto quanto segue: il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

Rileva altresì che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, prevede, in

caso di decesso del danneggiato, l'erogazione di un assegno « una tantum » a favore dei familiari indicati puntualmente dalla norma stessa. L'estensione di tale beneficio ad altri soggetti, indicati nella risoluzione, in quanto abbiano prestato assistenza continuativa al deceduto, potrà essere effettuata solo a seguito di una modifica in sede legislativa.

Infine, per quanto concerne l'opportunità di attuare una più ampia revisione della normativa in esame, che garantisca l'uniformità degli indennizzi tra le varie categorie interessate, ed in particolare l'estensione dei benefici a categorie finora escluse, quali i danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate o incentivate nel nostro Paese, segnala che una sicura e soddisfacente soluzione del problema può conseguirsi soltanto attraverso una specifica e « mirata » modifica legislativa, che aggiorni l'attuale previsione riallineandola alle mutate condizioni ed esigenze della attuale profilassi vaccinale.

La risoluzione evidenzia, inoltre, l'esistenza di casi in cui « il Ministero effettua d'ufficio verifiche ulteriori prima di disporre l'erogazione del beneficio ovvero casi in cui venga richiesto alle competenti commissioni mediche di rivalutare i giudizi medico legali emessi in precedenza, anche per soggetti che ricevono gli indennizzi di legge da molti anni; ovvero casi di revisione delle pratiche in occasioni di particolari vicende, come il raggiungimento della maggiore età del beneficiario ».

Fa presente in merito che il Ministero, seguendo il dettato normativo, definisce le pratiche di prima istanza unicamente sulla base del giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) nei relativi verbali, considerato insindacabile e definitivo, ferma restando la possibilità di chiedere alle stesse Commissioni mediche ospedaliere chiarimenti e delucidazioni qualora ritenuti necessari per il corretto prosieguo della pratica.

La risoluzione si sofferma infine a lungo sulla necessità di correggere l'attuale prassi ministeriale di riformare anche « in pejus » i giudizi delle Commissioni medi-

che ospedaliere, nell'ambito della procedura di decisione dei ricorsi amministrativi ex articolo 5 della legge n. 210 del 1992.

A tale proposito, rammenta che la legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevede, nel primo grado di giudizio, che le Commissioni mediche ospedaliere dislocate sul territorio nazionale prendano in esame le istanze di indennizzo avanzate dai cittadini con tutta la relativa documentazione allegata, sottopongano eventualmente a visita il danneggiato, ed infine, redigano un proprio verbale. Tale verbale è redatto su specifico modello appositamente predisposto e non modificabile, nel quale viene espresso il giudizio diagnostico sulle lesioni riscontrate, quello causale tra l'evento potenzialmente lesivo ed il danno manifestato, e l'eventuale ascrizione del danno stesso a categoria tabellare, sulla base di quanto previsto dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

L'espressione del giudizio delle Commissioni mediche ospedaliere, quindi, viene esplicitata in un unico processo verbale omnicomprensivo: ciò a significare che la valutazione medico-legale operata nell'ambito della legge in oggetto dalle Commissioni mediche ospedaliere non può che avvenire nella considerazione della unicità della vicenda clinica cui fa riferimento ogni istanza di indennizzo, unicità di cui il nesso causale, la tempestività e l'ascrizione tabellare sono componenti imprescindibili le une dalle altre. A tale unicità fa riferimento anche l'Ufficio medico legale di questo Ministero nell'esprimere il parere di propria competenza, qualora il soggetto che ha avanzato l'istanza di indennizzo ricorra al Ministro della salute contro un parere negativo delle Commissioni mediche ospedaliere.

A rafforzare quanto sopra esposto, rammenta che nel corso dell'istruttoria di moltissimi ricorsi, l'Ufficio medico legale ha potuto verificare, con proprie richieste avanzate ai Centri trasfusionali in tutta Italia, che i donatori coinvolti nel presunto danno post-trasfusionale erano in realtà risultati negativi ai virus epatici a seguito

di plurimi « tests » eseguiti sia nel corso di successive donazioni sia su « input » del medesimo Ufficio. In altri casi, l'analisi accurata degli atti ha permesso all'Ufficio Medico Legale di cui sopra di evidenziare la totale mancanza di prove certe e valide che l'atto potenzialmente lesivo si fosse realmente verificato, ciò mediante l'acquisizione di copie complete e conformi di cartelle cliniche altrimenti mancanti o solo parzialmente allegate all'istanza.

Analogamente, per alcuni casi di danni da vaccinazione, la comparazione dei dati salutari del ricorrente con quelli ufficiali pubblicati in letteratura internazionale da fonti autorevoli quali l'Organizzazione mondiale della sanità, circa la tollerabilità e sicurezza di impiego di determinati vaccini, ha permesso di constatare l'infondatezza di nessi causali altrimenti ritenuti sussistenti unicamente su criteri probabilistici ma senza alcun riscontro scientifico.

Prima di entrare nel merito dei singoli impegni, sottolinea come il Governo, consapevole e sensibile alla necessità di una piena accoglienza delle istanze di tutti i cittadini per i quali sia comprovato il nesso di causalità tra l'evento e il danno subito, nonché la ascrivibilità gabbellare del medesimo danno, intenda immediatamente avviare una iniziativa normativa con l'intento di garantire una rivisitazione dei termini oggi vigenti per la presentazione delle istanze di cui alla legge n. 210 del 1992, riconducendoli agli ordinari termini prescrizionali vigenti (10 anni).

Nel merito degli impegni posti, il Ministero della salute, attesa la rilevanza e la delicatezza della questione sollevata, ritiene accoglibile: l'impegno finalizzato a esplicitare la procedura a cui intende attenersi, in occasione dell'esame dei ricorsi presentati al Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 5 della legge 210 del 1992, seguita dagli Uffici, nel rispetto dei precedenti giurisprudenziali in materia, previa acquisizione della posizione del Consiglio di Stato, a cui, per tale fine, sarà trasmessa una relazione sulla materia in esame; l'impegno finalizzato ad ogni iniziativa utile per completare il monitoraggio sulle domande di indennizzo; l'impe-

gno ad avviare ogni iniziativa necessaria ad impedire il ripetersi degli episodi che sono all'origine delle richieste di risarcimento dei danni.

Lino DUILIO (PD) auspica che nelle more della presentazione del disegno di legge preannunciato dal sottosegretario si possa dare seguito agli impegni contenuti nella risoluzione.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di voler apporre la sua firma al testo unificato della risoluzione in oggetto.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul testo unificato delle risoluzioni in discussione e chiede di apporvi la sua firma, anche a nome del gruppo medesimo.

Lucio BARANI (PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul testo unificato delle risoluzioni in discussione.

Laura MOLTENI (LNP) manifesta, a nome del suo gruppo, l'intendimento di apporre la firma al testo unificato.

Carla CASTELLANI (PdL) intende ringraziare il sottosegretario anche per aver preannunciato la presentazione di una iniziativa legislativa al fine di modificare i termini oggi vigenti per la presentazione delle istanze di cui alla legge n. 210 del 1992, riconducendoli agli ordinari termini prescrizionali vigenti pari a 10 anni.

Lino DUILIO (PD) esprime il suo apprezzamento per gli impegni assunti dal sottosegretario, alla quale rivolge i suoi ringraziamenti.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00109 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2011.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha esaminato gli emendamenti sino all'emendamento 3.10 e che il successivo emendamento Miotto 3.11 era stato accantonato. Ricorda, inoltre, che nel corso dell'ultima seduta il relatore aveva presentato due nuovi emendamenti relativi alla copertura finanziaria del provvedimento.

Livia TURCO (PD), *relatore*, illustra gli emendamenti 3.14 e 3.7 da ultimo presentati, sui quali auspica un parere favorevole del rappresentante del Governo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) esprime qualche perplessità sulla copertura finanziaria prefigurata nei due nuovi emendamenti del relatore, anche alla luce del fatto che una proposta di legge a sua firma, pendente presso la Commissione finanze, che prevede una copertura finanziaria analoga, non sembra avere incontrato il favore dei Monopoli di Stato. Pertanto, suggerisce di provare a reperire una copertura finanziaria diversa.

Lucio BARANI (PdL) rileva che il suo gruppo è favorevole al provvedimento in

esame, alla copertura finanziaria del quale occorrono circa 150 milioni di euro. In proposito, auspica che il Governo o esprima un parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore, o, altrimenti, indichi una copertura più idonea, ma comunque in grado di garantire l'approvazione della legge.

Carla CASTELLANI (PdL) fa presente che il provvedimento in esame riguarda un problema reale, quale è il « Dopo di noi », che molte famiglie si trovano a fronteggiare senza un adeguato sostegno economico. A suo avviso, specie in un momento di difficoltà della finanza regionale è proprio lo Stato che deve fare fronte anche dal punto di vista economico alle necessità dei disabili e delle loro famiglie.

Il sottosegretario Francesca MARTINI fa presente che, attualmente, permangono le obiezioni già espresse dal sottosegretario Viespoli nella seduta del 28 aprile 2010. In primo luogo, vanno considerati i vincoli di finanza pubblica che anche di recente hanno impedito al Governo di destinare risorse economiche ad interventi analoghi (ad esempio il mancato rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze, finalizzato a garantire su tutto il territorio nazionale l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti). Inoltre, l'istituzione di un Fondo nazionale, peraltro vincolato nella sua destinazione, potrebbe porsi in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009 (articolo 8, comma 1, lettera *f*) laddove prevede la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni diretti al finanziamento delle spese di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Occorre, infine, considerare che gli interventi previsti dal provvedimento in esame possono trovare ugualmente attuazione nell'ambito della programmazione strategica e finanziaria ordinariamente riconosciuta alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V della Costituzione.

In conclusione, data la delicatezza della materia e delle tematiche affrontate nel

provvedimento, chiede di poter svolgere un ulteriore approfondimento per valutare gli ultimi emendamenti presentati dal relatore, al fine di poter trovare una soluzione adeguata anche sotto il profilo finanziario.

Anna Margherita MIOTTO (PD), premesso di apprezzare l'impegno del Governo ad approfondire la proposta di legge in esame al fine di risolvere gli aspetti problematici emersi, osserva che le obiezioni già esposte a suo tempo dal sottosegretario Viespoli, e oggi riproposte dal sottosegretario Martini, appaiono politicamente molto deboli. Da un lato, infatti, quando si tratta di diritti delle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare non si possono invocare, come insuperabili, i problemi di natura finanziaria. D'altro canto, sebbene sia certamente vero che la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito il divieto di vincolare a determinati obiettivi di spesa i fondi assegnati alle regioni, è evidente che tale divieto richiede che lo Stato provveda ad individuare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e a finanziarli. In assenza di tale provvedimento, infatti, il divieto di vincolare i fondi destinati alle regioni si tradurrebbe nella sostanziale impossibilità, per lo Stato, di garantire i diritti sociali fondamentali dei cittadini.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene che sia corretto concedere al Governo il tempo necessario a risolvere i profili problematici che lo stesso Governo ha evidenziati e a individuare un'idonea copertura finanziaria della proposta di legge in esame. A tal fine, invita il relatore e il Governo a valutare la possibilità di reperire le risorse necessarie mediante le mag-

giori entrate derivanti da un aumento delle imposte sugli alcolici. Sottolinea, infine, la necessità di giungere comunque, in tempi ragionevolmente brevi, all'approvazione definitiva del progetto di legge in esame.

Livia TURCO (PD), *relatore*, dichiara di apprezzare l'impegno del Governo ad approfondire i profili problematici da esso segnalati e auspica che il rinvio proposto dal sottosegretario Martini consenta di reperire le risorse necessarie alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel progetto di legge in esame.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 febbraio 2011.

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici.

C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 16.

ALLEGATO

7-00289 Livia Turco: Revisione della normativa per uniformare gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie.

7-00168 Castellani: Censimento delle domande di indennizzo, in base alla legge n. 210 del 1992, pervenute oltre i termini di legge.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA
COMMISSIONE (N. 8-00109)**

La XII Commissione,

premesso che:

con la legge n. 210 del 1992, il Parlamento ha introdotto forme speciali di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni (articolo 1, comma 1), dei soggetti contagiati da infezione da virus HIV a seguito di somministrazione di sangue ed emoderivati (comma 2) e dei soggetti che abbiano contratto epatiti post-trasfusionali (comma 3);

il beneficio in oggetto è, poi, esteso (comma 4) anche a persone che abbiano contratto malattia per essere venute in contatto con persona vaccinata, al personale sanitario a rischio, che si sia sottoposto a vaccinazioni anche non obbligatorie, alle persone che per motivi di lavoro o per incarico d'ufficio abbiano dovuto sottoporsi a vaccinazioni per poter recarsi in uno Stato estero;

un ulteriore ampliamento della sfera degli aventi diritto è stato garantito da alcuni opportuni interventi di manipolazione operati della Corte costituzionale, in particolare con le sentenze 26 febbraio 1998, n. 27 (per le persone sottoposte a vaccinazione antipoliomelitica, fattispecie poi regolata dalla legge n. 362 del 1999), 16 ottobre 2000, n. 423 (per le persone sottoposte a vaccinazione anti-epatite B),

20 novembre 2002, n. 476 (per operatori sanitari che abbiano riportato danni permanenti a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti), 6 febbraio 2009, n. 28 (per le persone che abbiano contratto epatite a seguito di somministrazione di derivati del sangue). Si segnala, inoltre, il decreto-legge n. 250 del 2005 che ha previsto speciali forme di assistenza per soggetti affetti da sindrome cosiddetta da « talidomide », per l'assunzione dell'omonimo farmaco;

l'indennizzo è liquidato con assegno mensile reversibile (articolo 2), parametrato alle pensioni privilegiate ordinarie di cui alla legge n. 177 del 1976; ovvero, in caso di morte, con un assegno una tantum di 150 milioni di lire, a favore dei familiari;

di recente, con la legge n. 229 del 2005 è stato previsto un ulteriore indennizzo, sempre liquidato mediante assegno mensile vitalizio, di importo, secondo i casi, pari a quattro, cinque o sei volte le somme già percepite ai sensi della legge n. 210 del 1992; in caso di morte, l'assegno una tantum è di 150.000 euro. Gli importi sono rivalutati in base all'indice Istat. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito;

la legge stabilisce le condizioni, le procedure e i termini di decadenza per

l'ottenimento del beneficio (articolo 3). Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di tre anni dal momento in cui il beneficiario ha avuto conoscenza del danno e devono essere inoltrate alle A.U.S.L. competenti per territorio assieme alla documentazione comprovante la data della vaccinazione o della trasfusione e ai dati clinici relativi all'entità delle lesioni derivate;

ogni pratica è vagliata da una Commissione medico ospedaliera (articolo 4) che esprime un giudizio sanitario relativo al nesso causale tra vaccinazione (o emotrasfusione o contatto con persona affetta) e la malattia o la morte nonché un giudizio relativo alla tempestività della domanda rispetto ai termini prescrizionali sopra indicati;

avverso le determinazioni della Commissione medico ospedaliera è ammesso ricorso (articolo 5) al Ministro della salute, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto. Il ricorso deve essere deciso entro tre mesi dalla presentazione, su parere dell'ufficio medico legale (UML) del Ministero. Contro la decisione ministeriale è ammesso ricorso giurisdizionale ordinario nel termine di un anno;

visto l'elevato contenzioso, il Parlamento ha in più occasioni previsto meccanismi transattivi: la già citata legge n. 229 del 2005 prevedeva che gli interessati che avessero in corso giudizi pendenti, per accedere ai nuovi benefici, dovessero rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio. Da ultimo, l'articolo 3 del decreto-legge n. 89 del 2003, convertito dalla legge n. 141 del 2003, l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito in legge n. 222 del 2007, nonché l'articolo 2, commi 361 ss., della legge n. 244 del 2007, hanno stanziato rispettivamente 198 milioni di euro per il 2005, 150 milioni di euro per il 2007 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2008, per la chiusura delle transazioni. Il relativo regolamento di attuazione è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2009, n. 132;

le funzioni di controllo che la legge riconosce al Ministero rispetto ai giudizi delle Commissioni medico ospedaliera sono limitate al potere di decisione su ricorso ex articolo 5. Nella prassi, tuttavia, gli uffici centrali intervengono con molta maggiore larghezza, tendenzialmente al fine di contenere la spesa per gli indennizzi;

innanzitutto, si segnalano casi in cui il Ministero effettui d'ufficio verifiche ulteriori prima di disporre l'erogazione del beneficio; ovvero casi in cui venga richiesto alle competenti commissioni mediche di rivalutare i giudizi medico legali emessi in precedenza, anche per soggetti che ricevono gli indennizzi di legge da molti anni; ovvero ancora casi di revisione delle pratiche in occasione di particolari vicende, come il raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario;

in secondo luogo, un particolare approccio si è affermato nelle decisioni sui ricorsi ex articolo 5. Occorre considerare come siano frequenti i casi in cui le Commissioni medico ospedaliera, pur riconoscendo l'esistenza del danno da vaccinazione o da emotrasfusione, rigettino tuttavia l'istanza per intempestività: l'erronea valutazione di tale requisito è quindi spesso oggetto di impugnativa. In tali fattispecie, il Ministero non si limita ad accogliere o respingere i gravami in ordine ai motivi proposti dalla parte ricorrente, ed in specie, a rivalutare il solo requisito della tempestività dell'istanza; piuttosto, si procede a riforma nel merito del provvedimento emanato dalla commissione medica, nuovamente sindacando – al fine di escluderlo – l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione già accertato in prima istanza;

la questione è stata già oggetto di due distinte interrogazioni parlamentari promosse dall'onorevole Duilio (interrogazione a risposta scritta n. 4-05375, dell'11 dicembre 2009, seduta n. 257; e interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01451 del 21 maggio 2009, seduta n. 181). In tali sedi, il Ministro ha ritenuto che « la

valutazione medico-legale operata nell'ambito della legge n. 210 del 1992, sia da parte delle Commissioni medico ospedaliere che, conseguentemente, dell'Ufficio Medico Legale (UML) di questo Dicastero nel caso di ricorso, non può che avvenire nella considerazione della unicità della vicenda clinica cui fa riferimento ogni istanza di indennizzo (...) appare imprescindibile che in ambito di ricorso ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 210 del 1992, trattandosi di erogazione di indennizzo da parte dello Stato, l'Ufficio Medico Legale, acquisite tutte le informazioni ritenute utili e valutata la vicenda clinica nella sua globalità si esprima, al pari della Commissioni medico ospedaliere, verificando la presenza dei requisiti di legge e con unicità di giudizio »;

la prassi ministeriale in sede di riforma dei provvedimenti emanati dalle Commissioni medico ospedaliere sembrerebbe, ad avviso degli interroganti, non conforme a legge;

in materia di ricorsi amministrativi, è *ius receptum* l'esistenza di precisi limiti ai poteri di riesame della fattispecie in capo all'autorità investita della decisione. Il ricorso, infatti, ha natura giustiziale e partecipa di alcuni caratteri propri dell'attività giurisdizionale: tra questi, la rigorosa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di *reformatio in pejus*. L'autorità decidente non può annullare o riformare il provvedimento per motivi differenti da quelli sollevati dal ricorrente; né può annullare o riformare parti del provvedimento non oggetto di impugnazione, esplicita o almeno implicita. La cosiddetta *reformatio in pejus* è ammissibile solo nei casi di ricorso incidentale, ove, dunque, un altro privato controinteressato impugni a sua volta il provvedimento, per i profili di interesse: evenienza, questa, esclusa in principio nelle fattispecie di cui si discute, per l'assenza di controinteressati in senso tecnico nelle procedure di concessione del beneficio *ex lege* n. 210 del 1992;

né a differente soluzione può condurre il testo del decreto del Presidente

della Repubblica n. 1199 del 1971, cosiddetto « decreto ricorsi », nella parte in cui prevede che l'autorità « se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato ». Il potere di riforma nel merito dell'atto, infatti, si lega sempre indissolubilmente all'accoglimento di uno dei motivi di ricorso, prospettati dalla parte privata;

le considerazioni sopra riportate trovano pieno riscontro in dottrina e anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi conferma ampiamente la ricostruzione prospettata, come si evince dalle seguenti premesse: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 23 ottobre 1981, n. 6, in Il Consiglio di Stato, 1981, I, pagina 993: « C.A. con la istanza alla Commissione ricorsi ... aveva richiesto il riesame del suo fascicolo personale e l'attribuzione del maggior punteggio... La Commissione ricorsi poteva perciò accogliere il tutto o in parte il ricorso, ed aumentare quindi in tutto o in parte il punteggio attribuitogli della Commissione nomine, ovvero poteva respingere il ricorso confermando il punteggio impugnato. Non poteva invece ridurre il punteggio perché tale riduzione non era stata né esplicitamente né implicitamente richiesta, né C.A. aveva interesse a richiederla, per cui, come esattamente ha ritenuto il T.A.R., la decisione della Commissione ricorsi è viziata di ultrapetizione »; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 ottobre 1979, n. 708, in Il Consiglio di Stato, 1979, I, pagina 1422: « In sede di ricorso gerarchico, il potere di riesame, da parte dell'Autorità straordinaria, dell'atto impugnato tende a fini giustiziali e si muove quindi necessariamente negli angusti limiti segnati dai motivi del ricorso »; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 14 del 1990, in Il Consiglio di Stato, I, pagina 18: « La decisione sul ricorso gerarchico deve tendere alla realizzazione di un accertamento ad effetto limitato, di tipo verticale, conse-

guente all'esercizio di una funzione giustiziale; pertanto l'Amministrazione pubblica decidente non può né deve rimettere in discussione il rapporto oggetto del provvedimento originario impugnato, rivalutandone complessivamente i presupposti, i contenuti e l'oggetto, ma deve limitarsi a vagliare quel provvedimento alla luce delle censure mosse dal suo destinatario»; Tar Campania, Napoli, sez. I, 18 giugno 1992, n. 178, in TAR, 1992, I, pagina 3525: « In sede di decisione di ricorso gerarchico, il potere di esame dell'atto impugnato, da parte dell'Autorità sopraordinata, tende a fini giustiziali e pertanto deve rimanere nell'ambito dei confini segnati dai motivi di ricorso; illegittimamente, pertanto, la Commissione nazionale di vigilanza, farmaceutica annulla d'ufficio la decisione della Commissione regionale per ragioni non dedotte dal ricorrente in sede gerarchica »; Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, 4 aprile 1995, n. 66, in TAR, 1995, I, pagina 2304: « In sede di decisione di ricorso gerarchico, proprio o improprio, l'Amministrazione decidente, operando nell'ambito di un procedimento giustiziale, si deve muovere nei limiti segnati dai motivi di ricorso, con la conseguenza che nel caso di rigetto del ricorso non può sostituirsi all'organo che ha emanato l'atto sostituendolo o integrandolo, ma deve limitarsi a riconoscere insussistenti i vizi denunciati con il ricorso, confermando *sic et simpliciter* la validità del provvedimento impugnato »; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 aprile 1996, n. 546, in Il Consiglio di Stato, 1996, pagina 628: « L'Autorità competente a pronunciarsi sul ricorso amministrativo deve limitarsi ad accertare la fondatezza o no dei motivi di ricorso, ma non può introdurre d'ufficio modifiche all'atto innanzi ad essa impugnato »;

la descritta prassi, dunque, appare destituita di fondamento normativo e mossa esclusivamente da considerazioni di ordine finanziario, non pertinenti e non consentite dalla legge. Per l'effetto, si aggrava la posizione del ricorrente in sede di impugnativa giurisdizionale, che si trova costretto a censurare non solo il profilo della tempestività della domanda, ma an-

che a procedere a complesse dimostrazioni peritali relative all'esistenza del nesso di causalità tra vaccinazione e malattia, pur accertato dalle Commissioni medico-ospedaliere;

parimenti, data l'assenza di poteri di sopraordinazione gerarchica tra il Ministero della salute e le A.U.S.L., o le commissioni medico ospedaliere, non può essere riconosciuto al Ministero un potere di revoca o riforma d'ufficio delle decisioni assunte da queste ultime;

appare opportuna, quindi, una complessiva rivisitazione delle prassi in essere;

per quanto riguarda in generale la complessiva materia degli indennizzi *ex legge* n. 210 del 1992, nonostante la particolare attenzione che il Parlamento e la Corte costituzionale hanno dedicato al tema negli ultimi venti anni, l'attuale quadro normativo evidenzia ancora una serie di criticità e disparità di trattamento che necessitano di appositi correttivi in sede legislativa;

sono almeno quattro i profili di maggiore interesse, messi in luce dalle diverse associazioni interessate al problema, ed in particolare dal CONDAV – Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino:

a) la questione dei cosiddetti « fuori termine », di coloro, cioè che pur avendo subito un danno da vaccinazione o emotrasfusione non abbiano presentato tempestivamente domanda in sede amministrativa. Si tratta spesso dei soggetti più deboli, che non si sono attivati per ignoranza dei propri diritti (ignoranza non estranea, peraltro, ad una insufficiente pubblicizzazione dell'avvenuta, a suo tempo, approvazione della legge), per il contesto sociale di provenienza, o per l'oggettiva difficoltà di ricondurre la patologia contratta alla pregressa vaccinazione, magari a distanza di decenni;

b) la piena rivalutazione monetaria dell'intero indennizzo accordato. Attualmente, l'indicizzazione è accordata dalla

legge solo per il beneficio aggiuntivo di cui alla legge n. 225 del 2005; per l'indennizzo base *ex lege* n. 210 del 1992, invece, gli interessati hanno ottenuto la rivalutazione solo a seguito di contenzioso;

c) l'estensione dei benefici ai superstiti, che dovrebbero riguardare non solo i familiari, ma anche quanti avessero prestatato assistenza continuativa; ed in generale, una migliore regolamentazione dell'erogazione una tantum in caso di decesso;

d) l'introduzione di disposizioni acceleratorie, relativamente all'erogazione degli indennizzi *ex lege* n. 229 del 2005 e, in generale, per garantire tempi certi di conclusione delle procedure;

occorre valutare, inoltre, l'opportunità di attuare una più ampia revisione della normativa, anche tramite la predisposizione di un testo unico, che garantisca l'uniformità degli indennizzi tra le varie categorie interessate; estenda i benefici di legge anche a categorie finora escluse come i soggetti danneggiati da vaccinazioni facoltative, da trattamenti sanitari inizialmente non noti, ecc.; rafforzi le tutele oggi previste (ad esempio, prepensionamento per i genitori di disabili da vaccino; istituzione di categorie protette; istituzione della giornata nazionale in ricordo delle persone decedute o rese disabili a causa delle vaccinazioni, ecc.);

alcuni dei correttivi suggeriti sono già contenuti in alcune proposte di legge pendenti in Parlamento. Il riferimento, in particolare, è all'A.S. 1379, del 12 febbraio 2009, Cursi e altri, recante Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzo a favore

dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie; all'A.S. 1326 del 21 gennaio 2009, Cursi e altri, recante Riconoscimento del 29 ottobre quale « Giornata in ricordo delle persone decedute o rese disabili dai vaccini », nonché agli omologhi A.C. 2785, Codurelli e altri, e A.C. 2786 Codurelli e altri. Si vedano, poi, l'A.C. 1283, Codurelli e altri; l'A.S. 1192 Bianchi; l'A.C. 703, Migliori e altri;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo

ad esplicitare le procedure cui intenda attenersi in occasione dell'esame dei ricorsi presentati al Ministero della salute ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 210 del 1992, alla luce di quanto premesso e dei precedenti giurisprudenziali in materia, e previa acquisizione di parere da parte degli organi di consulenza istituzionale del Governo, ed in specie del Consiglio di Stato;

ad avviare ogni iniziativa utile a completare il monitoraggio sulle domande di indennizzo presentate oltre i termini previsti dalla legge già avviato dal Ministero della salute e citato in premessa;

ad assicurare ogni iniziativa necessaria ad evitare il ripetersi degli episodi che sono all'origine delle richieste di risarcimento dei danni attraverso una adeguata funzione di prevenzione e controllo sul sangue.

(8-00109) « Livia Turco, Castellani, Duilio, Burtone, Codurelli, Farina Coscioni, Barani, Miotto, Borghesi, Laura Molteni, Grassi ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	149
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo – approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
AVVERTENZA	156

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo della proposta di legge, trasmesso dalle Commissioni di merito.

Gaetano NASTRI (PdL), *relatore*, osserva che il progetto di legge in esame – sostenuto trasversalmente dalle diverse parti politiche – è rivolto a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni. Esso si inserisce in una cornice di riforme che stanno interessando

i rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali, come quelle relative al federalismo fiscale e al codice delle autonomie. Nel merito richiama l'attenzione sulle disposizioni dirette a snellire le attività degli uffici pubblici nei piccoli comuni e a rendere più semplice la vita dei cittadini e delle aziende che in essi vivono e operano, nonché sulle disposizioni volte a favorire e incentivare le forme di associazione e di aggregazione fra comuni.

Analizzando sinteticamente il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunite V e VIII, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione Agricoltura e, in particolare, sull'articolo 5, che detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio.

Tale articolo, al comma 1, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative

delle categorie produttive interessate, adottate iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, definiti all'articolo 2, anche associati.

Il successivo comma 2, precisa che i comuni di cui all'articolo 2 possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: « Territorio di produzione del ... » posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

Il comma 3, infine, stabilisce che per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, nonché per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni di cui all'articolo 2, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Tale ultima disposizione prevede che i contratti di collaborazione possano essere conclusi tra le pubbliche amministrazioni e gli imprenditori agricoli, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consen-

tire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono inoltre concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

Evidenzia inoltre che le disposizioni previste dall'articolo 5 si inseriscono positivamente in un quadro generale di politiche più volte delineate e sostenute dal Governo Berlusconi e in particolare dal Ministro Galan, ovvero quelle relative al tema della tutela dei consumatori e della difesa delle produzioni italiane attraverso la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del *made in Italy*. Cita, in proposito, le recenti norme approvate in materia di etichettatura di origine e di tracciabilità dei prodotti alimentari.

In definitiva, con l'auspicio che sul provvedimento si possano realizzare ampie convergenze tra maggioranza ed opposizione, nell'interesse dei piccoli comuni e della tutela del territorio nazionale, preannuncia che si orienta a proporre l'espressione di un parere favorevole, riservandosi in ogni caso di formulare la sua proposta all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo – approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il termine per la conclusione dell'esame da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva scade il prossimo 22 febbraio 2011.

Ricorda quindi che la trattazione dei due provvedimenti ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare. Successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, con la votazione degli emendamenti eventualmente presentati e della relazione al disegno di legge medesimo, poi all'espressione del parere sulla relazione annuale.

Ricorda altresì che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è peraltro sottoposta a regole rigorose.

In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, ricorda che l'articolo 126-*ter*, comma 4, del regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria,

come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti volti a dare attuazione a direttive comunitarie che non sono state ancora recepite ovvero a modificare o abrogare disposizioni vigenti che sono oggetto di procedure di infrazione, perché in contrasto con la normativa comunitaria.

Saranno invece considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di discipline vigenti per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Pertanto, sono da ritenersi inammissibili anche gli emendamenti che modificano disposizioni attuative di direttive comunitarie (sia pure previste da precedenti leggi comunitarie) che non siano incluse nel disegno di legge in esame, salvo che gli emendamenti siano riferiti a norme oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno stabiliti da quest'ultima.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore, invece, non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno successiva-

mente trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.

Invita quindi il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2010 – largamente modificato dal Senato – è composto da 18 articoli, suddivisi in due capi, nonché di due allegati (A e B), che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 4 e 26 direttive).

Il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

La relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato (S. 2322) reca altresì l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome. La medesima relazione contiene inoltre le seguenti informazioni: i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; l'indicazione dell'eventuale omissione dell'inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa, quindi entro il 31 dicembre 2009; l'elenco delle direttive attuate con regolamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 11 del 2005, nonché gli estremi degli eventuali regolamenti d'attuazione già adottati; l'elenco degli atti normativi regionali e delle province auto-

nome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome.

Per quanto attiene alle misure che attengono più direttamente l'interesse della Commissione Agricoltura, va segnalato l'articolo 18, inserito nel corso dell'esame in Senato, che è volto ad adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 CE, proposto il 5 giugno 2008, dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana.

In tale sentenza, la Corte di giustizia ha stabilito che la Repubblica italiana è venuta meno ad una serie di obblighi di cui all'articolo 1, numero 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, e degli articoli 2, numero 1, e 31, numeri 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

Secondo la sentenza, infatti, l'Italia non avrebbe provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca (segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l'impiego delle reti da posta derivanti), e non avrebbe provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti, in particolare con l'applicazione di sanzioni dissuasive contro tali soggetti.

L'articolo 1 del regolamento n. 2847 del 1993 prevede che gli Stati membri adottino provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse in materia di pesca. Gli Stati membri sono

tenuti, segnatamente, a garantire il rispetto della normativa comunitaria che vieta la detenzione a bordo di reti da posta derivanti di lunghezza individuale o addizionata superiore a 2,5 chilometri ovvero l'impiego delle medesime nell'esercizio delle attività di pesca nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la detenzione a bordo o l'utilizzazione di reti di tal genere, a prescindere dalla loro lunghezza, ai fini della cattura di talune specie.

A sostegno del ricorso la Commissione europea ha prodotto 33 relazioni di ispezioni, nel periodo compreso tra il 1993 e il 2005, in vari porti di pesca italiani al fine di verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa alla pesca mediante reti da posta derivanti. Dalle ispezioni è emerso che la detenzione a bordo e l'impiego, da parte dei pescatori italiani, di reti da posta derivanti di cui è vietato l'uso erano frequenti, abituali e ampiamente diffusi durante tutto il periodo oggetto del procedimento. Dalle ispezioni è risultato altresì che le autorità incaricate della vigilanza di controllo delle attività di pesca non avevano posto in essere un'azione sufficientemente efficace per reprimere le violazioni alla normativa comunitaria e per evitare la loro reiterazione. Dalle ispezioni è emerso, in particolare, che il Corpo delle capitanerie di porto non disponeva delle risorse umane e materiali sufficienti per effettuare operazioni in alto mare, che operazioni di tal genere potevano essere effettuate unicamente dalla Guardia di finanza e che il Corpo delle capitanerie di porto non disponeva di sistemi di localizzazione via satellite dei pescherecci.

In caso di violazione della normativa comunitaria in materia — specie quella delle restrizioni all'impiego delle reti da posta derivanti — le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute ad intentare un'azione penale o amministrativa contro i responsabili, in conformità dell'articolo 1, numero 2, del regolamento n. 2241 del 1987. Analogo obbligo incombe agli Stati membri dal 1° gennaio 1994, ai sensi dell'articolo 31, numero 1, del regolamento n. 2847 del 1993. La

Corte ha riconosciuto che la legge 6 giugno 2008, n. 101, emanata successivamente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione, prevedeva sanzioni in caso di detenzione a bordo di reti di tal genere. Tuttavia, tale legge era priva di effetti sulla valutazione della sussistenza dell'inadempimento contestato, essendo pacifico che, prima di essa, la legge 14 luglio 1965, n. 963, non puniva la semplice detenzione a bordo di dette reti; anzi, al momento della scadenza del termine fissato nel parere motivato, i regi decreti 8 ottobre 1931, n. 1604, e 4 aprile 1940, n. 1155, non costituivano un fondamento normativo sufficiente per l'esercizio di azioni volte a sanzionare la detenzione a bordo di reti da posta derivanti il cui impiego è vietato dalla normativa comunitaria.

Nella sentenza erano dettagliatamente indicati gli elementi dai quali emergeva che la Repubblica italiana era venuta meno ai propri obblighi (di avviare azioni amministrative o penali sufficientemente efficaci per sanzionare i responsabili delle violazioni della normativa in materia di pesca mediante reti da posta derivanti e per privarli effettivamente dei benefici economici ricavati dalle infrazioni medesime).

Al fine di adeguare la normativa interna alla sentenza, l'articolo 18 novella alcune norme sulle sanzioni amministrative accessorie contenute nell'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima). In particolare, si prevede che tale tipo di sanzioni — confisca del pescato; confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca; obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati e sospensione della licenza di pesca — venga applicato anche a chi viola le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie (*a latere* dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro di cui all'articolo 26, comma 8). Inoltre, la sanzione accessoria della con-

fisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme di legge, è estesa ai medesimi anche quando risultano detenuti e non solo utilizzati in contrasto con le norme di legge.

Gli Allegati A e B al testo del disegno di legge contengono gli elenchi delle direttive da attuare con i decreti legislativi, nonché i relativi termini di recepimento.

Tra le direttive contenute nell'Allegato A di interesse della Commissione Agricoltura si segnalano la direttiva 2010/60/UE e la direttiva 2009/106/CE.

La direttiva 2010/60/UE (Deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate per la preservazione dell'ambiente naturale) stabilisce deroghe all'applicazione della direttiva 66/401/CEE, al fine di consentire la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 30 novembre 2011.

La direttiva 2009/106/CE (Modifica della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana) modifica la direttiva 2001/112/CE, che ha stabilito disposizioni specifiche in merito alla produzione, alla composizione e all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi, aggiungendovi l'allegato V, al fine di adeguarsi alla norma del *Codex Alimentarius* (norma Codex 247-2005), adottata dalla Commissione del Codex in occasione della sua ventottesima sessione (4-9 luglio 2005). In base a tale norma, il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo di frutta concentrato viene definito «succo di frutta a base di succo concentrato».

Tra le direttive contenute nell'Allegato B (da attuare con decreto legislativo previo parere parlamentare) si segnalano invece la direttiva 2009/128/CE e la direttiva 2009/127/CE.

La direttiva 2009/128/CE (Istituzione di un quadro per l'azione comunitaria ai fini

dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. L'Unione europea con questa direttiva per la prima volta interviene a regolamentare con una normativa specifica la fase dell'impiego dei prodotti fitosanitari, «al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi». La riduzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente si persegue in questo caso attraverso un quadro di azioni per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari, lo sviluppo delle tecniche di agricoltura integrata e di approcci e tecniche alternative a quella tradizionale. Gli Stati membri dovranno recepire questa direttiva e mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie, ovvero i piani d'azione nazionale (PAN), entro il 2014.

La direttiva 2009/127/CE (Macchine per l'applicazione di pesticidi) che integra la direttiva 2006/42/CE e già ridenominata «nuova direttiva macchine», è volta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine per l'applicazione di pesticidi, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.

La direttiva 2009/158/CE (Scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova), al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina, provvede alla codificazione della direttiva 90/539/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova, che ha subito numerose e sostanziali modificazioni. Essendo una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla direttiva 90/539/CEE, modifi-

cata dagli atti di cui all'allegato VI), non è previsto un termine di recepimento espresso. Rimangono, tuttavia, fermi i termini di recepimento nel diritto nazionale previsti dall'articolo 36 e dall'allegato VI.

Passando quindi ad illustrare la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2009, sottolinea che essa, strutturata in tre parti, espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'Unione europea e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.

La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente.

La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento, analizzando in tre distinte sezioni i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa.

La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

In appendice sono riportati alcuni dati analitici, l'elenco dei provvedimenti attuativi di norme comunitarie e l'elenco ed i motivi delle impugnazioni deliberate dal Consiglio dei ministri di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, nonché le modalità di partecipazione delle Camere e delle regioni al processo normativo dell'Unione.

La relazione presentata dal Governo, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, appare predisposta secondo le modalità e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'arti-

colo 8 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2010.

L'articolo 15, nel testo ora vigente, ha previsto invece che il Governo presenti al Parlamento due distinte relazioni, una di rendiconto ed l'altra programmatica.

In particolare, la relazione « programmatica », da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, reca indicazione degli orientamenti e delle priorità che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica.

La relazione di rendiconto deve essere invece presentata alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno (stessa data prevista per la presentazione del disegno di legge comunitaria) ed illustra le attività svolte nell'anno precedente dall'Unione europea e dal Governo con riguardo all'evoluzione istituzionali, alla normativa e alle politiche dell'Unione.

La Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto che la relazione « programmatica » sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla stessa Giunta il 9 febbraio 2000; la relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del regolamento.

Si sofferma da ultimo sul progetto di legge per la revisione e l'adeguamento della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al nuovo trattato europeo, in corso di esame presso la XIV Commissione. Al riguardo, ritiene che l'Italia dovrà dotarsi soprattutto degli strumenti adeguati ad assicurare il tempestivo recepimento delle norme europee, in quanto l'impianto della legge n. 11 del 2005 non appare adeguato alle necessità imposte dal nuovo quadro normativo europeo e non impedisce all'Italia di cadere in infrazione. In primo luogo, occorre

rispondere all'esigenza di rispettare i termini di adeguamento posti dal nuovo trattato, spesso perentori. Inoltre, frequentemente l'inadempimento degli obblighi gravanti sull'Italia non è dovuto al ritardo nell'approvazione di atti legislativi (e quindi da inadempienze « politiche »), ma piuttosto alla mancata adozione di atti amministrativi adeguati. Ricordando che le amministrazioni dell'ambiente e della salute risultano aver accumulato il maggior numero di inadempimenti, cita, ad esempio, anche il caso della procedura di infrazione prima ricordata, oggetto dell'articolo 18. Occorre quindi porsi il problema di come garantire l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per il corretto adempimento degli obblighi europei. Auspica pertanto che l'iniziativa della XIV Commissione su questo argomento possa trovare il consenso dei gruppi al fine di sottoporre in tempi brevi all'Assemblea l'esigenza di adeguare la strumentazione legislativa nazionale.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

*Sul sistema di finanziamento
delle imprese agricole.*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci. (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	157
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	162
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Atto n. 302 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni V e VIII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), che illustra nel dettaglio.

Enrico FARINONE (PD) valuta positivamente il parere formulato dal relatore, anche tenuto conto dell'importanza del provvedimento, che coinvolge un numero elevatissimo di comuni italiani e che da diverse legislature è all'esame del Parlamento, e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'articolo 10 della proposta di legge, che autorizza il Ministero dell'economia a indire una lotteria istantanea i cui proventi saranno riassegnati ad un fondo di nuova istituzione per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni. Ritiene che si tratti di una disposizione che dimostra la capacità inventiva nazionale, e tuttavia la *ratio* del provvedimento dovrebbe essere quella di un supporto strutturato dello Stato alle piccole realtà.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) ricorda come il provvedimento in esame abbia natura *bipartisan* e tragga origine da un intervento del Presidente Prodi quando svolgeva il ruolo di Presidente della Commissione europea. Come è noto, la situazione dell'inquinamento atmosferico è particolarmente grave in alcune aree del Paese, quale ad esempio la Pianura padana e lo sviluppo e l'incentivazione di tecnologie che consentano di ridurre l'emissione di gas inquinanti non possono che essere

accolte positivamente, ponendosi peraltro in linea con gli indirizzi dell'Unione europea. Preannuncia per tali motivi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Giovanni DELL'ELCE (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Atto n. 302.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo del provvedimento che, recependo

la direttiva 2009/28/CE, contribuisce ad attuare le disposizioni che fanno parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, inscrevendo in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Valutato altresì positivamente il fatto che il Governo abbia, in sede di predisposizione dello schema di decreto, accolto diverse proposte di modifica formulate dalle regioni, nonché dall'ANCI e dell'UNCEM, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Giovanni DELL'ELCE (Pdl) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo Pdl sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Atto n. 313.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Sandro GOZI (PD) richiama il contenuto delle audizioni svoltesi congiuntamente con la IX Commissione Trasporti, nel corso delle quali sono emerse chiare criticità del provvedimento in ordine alla sua compatibilità comunitaria. Ritiene peraltro che le valutazioni che la XIV Com-

missione è chiamata a fare debbano essere tenute distinte da quelle di merito che potranno essere oggetto del parere formulato dalla Commissione Trasporti, anche condizionate dalla posizione politica assunta dal Ministro Romani nel corso della sua audizione dell'8 febbraio 2011.

Si sofferma in particolare su due aspetti problematici.

Il primo riguarda la scelta operata dal Governo in ordine alla individuazione di un regolatore indipendente che realizzi la liberalizzazione del settore postale. Ritiene infatti – alla luce della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, come anche della posizione assunta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – che la scelta di istituire una Agenzia attraverso il trasferimento di gran parte del personale dell'attuale Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico competente in materia di regolamentazione dei servizi postali non soddisfi i requisiti di autonomia e di indipendenza previsti dalla direttiva e richiesti dalla lettera di messa in mora della Commissione europea. Si tratta di una scelta che risulta peraltro poco comprensibile alla luce di altre opzioni, a costo zero, quali l'attribuzione delle funzioni di regolamentazione a un'autorità indipendente già esistente.

Né pare confortante il richiamo fatto dal Ministro in ordine alla circostanza che in altri Stati europei, come ad esempio la Germania, l'autorità di regolamentazione «rientra nel perimetro di attività» del Ministero federale tedesco dell'economia e della tecnologia, trattandosi di un'indicazione troppo generica. Certamente, nel caso italiano, appare evidente la dipendenza della nuova Agenzia dal Ministero dello sviluppo economico poiché il direttore generale verrebbe indicato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente, in conformità alle disposizioni previste per i capi dipartimento ministeriali, ovvero si applicherebbero a tale figura le disposizioni della legge n. 145 del 2002 che disciplina le

possibilità di revoca della nomina da parte del Governo (cosiddetto *spoil system*). Rileva che, sul punto, il Ministro Romani si è impegnato a svolgere una verifica e ritiene che, seppure non si pervenga alla istituzione di una nuova autorità indipendente o all'attribuzione dei poteri regolatori ad una autorità già esistente, dovrebbe essere garantito che tale normativa non si applichi al direttore generale della nuova agenzia.

Il secondo aspetto critico dello schema di decreto riguarda il servizio universale ed esprime perplessità sulla soluzione transitoria individuata che prevede l'affidamento del servizio a Poste italiane per un periodo di cinque anni rinnovabili per ulteriori cinque anni per due volte. Si tratta di una previsione a suo avviso eccessiva, incompatibile con l'apertura concorrenziale del settore. Appare assai più congruo, anche per sfruttare meglio le opportunità offerte dalla normativa comunitaria e a fini di tutela dei consumatori e degli utenti, limitare tale periodo transitorio a cinque anni, trascorsi i quali disporre l'affidamento del servizio con gara pubblica. In tale quadro appare perlomeno necessario sopprimere la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 3 che stabilisce che tra i criteri individuati per la designazione del fornitore del servizio universale vi sia anche quelle riguardante l'esperienza di settore. Si tratta infatti di una norma che, sebbene formulata in maniera generale ed astratta, finirebbe di fatto, al termine del periodo transitorio, per privilegiare nuovamente Poste italiane, tenuto conto che sulla base del citato criterio si tratterebbe dell'unico operatore a soddisfare il requisito richiesto.

Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea il rilievo del servizio universale per i piccoli comuni e richiama l'attenzione dei colleghi sul rischio che per molte realtà locali potrebbe comportare una apertura del mercato eccessivamente accelerata. Rileva infatti come in molti comuni di ridotte dimensioni non vi sia nemmeno uno sportello bancario e l'ufficio postale rappre-

senti l'unico centro di riferimento finanziario. Occorre pertanto valutare con estrema attenzione gli effetti di una rapida liberalizzazione in un settore nel quale le piccole comunità non costituiscono fonte di profitto.

Enrico FARINONE (PD) sebbene comprenda le preoccupazioni formulate dal collega Maggioni – ricorda che sul punto il ministro Romani è stato molto netto e non è apparso disponibile a modificare sostanzialmente il provvedimento – deve sottolineare tuttavia come assai spesso il servizio offerto da Poste italiane non sia affatto efficiente. Sotto tale profilo la concorrenza può consentire un miglioramento del servizio, mentre la sicurezza di mantenere per quindici anni il servizio universale non potrà rappresentare, a suo avviso, un incentivo alla qualità del servizio offerto.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), *relatore*, sottolinea, con riferimento all'affidamento del servizio universale a Poste italiane per un periodo di cinque anni, rinnovabili per ulteriori cinque anni per non più di due volte, che ciò è espressamente previsto dalla direttiva 2008/6/CE, laddove stabilisce, all'articolo 4, comma 2, che «la durata di tale designazione copra un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti». Questa formulazione risponde all'obiettivo di consentire ai fornitori del servizio universale la possibilità di recuperare i necessari investimenti. Va infatti rilevato che in alcuni importanti paesi europei, come Francia e Spagna, l'affidamento è stato disposto *ex lege* direttamente per quindici anni e senza prevedere alcuna verifica intermedia.

Sandro GOZI (PD) osserva, come ha già avuto modo di segnalare al Ministro Romani nella seduta svoltasi ieri, che la Francia non può certo essere considerata un modello di liberalizzazione! Appare inoltre paradossale che nel dibattito sul provvedimento in oggetto si veda la maggioranza di centro-destra resistere ad un processo di liberalizzazione, mentre l'op-

posizione di centro-sinistra assume una posizione opposta.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene che occorra difendere non solo un sistema di concorrenza ma anche garantire un servizio ai cittadini che, sebbene sia oneroso, è fondamentale per il paese. L'affidamento a Poste italiane rappresenta una

garanzia in questo senso; trascorsi i primi cinque anni si potrà poi valutare se procedere o meno al rinnovo.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
(nuovo testo C. 54 Realacci).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 54 Realacci recante « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni »;

rilevato che gli articoli 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e 4, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), inseriscono la coesione territoriale, accanto a quella economica e sociale, tra gli obiettivi e le politiche dell'UE;

tenuto conto che, conseguentemente, l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) stabilisce che la politica di coesione deve rivolgere un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

rilevata pertanto l'esigenza che il Governo si adoperi, nel dibattito in corso sulla riforma della politica di coesione e del bilancio dell'UE, affinché i fondi strut-

turali, nel periodo successivo al 2013, riservino una congrua e significativa parte delle risorse disponibili alle zone indicate dal richiamato articolo 174 in cui i piccoli comuni ricadono;

sottolineata, in particolare, la necessità che i futuri strumenti di programmazione nazionale e regionale dei fondi strutturali attribuiscano specifico rilievo ai piccoli comuni, anche ai fini della distribuzione delle risorse europee e nazionali disponibili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito la possibilità di disporre, sin dall'attuale periodo di programmazione, l'utilizzo di specifici stanziamenti dei fondi strutturali per il finanziamento di interventi a favore dei piccoli comuni, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale stabiliti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio » (limitatamente alle parti di competenza) (n. 327) *(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 – Esame e rinvio)* . 163

MATERIA DI COMPETENZA:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 *(Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione della Relazione: Doc. XVI-bis, n. 2)* 165

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene il Ministro per il turismo Michela Vittoria Brambilla.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio ». (limitatamente alle parti di competenza) (n. 327).

(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 – Esame e rinvio).

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la sua presenza e ricorda la natura

composita dello schema di decreto legislativo in titolo, in parte attuativo della delega alla codificazione di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, in parte attuativo di una direttiva comunitaria e segnala che l'atto è stato assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione, per il parere al Governo, per la parte relativa al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.

Il ministro Michela Vittoria BRAMBILLA sottolinea il rilievo del provvedimento in titolo, che costituisce un intervento particolarmente qualificante per l'azione di Governo in materia di turismo, da tempo atteso dall'intero comparto; ringrazia sin d'ora i relatori e la Commissione per le osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito. Il codice intende ricondurre a sistema una normativa molto complessa e fortemente frammentata, connotata da diversi livelli di competenza a seguito della riforma del

Titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolato, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale, opera non un mero riordino, ma una riforma del settore – nel rispetto dei principi e criteri di delega – perseguendo obiettivi di maggiore tutela del turista, di un più incisivo sostegno alle imprese e di una generale riqualificazione di questo settore così determinante per il sistema Italia. Si sofferma quindi a illustrare alcune delle innovazioni previste, tra le quali segnala la disciplina del danno da vacanza rovinata, mutuato dall'esperienza tedesca e il cui riconoscimento è stato finora rimesso a oscillanti pronunce giurisprudenziali, nonché l'istituzione del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, entrambe oggetto di apprezzamento da parte del Consiglio di Stato. Ricorda, infatti, che sono stati acquisiti i prescritti pareri: a tale riguardo, informa che le Regioni si sono espresse favorevolmente in merito alle semplificazioni normative, mentre hanno eccepito presunte violazioni dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, un profilo smentito peraltro dal parere del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto l'armonia del testo del Governo con la Carta costituzionale. L'ANCI, l'UPI e l'UNCEM si sono invece espressi favorevolmente. Sono state svolte inoltre audizioni con i principali soggetti del comparto.

Dopo aver ricordato le abrogazioni disposte dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, conclude segnalando le misure di semplificazione amministrativa introdotte dal codice e quelle concernenti l'attività di agenzie di viaggio *on line*.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e auspica un sollecito esame dell'atto del Governo, che interviene in un settore strategico per il Paese, senza peraltro precludere i necessari approfondimenti, anche mediante l'eventuale svolgimento di audizioni, se ritenute necessarie.

L'onorevole Paola DE MICHELI (PD), relatrice, richiama quanto già ricordato dal Presidente circa la natura composita

del provvedimento in titolo e l'ambito di competenza della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Dopo aver ripercorso le principali caratteristiche che connotano gli interventi di codificazione come precisate dalle pronunce del Consiglio di Stato, si sofferma sulle finalità perseguite: il codice del turismo in esame è volto, secondo quanto riferito dalla stessa relazione illustrativa del Governo, ad aggiornare il quadro normativo all'evoluzione registrata nella materia del turismo, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e della recente giurisprudenza costituzionale, assicurandone la coerenza giuridica, logica e sistematica; parallelamente, intende adeguare e armonizzare la legislazione alla disciplina internazionale e dell'Unione europea.

Viene riordinato l'attuale assetto pubblico dell'organizzazione turistica, in linea con le normative europee, implementando i profili di tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti dei servizi turistici e degli operatori del settore. La nuova normativa è ispirata al principio della semplificazione amministrativa: recepisce la recente disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi delle imprese turistiche ed evitare distorsioni della concorrenza connesse alla diversità delle discipline regionali in materia.

Riferisce quindi sui principali contenuti dell'Allegato 1, recante appunto il codice del turismo, e sulle abrogazioni previste dall'articolo 3 dello schema in titolo.

Ricorda, come già anticipato dal Ministro, che in occasione dell'esame dell'atto in sede di Conferenza unificata le Regioni si sono espresse favorevolmente in merito alle semplificazioni normative, ma hanno eccepito profili di illegittimità costituzionale sia per eccesso di delega, sia per violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni. L'ANCI, l'UPI e l'UNCEM si sono invece espressi favorevolmente. Alle obiezioni avanzate dalle Regioni ha risposto il Consiglio di Stato,

che nel suo parere conclude per la congruità dello schema rispetto alle disposizioni di delega, effettuando anche un'ampia ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia di riparto delle competenze legislative relative al settore del turismo. Superate tali obiezioni, il Consiglio di Stato ha formulato un parere favorevole con talune osservazioni e condizioni, con particolare riguardo (per quanto attiene al profilo del coordinamento con la legislazione vigente) agli articoli 2, 19 e 24.

Conclude riservandosi di richiamare tali rilievi nella proposta di parere che formulerà, insieme all'altro relatore, il senatore Casoli; la proposta terrà conto anche delle altre eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito. Propone, anche a nome dell'altro relatore, senatore Casoli, di svolgere alcune audizioni, che potranno coinvolgere rappresentanti delle associazioni dei consumatori, degli operatori del settore, degli enti territoriali.

Il PRESIDENTE avverte quindi che la Commissione potrà essere convocata, a partire dalle sedute convocate la settimana successiva per svolgere le audizioni ora proposte dai relatori, eventualmente successivamente integrate, in relazione all'esame dell'atto del Governo n. 327.

La Commissione prende atto.

(Il seguito dell'esame è quindi rinviato).

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

(Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione della Relazione: Doc. XVI-bis, n. 2).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, ricorda i recenti episodi, riportati dagli organi di stampa, di paventata abrogazione di alcuni provvedimenti: si riferisce, in particolare, ai regi decreti concernenti la competenza in materia di gestione del Canal Grande a Venezia e a quello con il quale si dichiara che le province venete e di Mantova fanno parte integrante del regno d'Italia. In entrambi i casi, la temuta abrogazione non avrebbe avuto luogo o non avrebbe prodotto effetti, in quanto i decreti regi che disciplinano la prima questione sono l'uno un Testo Unico, per ciò stesso sottratto alla « ghigliottina », l'altro di natura probabilmente non normativa, mentre il regio decreto che sancisce l'annessione al Regno d'Italia è comunque superato dalla successiva normativa, non ultima, dalla stessa Carta costituzionale.

Dà infine conto di un'ulteriore rettifica al decreto legislativo « taglia leggi », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio, che eccettua un altro provvedimento dall'elenco delle abrogazioni espresse; annuncia di avere integrato la relazione con il richiamo anche a tale atto.

L'onorevole LOVELLI (PD) ritiene che la proposta di relazione debba essere integrata con un richiamo, nel capitolo finale – in cui sono evidenziate le problematiche emerse all'indomani dell'entrata in vigore dei provvedimenti adottati a dicembre 2010 nell'ambito del procedimento « taglia leggi » – all'orientamento, formulato dalle Camere in occasione della conversione in legge del decreto legge n. 200 del 2008 e accolto dal Governo, con il quale si è affermata la necessità di utilizzare per il futuro strumenti volti al riordino legislativo non aventi carattere di urgenza, affinché essi possano essere elaborati sulla base di indirizzi e criteri predefiniti dal Parlamento e secondo procedure che assicurino il pieno coinvolgimento di quest'ultimo. Chiede pertanto al Presidente relatore di integrare in tal senso la sua proposta di Relazione.

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, accogliendo tale invito, integra la proposta di Relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

L'onorevole LOVELLI (PD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, sottolinea come la relazione che la Commissione si appresta ad approvare rappresenti un momento fondamentale per valutare la piena corrispondenza del procedimento di abrogazione generalizzata di norme agli intendimenti del legislatore delegante e per considerare se gli interventi nel frattempo realizzati, in particolare attraverso la decretazione d'urgenza, abbiano conseguito efficacemente gli obiettivi di semplificazione normativa che, a partire dai primi anni Novanta, sono stati perseguiti da diversi Governi, espressione di entrambi gli schieramenti. Nel rammentare che la cosiddetta « relazione Pajno » del dicembre 2007 rappresenta, da questo punto di vista, la base ricognitiva preliminare e il passaggio di testimone tra l'ultimo governo Prodi e l'attuale governo Berlusconi, egli riterrebbe errato affrontare questo tema in uno spirito di contrapposizione fra le forze politiche. Senza quindi dimenticare le occasioni di polemica politica anche aspra che hanno caratterizzato l'esame parlamentare di provvedimenti rilevanti – come i decreti legge n. 112 e 200 del 2008 – la Relazione proposta dal Presidente porta all'attenzione delle Camere la complessità del lavoro svolto dalla Commissione, di cui va dato atto al Presidente e agli Uffici che hanno svolto un lavoro notevole per complessità e completezza, nonché dalle singole Amministrazioni coinvolte, come si evince dagli allegati alla Relazione medesima.

La Relazione consente, in particolare, di evidenziare i risultati ottenuti nella riduzione dello *stock* normativo, segnalandone però anche gli aspetti critici: si riferisce soprattutto al fatto che, se da un lato i risultati positivi sono stati enfatizzati

dal Governo in un modo che egli peraltro giudica propagandistico, dall'altro l'impatto della semplificazione, utile per gli operatori del diritto, è stato relativo per i cittadini e per le imprese, come testimoniano gli ulteriori provvedimenti adottati in data odierna dal Consiglio dei ministri. Non sono mancate, poi, conseguenze negative e a suo giudizio preoccupanti per la soppressione di norme avvenuta in modo superficiale e affrettato. La Commissione ha affrontato tale questione con riferimento alla legislazione sia sulla cooperazione, sia sulle frodi alimentari, mentre sono emersi altri casi, come quelli più recenti ora richiamati dal Presidente, nonché, in precedenza, quelli legati alla sopravvivenza di alcuni comuni, come Campione d'Italia e quello concernente l'abrogazione del decreto legislativo n. 43 del 1948 sul divieto delle associazioni di carattere militare.

Di tutto ciò la Relazione dà conto in modo puntuale, consentendo un'analisi esaustiva dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 14 della legge n. 246 e mettendo in luce le esigenze di adeguare la disciplina del procedimento nel suo complesso con proposte che sono ben delineate nella sua parte conclusiva. Rammenta, infine, la necessità di svolgere anche una riflessione sulle difficoltà riscontrate dalla Commissione nel concludere con una votazione l'esame di alcuni degli atti assegnati.

In conclusione, nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di Relazione e ringraziando ancora il Presidente relatore e gli Uffici per l'impegno profuso, auspica che dall'analisi compiuta possano emergere indirizzi volti a introdurre le correzioni necessarie a conferire maggiore coerenza e a rafforzare il procedimento di semplificazione normativa, che costituisce ormai un irrinunciabile strumento dell'attività legislativa.

Anche l'onorevole TORRISI (PdL) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di Relazione, che opera un'approfondita ricognizione dello stato di attuazione del proce-

dimento « taglia leggi », unendosi all'onorevole Lovelli nell'esprimere un convinto apprezzamento nei confronti del relatore presidente Pastore e degli Uffici. La Relazione consente di valutare appieno il ruolo determinante del procedimento delineato dall'articolo 14 della legge n. 246 nell'opera di ricognizione della legislazione vigente e di successiva riduzione dello *stock* normativo, e la funzione propulsiva che ha svolto nei confronti delle Amministrazioni coinvolte.

Ritiene che ora l'opera di semplificazione debba non solo essere perfezionata, ma soprattutto rivolta a realizzare un sistematico riassetto della legislazione successiva al 1970; in tale ambito, il riordino potrà riguardare anche disposizioni legislative riconducibili ai settori esclusi, come ad esempio quelle in materia previdenziale e assistenziale, quelle tributarie e di bilancio, le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali.

La vera sfida in materia di semplificazione normativa, dopo l'imponente opera di ricognizione e la significativa e consistente riduzione dello *stock* normativo, risiede a suo avviso in una progressiva codificazione della legislazione vigente, che coinvolga anche le connesse fonti regolamentari. Un ulteriore obiettivo, estremamente ambizioso, prevede un sempre maggiore coinvolgimento delle Regioni nelle

politiche di *better regulation* intraprese e che non possono essere efficacemente portate a termine senza una sinergia con il legislatore regionale. Nel pieno rispetto dell'autonomia delle Regioni, sarebbe opportuno individuare linee guida, in raccordo con le stesse autonomie territoriali, in merito alla quantità e alla qualità dell'attività legislativa: egli ritiene infatti che una legislazione coerente e facilmente conoscibile anche a livello regionale rappresenti un livello essenziale che deve essere garantito ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Nell'auspicare sul tema un confronto nelle sedi più opportune al fine di individuare una soluzione condivisa, conclude ribadendo il voto favorevole del suo Gruppo.

Ha quindi la parola il senatore MAZZATORTA (LNP), il quale dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, unendosi al plauso per il lavoro svolto dal Presidente e dagli Uffici espresso negli interventi che lo hanno preceduto e rivolgendo un convinto apprezzamento per l'impegno e risultati conseguiti dal Ministro per la semplificazione normativa con i provvedimenti attuativi della procedura « taglia leggi ».

Accertata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di Relazione in titolo, come integridata, che viene approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (*Seguito della discussione e rinvio*) 168

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI — Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio).

Riprende il seguito della discussione, sospeso nella seduta del 1° febbraio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordando l'iter procedurale da seguire, invita i relatori a

riferire sull'esito del lavoro comune svolto dopo l'ultima seduta.

Ringraziando il Presidente ed i colleghi per gli interventi e i contributi forniti, il relatore MORRI (PD) informa che l'impegno per addivenire ad un testo condiviso non ha consentito di superare le differenti impostazioni. Tenendo peraltro conto del contesto esterno, nel quale da tempo si evidenzia un posizionamento molto schierato degli organi di informazione, risulta difficile ignorarne la rilevanza politica. Le reiterate richieste di riequilibrio, al fine di assicurare all'informazione il carattere del servizio pubblico, non hanno sortito effetti ed in tale contesto per l'opposizione diventa impossibile una discussione serena e costruttiva. Fa presente infine di aver provveduto a riformulare la propria proposta.

Il relatore BUTTI (PdL) ricorda come, insieme al collega relatore, si era inizialmente ipotizzato, trovando piena condivisione sulle premesse e su gran parte delle proposte, di espungere le parti non condivise, da votare alla fine separatamente. Dalle argomentazioni testè ascoltate deve invece constatare l'impossibilità di pervenire ad un testo unico. Nel sottolineare la

propria preferenza per un concetto di pluralismo da considerare nella sua globalità, fa presente che le proposte di sperimentazione, tra cui la doppia conduzione, mirano ad offrire maggiori possibilità alla RAI, mentre il cosiddetto « pluralismo aggiuntivo » punta ad evidenziare l'attuale insufficienza di voci esistenti nel servizio pubblico. Analogamente, il riferimento a criteri proporzionali ha lo scopo di tutelare le possibilità complessive di presenza, a vantaggio delle forze più piccole. Il lavoro di approfondimento ha anche consentito di accogliere alcuni suggerimenti, ad esempio con riferimento al ruolo delle *claque* negli studi televisivi e alla necessità di limitare l'eccessivo protagonismo dei conduttori. In conclusione, giudica inevitabile l'esame di due distinti documenti e preannuncia la riformulazione della propria proposta.

Secondo il PRESIDENTE, le osservazioni dei relatori meritano una attenta valutazione in relazione all'elaborazione da parte loro di proposte riformulate, il che rappresenta comunque un elemento di chiarezza. Se da un lato però la condivisione delle premesse non può costituire di per sé un indirizzo, dall'altro un indirizzo rivolto alla RAI ha maggiore efficacia solo

se unanime. Propone quindi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per una nuova valutazione della possibilità di predisporre un testo concordato.

Il deputato BELTRANDI (PD) condivide la necessità di una larga condivisione, benché un atto di indirizzo alla RAI sia comunque vincolante. Preannuncia di aver a sua volta predisposto una bozza articolata di proposte, mentre, circa la suddivisione proporzionalistica, ribadisce come una rappresentazione del pluralismo non deve essere predeterminata, con ciò limitando la libertà giornalistica di valutare la rilevanza delle notizie.

Ritenendo difficilmente ottenibile il consenso dell'opposizione sul testo che si accinge a predisporre, il relatore BUTTI (PdL) precisa che i punti di differenziazione sono in realtà pochi; ma laddove su di essi mancasse l'unanimità, non renderebbero per questo meno valido un atto di indirizzo né legittimerebbero la RAI a tenerne meno conto.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

I. Esame di proposte del Comitato regime degli atti	170
Trasmissione di documentazione all’Autorità giudiziaria	171
Sulla pubblicità dei lavori	171
III. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle regioni dell’Italia meridionale – Relatore sen. Costa	171
II. Esame, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull’indagine svolta sull’applicazione del codice di formazione delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvato nella seduta del 18 febbraio 2010 – Relatore sen. Pisanu	171
Sui lavori della Commissione	172
ERRATA CORRIGE	172

Mercoledì 9 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 20.45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

I. Esame di proposte del Comitato regime degli atti.

Il PRESIDENTE invita il senatore Lauro, in qualità di coordinatore del Comitato sul regime degli atti, a riferire alla Commissione sulle proposte di declassificazione di atti e documenti elaborate dal Comitato sul regime degli atti.

Il senatore LAURO precisa preliminarmente che sono sottoposte alla delibera-

zione della Commissione le proposte di declassificazione a regime libero di vari atti e documenti della Commissione su cui ha convenuto all’unanimità il Comitato per il regime degli atti e per i quali sono stati acquisiti, ove necessari, i relativi consensi da parte delle autorità interessate. Riepiloga sinteticamente le determinazioni assunte dal Comitato nella riunione del 19 gennaio 2011 sull’opportunità di classificare a regime libero una serie di atti non pubblicati relativi ad attività di inchiesta compiuta dalla Commissione antimafia istituita nel corso della V Legislatura che sono stati richiesti dall’autorità giudiziaria per motivi di giustizia. (documenti n. 633, 758, 759, 760, 762, 764, 765, 766).

Illustra inoltre le proposte di declassificazione a regime libero sulle quali ha convenuto il Comitato nella riunione del

21 dicembre 2010, concernenti i seguenti atti riservati: resoconto stenografico dell'audizione del Direttore del servizio centrale di protezione, dottor La Vigna, svolta dal VII Comitato in data 23 febbraio 2010 e risposte scritte del dottor La Vigna ai quesiti avanzati dal VII Comitato (Doc. 281/1 del 9 maggio 2010), escluse alcune parti di entrambi i documenti, come indicate dal dottor La Vigna, per le quali viene mantenuto il regime di riservatezza; illustra altresì le proposte di declassificazione a regime libero sulle quali il Comitato ha convenuto nella riunione del 9 novembre 2010, concernenti i documenti n. 269/1-4 della XIV legislatura consistenti in alcune note del SISDE.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità le proposte illustrate dal senatore Lauro.

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco completo degli atti e documenti declassificati a regime libero sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Trasmissione di documentazione
all'Autorità giudiziaria.**

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una richiesta dall'autorità giudiziaria relativa ad un documento acquisito dalla Commissione e classificato come segreto. Propone, con un passaggio in seduta segreta, che esso sia inviato in copia per ragioni di giustizia all'Autorità richiedente mantenendone la classifica di segretezza.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle regioni dell'Italia meridionale – Relatore sen. Costa.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle regioni dell'Italia meridionale, il cui esame era iniziato nella seduta del 17 novembre 2010 e proseguito nella seduta del 23 novembre con la replica del relatore.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione all'unanimità.

II. Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'indagine svolta sull'applicazione del codice di formazione delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvato nella seduta del 18 febbraio 2010 – Relatore sen. Pisanu.

Il PRESIDENTE relatore Pisanu illustra la proposta di relazione sull'indagine svolta sull'applicazione del codice di formazione delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvato nella seduta del 18 febbraio 2010. Precisa che il testo della proposta di relazione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono nel dibattito gli onorevoli NAPOLI, DI PIETRO, VELTRONI, TASSONE e il senatore MARITATI.

Il senatore CARUSO chiede di non concludere nella seduta odierna l'esame della proposta di relazione.

Si associa l'onorevole TASSONE.

Il PRESIDENTE, assicurato che l'esame proseguirà in altra seduta, dà la parola ai senatori LI GOTTI e LUMIA.

Il PRESIDENTE fornisce alcuni chiarimenti e rinvia il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore CARUSO chiede, alla luce di una lettera inviata dall'onorevole Luigi Vitali, che siano acquisiti dal prefetto di Brindisi elementi di approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata nel territorio della provincia.

L'onorevole ORLANDO sollecita l'acquisizione della relazione del prefetto di Imperia sul comune di Bordighera.

Il PRESIDENTE precisa di non aver ancora inoltrato la richiesta poiché la procedura è ancora in corso.

Il senatore MARITATI chiede che la lettera citata dal senatore Caruso sia messa a disposizione dei commissari. Il PRESIDENTE conviene.

La senatrice DELLA MONICA chiede di acquisire il fascicolo dell'inchiesta sulle stragi del 1993 condotta dal magistrato Chelazzi e gli ulteriori verbali delle udienze del processo Mori-Obinu non ancora trasmessi alla Commissione.

Il senatore LUMIA chiede di acquisire, anche tramite i consulenti della Commissione, copia dei verbali delle riunioni dei comitati nazionali per l'ordine e la sicu-

rezza svoltesi nel 1994 concernenti le stragi del 1992-1993 e sollecita l'acquisizione degli atti del consiglio nazionale per la lotta alla criminalità organizzata. Infine invita la Commissione a svolgere approfondimenti sulle infiltrazioni della mafia nell'agricoltura e sottolinea l'urgenza di acquisire gli atti su Bordighera.

Il senatore LAURO chiede un chiarimento al PRESIDENTE che lo fornisce.

Il senatore LI GOTTI si associa alla richiesta della senatrice Della Monica sottolineando in particolare l'importanza di acquisire il testo delle dichiarazioni spontanee rese ieri dal prefetto Mori nel citato processo di Palermo.

La seduta termina alle 23.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati* n. 429 del 25 gennaio 2011, a pagina 181, seconda colonna, dopo il primo periodo, aggiungere « Il senatore PASTORE, intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione della Commissione su un documento acquisito nella XII legislatura in materia di 41-bis. »; a pagina 182, seconda colonna, terzultimo paragrafo, alla terza riga, sostituire le parole: « presidente della provincia » con la parola « sindaco ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC), di rappresentanti dell'Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ADC), di rappresentanti dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale tutela dottori commercialisti ed esperti contabili (ANDC) sull'eventuale unificazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) con la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR)	173
--	-----

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC), di rappresentanti dell'Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ADC), di rappresentanti dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC) e di

rappresentanti dell'Associazione nazionale tutela dottori commercialisti ed esperti contabili (ANDC) sull'eventuale unificazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) con la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR).

L'audizione informale si è svolta dalle 8.35 alle 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avvocato Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avvocato Marco Bonamico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	174
Comunicazioni del Presidente	174

AUDIZIONI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta inizia alle 8.45.

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avvocato Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avvocato Marco Bonamico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e cede la parola all'avvocato Marco Bonamico, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.

L'avvocato Marco BONAMICO e, successivamente, l'avvocato Sandro TREVISA-

NATO svolgono due distinte relazioni, al termine delle quali intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Rosario Giorgio COSTA (PdL), il deputato Gianpaolo FOGLIARDI (PD) e il senatore Giuliano BARBOLINI (PD).

L'avvocato Marco BONAMICO e, successivamente, l'avvocato Sandro TREVISANATO rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avvocato Sandro Trevisanato e l'avvocato Marco Bonamico, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che la Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, procederà il prossimo 17 febbraio, alle ore 14, all'audizione del professor Alberto Zanardi, ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università di Bologna.

Il senatore Lucio D'UBALDO (PD), anche alla luce dell'audizione, svoltasi nella seduta odierna, del presidente e dell'amministratore delegato della SOGEI S.p.A., evidenzia la necessità che la Commissione approfondisca in una prossima seduta il tema dell'integrazione, che sarebbe prevista in un atto di indirizzo, del Ministro dell'economia, della stessa SOGEI con il Poligrafico dello Stato.

Auspica che la Commissione esprima in un documento le proprie valutazioni sulle attività svolte dalla SOGEI.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ricorda a tale proposito che l'articolo 2-*bis* della legge 27 marzo 1976, n. 60, stabilisce che la Commissione esprima un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno.

Quanto alla proposta del vicepresidente D'Ubaldo di approfondire il tema dell'integrazione della SOGEI e del Poligrafico dello Stato, propone che la Commissione

proceda preliminarmente all'audizione di un rappresentante del Governo, che potrebbe fornire al riguardo utili elementi informativi, che la Commissione potrebbe poi valutare in una successiva seduta.

Il senatore Lucio D'UBALDO (PD) dichiara di condividere tale proposta.

Il senatore Rosario Giorgio COSTA (Pdl) concorda con la proposta del presidente.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione del Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi (<i>Svolgimento dell'audizione e rinvio</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono Giovanni Chiodi, Presidente della Regione Abruzzo, e la dottoressa Giovanna Baraldi, Subcommissario alla sanità.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione del Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi.

(Svolgimento dell'audizione e rinvio).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge ampie considerazioni preliminari.

Giovanni CHIODI, *Presidente della Regione Abruzzo*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione, su cui rende ulteriori precisazioni la dottoressa Giovanna BARALDI, *Subcommissario alla sanità*.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Giovanni Mario Salvino BUR-TONE (PD) e Carla CASTELLANI (PdL), Leoluca ORLANDO, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.25.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	3
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	4
COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Sui lavori della Giunta	5
ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI:	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Rotondi (doc. IV, n. 14) <i>(Esame e rinvio)</i> .	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Berlusconi (doc. IV, n. 15) <i>(Esame e rinvio)</i>	5
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro) <i>(Esame e rinvio)</i>	7

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)</i>	10
ALLEGATO 1 <i>(Proposta di parere dei relatori)</i>	14
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato dalle Commissioni)</i>	23

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	32
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Emendamenti C. 3921-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri	36
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti nn. 324 e 325 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i>) ..	36
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	48
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	49

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Nuovo testo C. 1640 Contento (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	37
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	50
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	37

INTERROGAZIONI:

5-03471 Velo: Finanziamento del servizio civile nazionale	40
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	52

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	44
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	45
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione di esperti della materia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45
II Giustizia	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Luciano Eusebi, Ordinario di diritto penale presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, recanti norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia ...	55
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
AVVERTENZA	56
III Affari esteri e comunitari	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	60
SEDE REFERENTE:	
Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». Testo unificato C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) ..	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti « Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare ».	
Audizione del responsabile del Servizio per le emergenze ambientali in mare dell'ISPRA, dottor Luigi Alcaro	63
Audizione dell'esperto di biologia marina, dottor Silvestro Greco	63
Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare .	63
Audizione di rappresentanti dell'Associazione ambientalista « Marevivo »	63
Audizione di rappresentanti dell'Assosub	63

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-A Giancarlo Giorgetti	64
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.	
Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	65
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa. Atto n. 326 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	69

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	71
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	74
---	----

RISOLUZIONI:

7-00488 Fluvi ed altri: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari (<i>Discussione e rinvio</i>)	74
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM (2010) 561 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Riformulazione della proposta di documento finale del relatore</i>)	79
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	84
Sui lavori della Commissione	77

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti	89
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
--	----

INTERROGAZIONI:

5-02918 Siragusa: Sulle richieste di attivazione di tempo pieno in Sicilia per le prime elementari dell'anno scolastico 2010-2011	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	97
5-03457 Gatti: Finanziamento dei lavori di manutenzione della Certosa di Calci, conosciuta come « Certosa di Pisa »	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	99
5-03965 Zazzera: Mancata valorizzazione del parco archeologico di Siponto a Manfredonia (FG)	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	101

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina a componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR): prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, prof. Massimo Castagnaro, prof. Stefano Fantoni, prof. Giuseppe Novelli, prof. Fiorella Kostoris e prof. Luisa Ribolzi. Nomine nn. 100-101-102-103-104-105-106 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	92
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Toscana, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze-Siena	102
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	103
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	105
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	108

RISOLUZIONI:

7-00464 Tommaso Foti: Sulla messa in sicurezza della strada statale 45 Val Trebbia (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00110</i>)	106
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-03363 Velo: Disservizi postali in alcuni comuni delle province di Livorno e Grosseto ...	113
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	120
5-03512 Lovelli: Nuove modalità di esercizio del servizio di recapito postale da parte di Poste italiane SpA	113
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	122
5-03944 Lovelli: Avvio del processo di liberalizzazione del servizio postale, con particolare riguardo alla tutela del servizio universale	114
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	124
5-03849 Sani: Forte ridimensionamento dei servizi postali e conseguente chiusura o riduzione degli orari degli uffici postali nella provincia di Grosseto	115
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	126
5-03961 Viola: Disservizi nella ricezione dei canali Rai a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nel Veneto orientale.	
5-04047 Contento: Assenza del segnale Rai nella città di Pordenone a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale	115
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	127
5-04055 Codurelli: Grave situazione in cui versa la società Rail International Italia di Costa Masnaga (LC) a seguito della sospensione di commesse industriali da parte di Trenitalia ...	116
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio. Nomina di un Comitato ristretto</i>)	117
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	117
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	130
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	117
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	119

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Callearo Ciman (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	133
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	136
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. C. 389 Volontè e C. 1160 Pittelli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	137
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

7-00289 Livia Turco: Revisione della normativa per uniformare gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie.	
--	--

7-00168 Castellani: Censimento delle domande di indennizzo, in base alla legge n. 210 del 1992, pervenute oltre i termini di legge (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00109</i>)	138
---	-----

ALLEGATO (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione – n. 8-00109</i>) ..	144
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	142
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti	143
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	149
--	-----

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo – approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	150
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
---	-----

AVVERTENZA	156
------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci. (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	157
--	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
--	-----

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Atto n. 302 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio » (limitatamente alle parti di competenza) (n. 327) (<i>Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 – Esame e rinvio</i>) .	163
--	-----

MATERIA DI COMPETENZA:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione della Relazione: Doc. XVI-bis, n. 2</i>)	165
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	168
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

I. Esame di proposte del Comitato regime degli atti	170
Trasmissione di documentazione all'Autorità giudiziaria	171
Sulla pubblicità dei lavori	171
III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle regioni dell'Italia meridionale – Relatore sen. Costa	171
II. Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'indagine svolta sull'applicazione del codice di formazione delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvato nella seduta del 18 febbraio 2010 – Relatore sen. Pisanu	171
Sui lavori della Commissione	172
<i>ERRATA CORRIGE</i>	172

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC), di rappresentanti dell'Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ADC), di rappresentanti dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGCEC) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale tutela dottori commercialisti ed esperti contabili (ANDC) sull'eventuale unificazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) con la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR)	173
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avvocato Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avvocato Marco Bonamico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	174
Comunicazioni del Presidente	174

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Audizione del Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi (<i>Svolgimento dell'audizione e rinvio</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,20



16SMC0004370